

REGOLA E TESTAMENTO

DEL

SERAFICO PADRE S. FRANCESCO

CON LE

COSTITUZIONI

DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI

APPROVATE

DALLA SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE

PAPA PIO X



EDIZIONE ITALIANA



ROMA

TIPOGRAFIA POLIGLOTTA VATICANA

1909



BOLLA  
DI PAPA ONORIO III  
SOPRA LA REGOLA DEI FRATI MINORI

---

*Onorio Vescovo, Servo dei servi di Dio, ai diletti figliuoli Frate Francesco e agli altri Frati dell'Ordine dei Frati Minori, salute ed apostolica benedizione.*

*Suole condiscendere la Sede Apostolica ai pietosi voti ed agli onesti desiderî di quelli, che domandano, dare benevolo favore. Per tanto, o dilette figliuoli nel Signore, Noi, inclinati ai vostri pietosi prieghi, per autorità apostolica vi confermiamo la Regola dell'Ordine vostro, approvata da Innocenzo Papa, di buona memoria, predecessore nostro, scritta nelle presenti lettere, e coll'aiuto del presente scritto ve la fortifichiamo, la quale regola è tale:*

## NEL NOME DEL SIGNORE

INCOMINCIA

### LA REGOLA E VITA DEI FRATI MINORI

---

#### CAPITOLO I.

La Regola e vita dei Frati Minori è questa: cioè osservare il santo Evangelio del nostro signor GESÙ CRISTO, vivendo in obbedienza, senza proprio ed in castità. Frate Francesco promette obbedienza e riverenza al Signor Papa Onorio, ed ai suoi successori canonicamente entranti, ed alla Chiesa Romana; e gli altri Frati sieno tenuti ad obbedire a Frate Francesco ed ai successori suoi.

#### CAPITOLO II.

**Di quelli, che vogliono ricevere questa vita, ed in qual modo debbano essere ricevuti.**

Se alcuni vorranno pigliar questa vita, e verranno ai Frati nostri, i Frati li mandino ai loro Ministri Provinciali, ai quali solamente e non ad altri si concede la licenza di ricevere Frati; ma i Ministri li esaminino diligentemente della Fede Cattolica ed ecclesiastici Sacramenti: e se tutte queste cose credono e vogliono fedelmente confessarle ed insino al fine fermamente

osservarle; e non abbiano moglie, ovvero se l'hanno, già sieno entrate in monastero le mogli, o veramente abbiano loro data licenza con autorità del diocesano Vescovo, avendo esse già fatto voto di continenza; e sieno di tal età le mogli, che di loro non possa nascere sospezione; i Ministri loro dicano la parola del santo Evangelio: che vadano e vendano tutte le cose loro, e si sforzino darle ai poveri; il che se non potranno fare, loro basti la buona volontà. E guardinsi i Frati e loro Ministri, che non sieno solleciti delle loro cose temporali, acciocchè liberamente facciano delle loro cose tutto quello loro ispirerà il Signore. Nondimeno, se sarà bisogno di consiglio, abbiano licenza i Ministri di mandarli ad alcuni, che temono Dio, secondo il consiglio dei quali i loro beni sieno dispensati ai poveri. Dappoi loro concedano i panni della probazione, cioè due tuniche senza cappuccio, ed il cingolo, e mutande, ed il capperone insino al cingolo, salvo se ad essi Ministri altro secondo Dio alcuna volta paresse. Ma, finito l'anno della probazione, sieno ricevuti all'obbedienza, promettendo di osservar sempre questa vita e Regola, e per niun modo loro sarà lecito uscire da questa Religione, secondo il comandamento del Signor Papa; imperocchè, secondo il santo Evangelio, niuno, che mette la mano all'aratro, e riguarda indietro, è atto al regno di Dio. E quelli, che hanno già promessa obbedienza, abbiano una tunica con il cappuccio ed un'altra senza cappuccio, chi la vorrà avere. E quelli che per necessità sono costretti, possano portare i calceamenti. E i Frati tutti si vestano di vestimenti vili, e possano rappezzarli di sacchi e di altre pezze, colla benedizione di Dio; i quali io ammonisco ed esorto, che non disprez-

zino, nè giudichino gli uomini, i quali vedono essere vestiti di molli vestimenti e colorati, ed usare cibi e beveraggi delicati; ma più presto ognuno giudichi e disprezzi sè medesimo.

### CAPITOLO III.

**Del divino Officio e digiuno, ed in qual modo i Frati  
debbano andare per il mondo.**

I chierici facciano il divino Officio secondo l'ordine della santa Romana Chiesa, eccetto il *salterio*, poichè potranno avere i breviari. Ma i laici dicano ventiquattro paternostri per il Matutino, per le Laudi cinque, per Prima, Terza, Sesta e Nona, per ciascheduna di queste ore, sette; ma per il Vespro dodici, per Compieta sette; e preghino per i morti. E digiunino dalla festa di Ognisanti insino alla Natività del Signore. Ma la santa Quaresima, che comincia dall'Epifania insino ai continui quaranta giorni, la quale il Signore col suo santo digiuno consacrò, quelli che volontariamente la digiunano sieno benedetti dal Signore; e quelli che non vogliono, non sieno costretti. Ma l'altra insino alla Resurrezione del Signore digiunino, ed in altri tempi non sieno tenuti, se non il venerdì a digiunare, ma in tempo di manifesta necessità non sieno obbligati i Frati al digiuno corporale. Io consiglio, ammonisco e conforto i miei Frati nel Signore Gesù Cristo, che quando vanno per il mondo, non litighino, nè contendano con parole, nè giudichino gli altri, ma sieno miti, pacifici, modesti, mansueti ed umili, onestamente parlando a tutti, come si conviene, e non devono cavalcare, se per manifesta necessità, ovvero infermità non sieno costretti. In qua-

lunque casa entreranno, primamente dicano: *Pace a questa casa*. E, secondo il santo Evangelio, di tutti i cibi, che loro sono posti innanzi, sia loro lecito mangiare.

#### CAPITOLO IV.

##### **Che i Frati non ricevano danari.**

Io comando fermamente a tutti i Frati, che per niun modo ricevano danari, ovvero pecunia per sè, o per interposta persona: nondimeno per le necessità degli infermi, e per vestire gli altri Frati, per gli amici spirituali, i Ministri solamente, ed i Custodi abbiano sollecita cura, secondo i luoghi e tempi e freddi paesi, come vedranno essere espediente alla necessità; quello sempre salvo, che, come si è detto, non ricevano danari nè pecunia.

#### CAPITOLO V.

##### **Del modo di lavorare.**

Quei Frati, a' quali il Signore ha dato grazia di lavorare, lavorino fedelmente e divotamente, talmente che, escluso l'ozio nemico dell'anima, non si estingua lo spirito della santa orazione e divozione, al quale spirito le altre cose temporali devono servire. Ma per mercede della fatica ricevano le cose necessarie del corpo per sè e pe' loro Frati, eccetto danari, ovvero pecunia. E questo unilmente, come si conviene ai servi di Dio ed ai seguaci della santissima povertà.

## CAPITOLO VI.

### **Che niente si appropriino i Frati, e del domandare la limosina, e de' Frati infermi.**

I Frati niente si appropriino, nè casa, nè luogo, nè cosa alcuna; ma come pellegrini e forestieri in questo mondo, servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano per la limosina confidentemente; nè devono vergognarsi, imperocchè il Signore si fece povero per noi in questo mondo. Questa è quell'altezza dell'altissima povertà, la quale ha instituiti voi, carissimi fratelli miei, eredi e re del regno de' cieli. Vi ha fatti poveri di cose, e di virtù vi ha sublimati. Questa sia la porzione vostra, la quale vi conduce nella terra de' viventi, alla quale, o dilettissimi fratelli, totalmente accostandovi, niente altro per il nome del nostro Signore Gesù Cristo in perpetuo sotto il cielo vogliate avere. Ed in qualunque luogo, dove sono e si ritroveranno i Frati, si dimostrino domestici insieme l'uno coll'altro, e sicuramente manifesti l'uno all'altro la sua necessità: imperocchè, se la madre ama e nutrisce il suo figliuolo carnale, quanto più diligentemente deve ciascheduno amare e nutrire il suo fratello spirituale? E se alcuno di loro cadrà in infermità, gli altri Frati devono servire a lui, come vorrebbero esser serviti essi medesimi.

## CAPITOLO VII.

### **Della penitenza da esser imposta ai Frati che peccano.**

Se alcuni dei Frati, instigante il nemico, mortalmente peccheranno, per quei peccati, per i quali sarà ordinato tra i Frati, che si ricorra ai soli Ministri Pro-



vinciali, sieno obbligati i predetti Frati a loro ricorrere, quanto più presto potranno, senza dimora. Ma essi Ministri, se sono preti, con misericordia loro imponcano la penitenza. Ma se non sono preti, la facciano essere imposta per altri sacerdoti dell'Ordine, siccome a loro, secondo Dio, meglio parrà essere espediente. E devon guardarsi, che non si adirino, nè conturbino per il peccato d'alcuno, imperocchè l'ira e conturbazione, in sè e negli altri, impediscono la carità.

## CAPITOLO VIII.

### **Dell'elezione del Ministro Generale di questa Fraternità e del Capitolo della Pentecoste.**

Tutti i Frati sieno obbligati sempre avere uno dei Frati di questa Religione in Generale Ministro e servo di tutta la fraternità, ed a lui sieno obbligati fermamente obbedire, il quale morendo, si faccia l'elezione del successore dai Ministri Provinciali e Custodi nel Capitolo della Pentecoste; nel quale i Provinciali Ministri sieno tenuti sempre convenire insieme in qualunque luogo, dove dal Generale Ministro sarà stato costituito. E questo ogni tre anni una volta, o veramente ad altro termine maggiore o minore, siccome dal predetto Ministro sarà stato ordinato. E se in alcun tempo apparisse all'università dei Ministri Provinciali e Custodi, il predetto Ministro non essere sufficiente al servizio ed alla comune utilità dei Frati, sieno obbligati i predetti Frati, ai quali è data la elezione, nel nome del Signore ad eleggersi un altro in Custode. Ma, dopo il Capitolo della Pentecoste, i Ministri ed i Cu-

stodi possano ciascheduno, se vorranno, e se loro parrà essere espediente, in quel medesimo anno, nelle loro custodie, una volta convocare i loro Frati a Capitolo.

## CAPITOLO IX.

### Dei Predicatori.

I Frati non predichino nel vescovado d'alcun Vescovo, quando da lui sarà loro stato contraddetto. E nessuno dei Frati per alcun modo abbia ardimento di predicare al popolo, se dal Ministro Generale di questa Fraternità non sarà stato esaminato ed approvato, e l'ufficio della predicazione da esso gli sarà stato concesso. Ammonisco ancora ed esorto quei medesimi Frati, che nella predicazione, la quale fanno, sieno esaminati e casti i loro parlari ad utilità ed edificazione del popolo, annunziando loro i vizî e le virtù, e la pena e la gloria, con brevità di sermone; perocchè la parola abbreviata fece il Signore sopra la terra.

## CAPITOLO X.

### Dell'ammonizione e correzione dei Frati.

I Frati, i quali sono Ministri e servi degli altri Frati, visitino ed ammoniscano i loro Frati, ed umilmente e caritativamente li correggano, non comandando alcuna cosa, la quale sia contra l'anima loro e la Regola nostra. Ma i Frati, i quali sono sudditi, si ricordino, che per amor di Dio hanno annegate le proprie volontà. Onde fermamente loro comando, che obbediscano ai loro Ministri in tutte le cose, che hanno promesso al Signore di osservare, e che non sono contrarie all'anima loro ed alla Regola nostra. Ed in qualunque luogo sono

i Frati, i quali sapessero e conoscessero di non potere osservare la Regola spiritualmente, debbano e possano ricorrere ai loro Ministri. Ma i Ministri caritativamente e benignamente li ricevano, e tanta familiarità abbiano circa essi, che possano dire a loro e fare come i signori ai loro servi; imperocchè così deve essere, che i Ministri sieno servi di tutti i Frati. Io ammonisco ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino i Frati da ogni superbia, vanagloria, invidia, avarizia, cura e sollecitudine di questo mondo, dalla detrazione e mormorazione; e non si curino quelli, che non sanno lettere, d'impararle; ma attendano, che sopra tutte le cose devono desiderare di avere lo spirito del Signore, e la sua santa operazione; orare sempre a Lui con puro cuore, ed avere umiltà e pazienza nelle persecuzioni ed infermità, ed amare quelli, che li perseguitano, riprendono ed arguiscono; perocchè dice il Signore: *Amate i nemici vostri, e pregate per quelli che vi perseguitano e calunniano. Beati quelli che patiscono persecuzione per la giustizia, perchè di essi è il regno dei cieli. Ma chi persevererà insino alla fine, questi sarà salvo.*

## CAPITOLO XI.

**Che i Frati non entrino nei monasteri delle Monache.**

Io comando fermamente a tutti i Frati, che non abbiano sospetti consorzî, e consigli di donne, e che non entrino ne' monasteri delle Monache, eccetto quelli, a' quali dalla Sede Apostolica è concessa licenza speciale. Nè si facciano comparî di uomini o di donne, acciocchè per questa occasione tra i Frati ovvero dai Frati non nasca scandalo.

## CAPITOLO XII.

**Di quei Frati, che vanno tra i Saraceni ed altri infedeli.**

Qualunque dei Frati, i quali per divina ispirazione vorranno andare tra i Saraceni ed altri infedeli, domandino di ciò licenza ai loro Ministri Provinciali. Ma i Ministri a niuno diano licenza d'andare, se non a quelli, i quali vedranno essere sufficienti ad esser mandati. Oltre di questo io comando per obbedienza ai Ministri, che domandino dal Signor Papa uno de' Cardinali della santa Romana Chiesa, il quale sia governatore, protettore e correttore di questa Fraternità, acciocchè, essendo noi sempre sudditi e soggetti ai piedi d'essa medesima santa Chiesa, stabili nella fede cattolica, osserviamo la povertà, umiltà ed il santo Evangelio del nostro Signore Gesù Cristo, il quale fermamente abbiamo promesso.

**Finisce la Regola de' Frati Minori, e seguita il resto della Bolla per la confermazione di essa Regola.**

*A niuno adunque degli uomini per alcun modo sia lecito rompere questa scrittura della nostra confermazione, o veramente con presuntuoso ardire andarle contra; ma se qualcheduno presumerà di attentar questo, sappia, che egli incorrerà nella indignazione dell'onnipotente Dio e de' suoi beati apostoli Pietro e Paolo. Data in Laterano addì XXIX novembre, nell'ottavo anno del nostro pontificato.*

---

NEL NOME DEL NOSTRO SIGNORE

# GESÙ CRISTO

INCOMINCIA IL TESTAMENTO

DEL NOSTRO SERAFICO PADRE

SAN FRANCESCO

---

Il Signore diede a me, Frà Francesco, così incominciare a fare penitenza, perchè essendo io nei peccati, troppo mi pareva amaro vedere i lebbrosi. Ma esso Signore mi condusse tra loro, ed io feci misericordia con quelli, e partendomi da essi, quello che mi pareva amaro, mi fu convertito in dolcezza dell'anima e del corpo, e poi stetti poco ed uscii dal secolo. Ed il Signore mi diede tal fede nelle chiese, che io così semplicemente adorassi e dicessi: Noi ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui ed in tutte le chiese tue, che sono in tutto il mondo, e ti benediciamo, imperocchè per la tua santa Croce hai ricomprato il mondo. E poi mi diede il Signore e dà tanta fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della santa Romana Chiesa, per causa dell'Ordine loro, che, se mi facessero persecuzione, voglio ricorrere ad essi. E, se io avessi tanta sapienza, quanta n'ebbe Salomone, e trovassi sacerdoti poverelli di questo secolo nelle parrocchie, nelle quali dimorano, non voglio predicare contro la volontà di

essi. Ed essi e tutti gli altri voglio temere, amare ed onorare come miei signori; e non voglio in essi considerare peccato, perchè io riguardo in quelli il Figliuolo di Dio e sono miei signori; e per questo il faccio, imperocchè niente vedo corporalmente in questo secolo di esso Altissimo Figliuolo di Dio, se non il Santissimo Corpo di lui, ed il Santissimo Sangue suo, il quale essi consacrano e ricevono, ed essi soli amministrano agli altri. E questi Santissimi Misteri sopra tutte le cose voglio onorare e riverire, ed in luoghi preziosi collocare. Ed i Santissimi Nomi e parole di essi scritti, in qualunque luogo li troverò, che non sia lecito, li voglio raccogliere, e prego, che sieno raccolti ed in luogo onesto sieno collocati. E tutti i Teologi, e quelli, i quali ministrano a noi le santissime parole divine, dobbiamo onorare e riverire, come quelli, che ministrano a noi lo spirito e la vita. E dappoichè il Signore mi diede dei Frati, nessuno mi mostrava quello, che io dovessi fare, ma esso Altissimo mi rivelò, che io dovessi vivere secondo la forma del santo Evangelio. Ed io con poche parole e semplicemente lo feci scrivere, ed il Signor Papa me lo confermò. E que' che venivano a ricevere questa vita, tutte le cose, che potevano avere, davano ai poveri; ed eravamo contenti di una tonica, di dentro e di fuori rappezzata, quelli che volevano, e del cingolo e mutande; e non volevamo aver più. L'Ufficio lo dicevamo noi chierici, secondo gli altri chierici. I laici dicevano i paternostri; ed assai volentieri stavamo nelle chiese poverelle ed abbandonate; ed eravamo idioti e sudditi a tutti. Ed io colle mie mani lavoravo, e voglio lavorare; e tutti gli altri miei Frati fermamente voglio, che lavorino di lavorizio, che appartiene

ad onestà. E quelli, che non sanno, imparino; non per cupidità di ricevere il prezzo della fatica, ma per il buon esempio, e per discacciar l'ozio. E quando non fosse dato a noi il prezzo della fatica, ricorriamo alla mensa del Signore, domandando l'elemosina d'uscio in uscio. Questa salutatione mi rivelò il Signore, che noi dicessimo: *il Signore ti dia pace*. Ed attendano diligentemente i Frati, che abbiano le chiese e abitacoli poverelli; e tutte l'altre cose che per essi si fabbricano, per alcun modo non le ricevano, se non fossero, come si conviene, secondo la santa povertà, la quale abbiamo promesso nella Regola di osservare; sempre ivi albergando come pellegrini e forestieri. Io comando fermamente per obbedienza a tutti i Frati, che in qualunque luogo sono, non abbiano ardire di domandar alcuna lettera nella Corte Romana per sè, nè per interposta persona, nè per chiesa, nè per alcun luogo, nè sotto specie di predicazione, nè per persecuzione dei suoi corpi; ma in qualunque luogo non saranno ricevuti, fuggano in altra terra a far ivi penitenza con la benedizione di Dio. E fermamente voglio obbedire al Ministro Generale di questa Fraternità, ed a quel Guardiano, il quale gli piacerà di darmi; e talmente voglio esser preso nelle mani sue, che io non possa andare, nè fare oltre l'obbedienza e volontà sua, perchè è mio signore. E benchè io sia semplice ed infermo, nondimeno voglio sempre aver un chierico, che mi faccia l'Officio, come nella Regola si contiene. E tutti gli altri Frati così fermamente sieno tenuti ad obbedire ai loro Guardiani, e far l'Officio secondo la Regola. E tutti quelli che fossero trovati, i quali non volessero far l'Officio secondo la Regola, e volessero in qualche modo variarlo, o vera-

mente che non fossero cattolici; tutti i Frati, in qualunque luogo sono, sieno tenuti per obbedienza, che in qualunque luogo troveranno qualcuno di essi, al più prossimo Custode di quel luogo dove l'avranno trovato, lo debbano presentare; ed il Custode sia tenuto per obbedienza custodirlo fortemente, come uomo in legami, dì e notte, talmente che non gli possa esser tolto dalle sue mani, per fin a tanto, che in propria sua persona lo rappresenti nelle mani del suo Ministro. Ed il Ministro sia tenuto fermamente per obbedienza mandarlo per tali Frati, i quali giorno e notte lo guardino, come uomo imprigionato, per fin a tanto, che lo rappresentino dinanzi al signor Ostiense, il quale è signore, protettore e correttore di questa Fraternità. E non dicano i Frati: Questa è un'altra Regola; imperocchè questo è il ricordo, ammonizione, esortazione ed il mio Testamento, il quale io Frate Francesco minimo tra voi, faccio a voi, fratelli miei benedetti, per questo, acciocchè la Regola, la quale abbiamo promesso al Signore, meglio cattolicamente osserviamo. Ed il Generale Ministro e tutti gli altri Ministri e Custodi, per obbedienza sieno tenuti in queste parole non aggiungere o diminuire; e sempre abbiano questo scritto con seco appresso alla Regola. Ed in tutti i Capitoli, quali fanno, quando leggono la Regola, leggano ancora queste parole. Ed a tutti i miei Frati, Chierici e Laici, comando fermamente per obbedienza, che non mettano glosa nella Regola, nè in queste parole, dicendo: Così vogliono essere intese. Ma, siccome il Signore mi ha dato di puramente e semplicemente dire e scrivere la Regola, e queste parole, così semplicemente e puramente, senza glosa le intendiate, e con santa operazione osserviate insino alla fine.



*E qualunque osserverà queste cose, in cielo sia riempito della benedizione dell'Altissimo Padre celestiale, ed in terra sia riempito della benedizione del suo diletto Figliuolo col SS. Spirito Paraclito, al qual è onore e gloria, ora ed in eterno. Ed io Frà Francesco, minimo tra voi e servo, tanto quanto io posso, confermo a voi di dentro e di fuori questa Santissima Benedizione, la quale abbiate con tutte le Virtù dei cieli e con tutti i Santi, adesso e nei secoli dei secoli. Amen.*

**Finisce il Testamento del Padre Nostro San Francesco  
a lode e gloria di Gesù Cristo.**

#### FORMOLA DELLA PROFESSIONE.

*Io Fra N. faccio voto e prometto a Dio Onnipotente, alla beata Vergine Maria, al beato Padre S. Francesco, a tutti i Santi, e a te Padre, tutto il tempo della vita mia osservare la Regola dei Frati Minori, per il Signor Papa Onorio confermata, vivendo in obbedienza, senza proprio, ed in castità.*

---



# LETTERA DEL MINISTRO GENERALE

## AL SOMMO PONTEFICE

### SULLA REVISIONE DELLE COSTITUZIONI

---

*Beatissimo Padre,*

Il nostro Serafico Padre S. Francesco tutto cattolico, apostolico ed illuminato dallo Spirito Santo, ben sapendo quanto sia importante e necessario per tutti, e specialmente pei Religiosi, lo stare intieramente soggetti alla Sede Apostolica, l'essere uniti di mente e di cuore e con tutte le forze dell'anima al Sommo Pontefice, Vicario di Gesù Cristo in terra; non solamente a nome di tutti i suoi seguaci promise obbedienza a Papa Onorio III ed ai Successori di Lui canonicamente entranti, ma di più volle ed impose che l'Ordine suo fosse come un docile strumento nelle mani della Chiesa, che pensasse, sentisse e volesse in tutto colla medesima e che in ogni cosa umilmente e fedelmente obbedisse e servisse alla Chiesa Romana, Madre e Giudice di tutte l'altre Chiese.

Profondamente convinti della sapienza celeste ed ispirata del Serafino d'Assisi, fedeli ai comandi del proprio Fondatore, come figli legittimi di un tanto Padre, i Frati Minori con animo umile, con cuore docile, con ardentissimo affetto di amore accolsero e, fomentandolo, gelosamente custodirono, quale preziosa eredità, lo spirito di sottomissione e di obbedienza alla Cattedra di Pietro. Spirito, che lungi dal venir meno col volgere dei tempi, talmente si radicò e si accrebbe nei loro petti, da formare come il distintivo ed il carattere proprio, nonchè una delle glorie più fulgide della grande famiglia francescana, la quale, come bellamente ed in termini scultori si espresse il sapientissimo Leone XIII, sempre fiorente a guisa di albero rigoglioso e verdeggiante, nell'Ordine di noi Minori Francescani Cappuccini mostra una sua parte eletta, uno dei suoi rami maestri pieno di vita veramente ed essenzialmente serafica: *Quam mira fecunditas magni Ordinis Franciscani, unde tamquam ramus ex arbore generosa et nobili sodalitas Fratrum Capulatorum prodivit*<sup>1</sup>. Quest'Ordine, il quale, come affermò in un documento solenne il sullodato Pontefice<sup>2</sup>, ebbe sempre in mira di mantenere vivo lo spirito e la più pura ed

<sup>1</sup> *Alloc. ad Patres Capitulares* die 11 Maii 1884 (Vide *Analecta Ordinis*, vol. I, pag. 17).

<sup>2</sup> *At vero summam rerum inopiam, quam Vir sanctissimus in omni vita sua adamavit unice, ex alumnis eius optavere nonnulli simillimam... similiter rigidam innocen-*

alta idealità francescana seguendo più da vicino il Patriarca dei poveri con viverne la vita umile, mortificata e penitente; quest'Ordine fu che indusse i Padri del Concilio di Trento a mantener sempre nella Chiesa l'osservanza, anche in comune, del consiglio evangelico della povertà, conservando così la base fondamentale dell'Ordine Minoritico <sup>1</sup>. Quest'Ordine, dissi, che è vigoroso rampollo del grande albero francescano, ricco di fiori eletti, di frutti dolcissimi olezzanti della più pura fragranza serafica per essere altresì emanazione diretta, sorgente sempre viva, continuazione e conservazione inalterata dello spirito genuino di S. Francesco, non è da meravigliarsi che non sia stato altresì a nessuno secondo nella soggezione ed obbedienza al Sommo Pontefice ed alla Chiesa Romana; obbedienza, che ne è il suo più puro vanto e ne forma la sua caratteristica. *Unusquisque e Religiosis Ordinibus, sicut et suum proprium characterem, ita et suam specialem gratiam habet. Gratia vestra, Filii, specialis fuit plenissima in S. Sedem et Romanam Ecclesiam fidelitas. Haec vestra gratia, vestra gloria, vestrumque meritum videlicet quod Romani Pontifices vos semper habuere devotissimos filios et fidelissimos operarios. Porro sicut in praeterito, ita et in praesenti et in futuro eritis* <sup>2</sup>.

E di ciò n' è prova e conferma non dubbia, fra tante altre, la presente revisione delle nostre Costituzioni, compilate secondo le norme perfette del vivere dei primitivi compagni del Padre S. Francesco, redatte da Religiosi eminenti per sapienza e santità, ripiene di uno spirito tutto serafico, di una unzione divina, ispirate alle più antiche tradizioni, attinte alle primissime e purissime fonti francescane. Tali Costituzioni dagli stessi primordi e specialmente dall'ultima loro revisione ed approvazione, fino ad oggi regolarono sempre sapientemente l'Ordine nostro, formando quei grandi caratteri miti, umili; quegli uomini celebri in ogni genere di virtù, tanto benemeriti della Chiesa e della Società, quei Beati e Santi i quali costituiscono il nostro lustro e decoro, onore e vanto, la nostra gloria grandissima. Furono le suddette Costituzioni che, mantenendo nei nostri antichi Padri e fratelli e tramandando fino

*tiam, altis magnificasque virtutes quibus ille ad miraculum eluxerat, alii quidem imitari animose ac severe... velle. Ex his... Capulorum coalitâ Familiâ (Leo XIII, Felicitate quadam, die 4 Oct. 1897, De Unitate Ord. FF. Min. instauranda).*

<sup>1</sup> P. Thomas a Tipherno, Vic. Gen. Ordinis... *Cum inter Concilii Patres, de bonis immobilibus omnibus Religiosorum Ordinibus concedendis agi intelligeret; protinus in Concilio surgens, quorumcumque tam mobilium quam immobilium bonorum possessioni aperte renuncians, S. Francisci Regulam, quae bonorum omnium possessionem prohibet, se cum toto Ordine pure et secundum Regulam ac B. Francisci mentem observare velle publica protestatione declarat. Hac Thomae protestatione permotus Generalis Min. Observantium Minister, is quoque bonis immobilibus sui Ordinis nomine renunciat. Atque ex eo factum est ut in Sess. XXV eiusdem Concilii quae sequenti anno 1563 celebrata fuit uterque et Capuccinorum et Observantium Ordo a bonorum immobilium possessione pulsus fuerit...* (Boverius, *Annales Min. Capucin.*, tom. I, ad Ann. 1562). Questo fatto dà la spiegazione della disposizione letterale delle parole del Canone Tridentino: *Exceptis domibus Fratrum S. Francisci Capuccinorum et eorum qui Minorum de Observantia vocantur* (Sess. XXV, cap. III, *De Reform. Regul.*).

<sup>2</sup> Leo XIII, *Alloc. (Analecta Ordinis, Decemb. 1884, vol. I, pag. 53).*

a noi vivo lo spirito del Serafico Padre, ci meritavano per questo una protezione speciale del Cielo, la benedizione di Dio, ci guadagnarono la stima, ci conciliarono l'affetto di ogni classe di persone, la benevolenza e la venerazione dei popoli, la fiducia e l'ammirazione degli scienziati e dei grandi, i più alti encomi dei Pontefici, i quali in conformità della natura delle cose e della stessa verità storica riconobbero sempre, come più volte dichiararono giuridicamente, l'Ordine nostro legittima discendenza Minoritica <sup>1</sup>; e perciò realmente unito nella intimità più profonda, più stretta e vitale di pensieri, di sentimenti e di opere al Patriarca dei poveri, seguace vero e fedele della vita francescana sette volte secolare, e meritamente in possesso legittimo del dritto della propria esistenza giuridica davanti alla Chiesa ed alla Storia: *Legitimum disciplinae suae ius, ut possident, ita possideant in posterum* <sup>2</sup>.

Tutto questo contribuì potentemente a rendere le Costituzioni sacre per ognuno, le quali divennero sempre più venerande, quando anche avanti l'approvazione autentica di Urbano VIII, si meritavano un encomio singolarissimo da S. Pio V, il quale, dopo di averle lette, pronunziò questa sentenza memoranda: *En Constitutiones a Spiritu Sancto dictatas, quas si quis observaverit, inter Sanctos referri potest* <sup>3</sup>.

E per quanto i tempi mutati, le condizioni ed esigenze variate, la disciplina cangiata in vari punti, le successive decisioni delle S. Congregazioni, i Decreti emanati dai Sommi Pontefici facessero sentire il bisogno di inserire tutto questo nel corpo della nostra legislazione, pure l'Ordine sempre provò come una ripugnanza istintiva a toccare le Costituzioni ritenute intangibili e sacre. Senonchè le trepidazioni dell'Ordine cessarono in un subito quando Voi, Beatissimo Padre, Vi degnaste di manifestare i vostri sovrani voleri <sup>4</sup>, comandandone la revisione ed insieme pienamente assicurando che esse dovevano rimanere inalterate nello spirito, intatte in quanto alla sostanza ed alla forma. E fu giorno di gioia, quando Sua Eminenza il Card. Agliardi, Protettore dell'Ordine, nel comunicarci a nome di Vostra Santità alcune istruzioni e norme per la revisione delle Costituzioni, ci partecipò questa notizia consolantissima <sup>5</sup>.

<sup>1</sup> *Nos... matura deliberatione habita, hac nostra perpetuo valitura Constitutione, Auctoritate Apostolica declaramus, Fratres Capuccinos esse vere Fratres Minores ac etiam... Filios Sancti Francisci* (Paulus V, Litt. Ecclesiae, die 15 Oct. 1608). — Un Cardinale nostro eruditissimo delle cose dell'Ordine con frase incisiva e storicamente vera soleva dire: *Franciscanus mihi nomen est, Capuccinus vero cognomen*.

<sup>2</sup> Leo XIII, Const. Apost. *Felicitate quadam*,

<sup>3</sup> Boverius, *Annales Min. Capucin.* ad Ann. 1529, 14.

<sup>4</sup> *Revisio Constitutionum Ordinis omnino facienda est in praesenti Capitulo, vel auctoritate eiusdem Capituli: neque amplius disputandum erit « an revisio peragenda sit », sed « quomodo peragenda » et praesertim quatenam supprimenda, modificanda, addenda* (Normae regiminis servandae, 15 Maii 1908. — *Analecta Ordinis*, vol. XXIV, p. 170).

<sup>5</sup> *In audientia die 21 Maii 1908. De mandato SS<sup>mi</sup> Domini nostri Pii Papae X, qui insuper de specialissima benignitate approbationem novae editionis Constitutionum Ordinis Sibi reservare dignatus est. — A. Cardinalis Agliardi, Ordinis Capuccinorum Protector* (*Analecta Ordinis*, Mense Aprili 1909, vol. XXV, pag. 113).

Ma questa gioia divenne immensamente maggiore e brillò sulla fronte di ognuno il 24 Maggio del 1908 nell'Udienza accordata ai Padri Capitolari, i quali ebbero il sommo contento di sentire la conferma di ciò dalle labbra auguste della Santità Vostra. Onde grati e riconoscenti a Voi, deposto ogni timore, ubbidienti ai vostri desideri, divenuti come un solo uomo, di un cuore e di un'anima sola, i Padri Capitolari di comune consenso scelsero e formarono una Commissione composta di sei Padri, i quali insieme col Ministro e Definitorio Generale dovessero in nome e coll'autorità del Capitolo, curare la revisione delle Costituzioni da presentarsi poi alla Santità Vostra per l'approvazione.

Ed ora, o Beatissimo Padre, che il lavoro è terminato, lo umilio ai Piedi di V. S. affinchè Vi degniate di rimirarlo con occhio benigno e dare ad esso in nome e coll'autorità di Dio spirito e vita.

La Commissione, Beatissimo Padre, accogliendo i voti dei Capitolari, ispirandosi alle tradizioni e ai desideri dell'Ordine, seguendo le norme tracciate dalla S. Sede coll'esaminare attentamente, diligentemente e con tutta la ponderazione: *quaenam supprimenda, modificanda, addenda*, ha rivisto, conservandolo, il primitivo ed autentico testo italiano, al quale unisce una versione latina fedelissima che desidera ugualmente autentica.

Le Costituzioni che presento a Vostra Santità, in quanto allo spirito, alla sostanza, alla forma, ed anche quasi alla lettera sono le medesime che già furono approvate da Urbano VIII: e solamente sono corrette in ciò che non era più conforme alle mutate condizioni dei tempi, alla disciplina attuale della Chiesa, alla quale le abbiamo conformate.

E però, la Commissione, fedele al suo mandato di continuare senza la minima interruzione, di conservare senza alcuna alterazione, insieme alle più antiche e venerande tradizioni, le norme di una vita vissuta nell'Ordine Franciscano per lo spazio di sette secoli, nel consegnare ai viventi le Costituzioni rivedute da Lei, e nel tramandarle ai posteri come a giusti eredi, le raccomanda a tutti come la cosa sua più cara. E ciò tanto più in quanto può a buon dritto affermare con S. Girolamo: *Non ita cūdimus nova ut destruamus vetera, sed ut statuamus*, ed assicurare ognuno con tutta verità di aver in qualche punto mutata la veste, ma non il pensiero, cangiata la forma esterna, ma non la sostanza, cambiata la parola, ma non lo spirito, che qui rimane in tutta la sua purezza quale il Serafico Padre lo comunicò ai suoi primi e beati compagni.

Tanto vero, che per conservare alle medesime l'identica impronta e la loro originale fisionomia, la Commissione ha giudicato opportuno aggiungere due istruzioni non facili ad essere inserite nel testo: l'una sopra alcune pratiche di pietà; l'altra sopra le debite cautele da usarsi necessariamente per potere servirsi con sicura coscienza di alcune facoltà speciali, che, attese le circostanze particolari dei tempi e dei luoghi ed in caso di vero bisogno, si concedono temporaneamente ai Superiori dalla Santa Sede. E perchè nulla mancasse al compimento delle Costituzioni, abbiamo unito un'appendice riguardante le esenzioni ed i privilegi che si accordano dalle nostre antiche costumanze ai Superiori

maggiori ed ai Religiosi benemeriti, aggiuntavi inoltre una norma per regolare le precedenza in tutto l'Ordine.

La fausta ricorrenza del settimo Centenario della fondazione dell'Ordine Francescano e la grande festa che per questo si sta preparando dall'intera Famiglia Minoritica, ci fanno concepire le più dolci speranze col porgerci la certezza che queste nostre Costituzioni, nuovamente approvate, segneranno un rafforzamento dell'anello di unione che, per una linea diretta <sup>1</sup> e non mai interrotta per il corso di sette secoli, ci riporta e riunisce all'origine primitiva dell'Ordine Serafico. E così stabiliti maggiormente nell'obbedienza al Vicario di Gesù Cristo e saldi sempre più nella sottomissione alla Chiesa Romana, colla osservanza delle presenti Costituzioni sentiremo raddoppiarsi in noi lo spirito serafico, rinvigorirsi le energie tutte di figli di S. Francesco, e si penserà, si vorrà, si amerà e vivrà come si addice a chi nel Poverello di Assisi possiede, riconosce, saluta, onora, ama e venera il proprio Padre.

Accogliete pertanto, Beatissimo Padre, amorosamente fra le vostre auguste mani queste nostre Costituzioni, e con quell'accento divino che risuona sempre in Voi, con quelle parole di vita eterna, che Gesù Cristo ha depositate sulle vostre labbra, coll'oracolo infallibile del supremo vostro magistero, date ad esse valore, forza e virtù: ed infondendo nelle medesime luce e calore, spirito e vita, fate che siano all'Ordine guida certa, norma sicura per proseguire a camminare per la via regia a noi tracciata dal Serafico Padre: a procedere sempre avanti nell'acquisto delle virtù, nella via della perfezione; a compiere opere di santità per la gloria di Dio, ad onore della Vergine Immacolata, nostra Patrona dolcissima, in servizio e bene della Chiesa, in vantaggio della Società, per la salvezza eterna di noi suoi figli.

Con questi voti ardentissimi del mio cuore, mi prostro al bacio del S. Piede, ed implorando per me e per tutto l'Ordine la Benedizione, pieno di venerazione profonda mi onoro dichiararmi

Della Santità Vostra

Roma, dalla nostra Curia Generalizia 11 Aprile del 1909 (Solennità della Resurrezione di N. S. Gesù Cristo).

Obbmo, umillmo e devmo figlio

Fr. PACIFICO DA SEGGIANO,

*Predicatore Apostolico*

*e Min. Gen. dei FF. MM., Cappuccini.*

<sup>1</sup> *Nos... considerantes Fratrum Capuccinorum originem, seu principium illorum, esse realiter et cum effectu computandum a tempore primaevae et originalis institutionis Regulae Seraphicae, cuius observantiam ipsi Fratres Capuccini semper sine aliqua interruptione continuarunt... Hac nostra perpetuo valitura Constitutione, Fratres Capuccinos praefatos fuisse et esse ex vera et nunquam interrupta linea, ac veros et indubitatos Fratres Ordinis S. Francisci et illius Regulae observatores, subque ipsius Beati Francisci Regula militasse, et ad praesens quoque militare... declaramus (Urbanus VIII, Litt. Salvatoris, 28 Iunii 1627. — Bull. Rom. XIII, 562. — Idem Clem. XII, Litt. Ea quae, 14 Maii 1735. — Bull. Rom. XXIV, 42).*





# LETTERA APOSTOLICA

## DI S. S. PIO X

### CHE CONFERMA LE COSTITUZIONI

---

PIUS PP. X.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Vicarium Pastoris aeterni munus, divinae Providentiae nutu, quamquam nullo Nostro merito, gerentes, probe intelligimus Nostrum esse, cum dominicum gregem universum diligenter veritatis gratiaeque nutrire pabulo, tum praecipuo fovere studio eam gregis electam partem, quae in Religiosorum Ordinibus consistit. Iamvero, ut decessoris Nostri Gregorii XVI verbis utamur, « ex multis religiosis familiis, « quae paterni Nostri animi merentur curam, inclytus profecto Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum Ordo « postulat atque efflagitat, ut in illius commodum procurandum ac splendorem tuendum omnem Nostram operam « conferamus; ex quo quam plurimi semper prodire viri « doctrina, religione, pietate, sanctitate, litteris vel maxime « praestantes, et de Catholica Ecclesia, deque hac Apostolica « Sede tot sane nominibus optime meriti »<sup>1</sup>. Equidem hunc Ordinem, ut alius Decessor illustris ait, « dum in minoribus « essemus, ea qua par erat veneratione prosequeremur; in « hac vero sacrosancti Apostolatus specula constituti, maioribus Apostolicae Nostrae charitatis benignitatisque testimoniis complecti gestimus, considerantes maxime quanta « et quam luculenta christianae pietatis et perfectionis « exempla, cum sacrarum doctrinarum splendore atque

<sup>1</sup> Litt. *In sublimi*, 16 Mart. 1838.

« aeterna animarum salute coniuncta ab initio in Catholica  
« Ecclesia ita in dies proferant religiosissimi illius Ordinis  
« alumni, ut nihil Orthodoxos A catholicosque vicissim vehe-  
« mentius perstringat et ad sanio rem mentem reducat, quam  
« celeberrimi Instituti inita cum austerioris vitae sancti-  
« monia ratio, et christianarum virtutum semita, prius per  
« eosdem alumnos quam diutissime trita, deinde aliis exem-  
« plo et verbo indicata »<sup>1</sup>. — Huius benevolentiae charita-  
tisque Nostrae erga Franciscas Capulatos profitendae datur  
nunc Nobis libentibus occasio, cum Constitutiones Ordinis,  
iussu Nostro in generalibus comitiis accurate recognitas  
easque novis Ecclesiae legibus institutisque atque his tem-  
poribus congruenter emendatas dilectus filius, Pacificus a  
Seiano, Minister generalis, Nobis exhibuit. Qua quidem in  
re id servari iussimus, quod Leo XIII fel. rec. edixerat: « Illud  
« est munus pietatis huius maternas (Ecclesiae) maxime pro-  
« prium, accommodare sapienter leges, quoad fieri potest, ad  
« tempora, ad mores, et in praecipiendo exigendoque summa  
« semper aequitate uti. Atque huiusmodi consuetudine cha-  
« ritatis simul et sapientiae efficitur, ut immutabilitatem  
« doctrinae absolutam et sempiternam cum prudenti disci-  
« plinae varietate Ecclesia coniungat »<sup>2</sup>. Confecto igitur quod  
dilectis filiis mandavimus negotio, Nos et gaudemus Nobis  
et praeclaro Capulatorum Ordini gratulamur vehementer;  
praesertim quia hoc opere videmus opportune cautum, ut  
Assisiensis Patriarchae spiritum Sodales integram custo-  
diant, maximeque ad *rigidam innocentiam, altas magnificasque*  
*virtutes quibus ille ad miraculum eluxerat*<sup>3</sup>, animose ac severe  
imitandas excitentur: quae quidem huius Franciscani Insti-  
tuti propria quaedam est et peculiaris laus. Ita Fratres Capu-  
latos non uno successionis iure legitimos S. Francisci heredes  
et filios, veros Fratres Franciscas, proprii nominis Fratres  
Minores dicimus et habemus et ab omnibus haberi volumus,

<sup>1</sup> Benedict. XIV, litt. *Inclytum*, 2 Mart. 1743.

<sup>2</sup> Constit. *Misericors Dei Filius*.

<sup>3</sup> Constit. *Felicitate quadam*.

quales semper Romani Pontifices ipsos habuerunt. Neque enim quisquam in dubium vocaverit, Capulatorum Familiam usque ab initio fuisse et esse Fratrum Minorum Ordinem eodem prorsus iure ac geminas alias Franciscalium Familias; ipsiusque caput, non secus ac ceteros Fratrum Minorum summos antistites, vere dici et esse generalem Ministrum, eundemque pro suis fratribus successorem S. Francisci legitimum: quandoquidem constat huius Familiae propaginem cum stirpe Seraphici Patris aptam omni tempore connexionemque fuisse. Ergo, quod Urbanus VIII affirmavit Minores Capulatos « *ex vera et numquam intermissa S. Francisci « linea originem trahentes, semper sine aliqua interruptione « Seraphicae Regulae continuasse observantiam* »<sup>1</sup>, hoc sane de iis praedicari hodieque debet. Quare legitimum eorum Instituti disciplinaeque ius libenter Nos agnoscimus et ratum habemus. Optabile vero est, ut quam diximus esse propriam ipsorum notam, imitationem scilicet severiorem quamdam Francisci Patris, eam perpetuo incorruptam retineant; proptereaque perseverent, cum summa erga Apostolicam hanc Sedem obedientia et fide, summum evangelicae paupertatis ac perfectionis cultum studiumque coniungere. Huc admodum spectare Constitutiones rite recognitas et emendatas Ordinis cernimus; quarum quidem approbationem Nobismet ipsis reservavimus. Itaque nonnullis Venerabilibus Fratribus Nostris, S. R. E. Cardinalibus in consilium adhibitis, Nos, motu proprio et certa scientia, de Apostolicae potestatis plenitudine, harum vi litterarum, Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum Constitutiones tum latino tum italico sermone perscriptas cum omnibus et singulis quae continent, in perpetuum approbamus et confirmamus, approbatasque et confirmatas declaramus, praecipientes universis et singulis ex ea Familia Fratribus, ut easdem habeant tamquam propria Statuta, quibus in omnibus rebus obtemperare debeant. — Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis habentur

<sup>1</sup> Litt. *Salvatoris*, 28 Iun. 1627.

nullo unquam tempore de subreptionis, aut obreptionis, sive intentionis Nostrae vitio, aliove quovis defectu notari vel impugnari posse; sed semper validas et in suo robore fore et esse, atque ab omnibus cuiusvis gradus et praeeminentiae inviolabiliter in iudicio et extra observari debere, decernimus; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate vel praetextu, scienter vel ignoranter contigerit attentari, declarantes: contrariis non obstantibus quibuscumque etiam speciali mentione dignis; quibus omnibus ex plenitudine potestatis, certa scientia et motu proprio quoad praemissa expresse derogamus et derogatum esse declaramus, mandantes praesertim, ut ea quae de electionibus in his Constitutionibus capite octavo sancita sunt, inviolate serventur in omnibus Ordinis Provinciis, sublatis quibuscumque privilegiis, sive personis sive Provinciis hac super re ab Apostolica Sede concessis.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris die VIII Septembris MCMIX, in festo Nativitatis Deiparae, Pontificatus Nostri anno septimo.

PIUS PP. X.

---

# COSTITUZIONI

DEI

## FRATI MINORI CAPPUCCINI

---

### PROLOGO.

Acciocchè l'Ordine nostro, come vigna dell'altissimo Figliuolo di Dio, meglio si conservasse nella spirituale osservanza dell'evangelica e serafica Regola, parve al nostro Capitolo Generale, celebrato in Roma nel Luogo nostro di santa Eufemia, l'anno del Signore 1536 d'ordinare alcuni Statuti, i quali servissero per siepe di esso Ordine, coi quali si potesse difendere da tutti i nemici del vivo spirito del nostro Signor Gesù Cristo, e mantenersi lontano da tutte le rilassazioni contrarie al ferventissimo zelo del nostro Padre S. Francesco.

Ma, perchè nel sacro Concilio di Trento e da' Sommi Pontefici erano stati fatti alcuni Decreti, i quali era necessario d'inserire in queste nostre Ordinazioni, parve al P. Generale ed ai Padri Definitori, col consenso di tutto il Capitolo Generale, celebrato in Roma nel Luogo nostro di S. Bonaventura l'anno 1575, fare di nuovo stampare quei medesimi Statuti con quelle aggiunte, che i predetti Decreti ricercavano. E per l'istessa ragione, cioè per inserirvi alcuni altri Decreti di nuovo fatti, è parso al Capitolo Generale, celebrato nell'istesso Luogo, l'anno 1608, farli ristampare. E perchè da N. S. Papa Urbano VIII sono stati approvati e confermati i predetti Statuti con alcuni altri, fatti ne' Capitoli Generali celebrati in Roma negli anni 1625, 1633 e 1637 per Breve che incomincia *Sacrosanctum Apostolatus officium*; e dovendosi inserire fra gli altri ne' propri luoghi con alcuni Decreti pontifici, si è giudicato spedito nel Capitolo Generale, congregato in Roma nel Luogo nostro dell'Immacolata Concezione l'anno 1643, ordinare che di nuovo si ristampino.

Finalmente, essendo state da quel tempo molte cose nei Capitoli Generali modificate ed aggiunte, altre dai Sommi Pontefici e dalle Sacre Congregazioni stabilite od abrogate, e molte specialmente da Pio IX e Leone XIII di f. m. rinnovate; ed ora essendo piaciuto a S. Santità Papa Pio X felicemente regnante, di comandare la revisione delle Costituzioni ai Vocali del Capitolo Generale tenuto in Roma nel Convento dell'Immacolata Concezione il giorno 18 Maggio 1908, questo per mezzo di apposita Commissione a tal fine eletta, avendole diligentemente rivedute, corrette ed accresciute secondo la volontà e l'istruzioni del medesimo Sommo Pontefice, a Lui le umiliò per l'approvazione e conferma prima di darle alle stampe: le quali furono approvate e sono le seguenti.

---

NEL NOME DEL NOSTRO SIGNORE

# GESÙ CRISTO

INCOMINCIANO

LE COSTITUZIONI DE' FRATI MINORI CAPPUCINI

DI S. FRANCESCO

---

## CAPITOLO I.

1. Con ciò sia che l'evangelica dottrina, tutta pura, sommamente perfetta e divina, a noi dal cielo portata dal dolcissimo Figliuolo di Dio, e da Lui medesimo con opere e con parole predicata, sicuramente ci mostri e c'insegni la diritta via per camminare a Dio e giungere alla più alta perfezione religiosa; onde il Serafico Padre S. Francesco nel principio e nel fine della sua Regola fa espressa menzione dell'osservanza dell'Evangelio, e nel suo Testamento disse essergli stato rivelato che dovesse vivere secondo la forma di quello: pertanto si esortano i Frati ad averlo sempre avanti gli occhi della mente, e ad esempio della vergine e martire Santa Cecilia <sup>1</sup> portarlo nel seno del cuor loro. E si ordina, che ogni mattina, salvo il venerdì, in ogni luogo si legga alla mensa una lezione del sacro Evangelio.

2. Ed essendo la Regola del Padre S. Francesco come puro specchio, nel quale riluce l'evangelica per-

<sup>1</sup> *Offic. Ecclesiast.*, 22 Nov.

fezione, si ordina, che ogni venerdì in ciascun luogo si legga distintamente, con debita riverenza e divozione, insieme al Testamento di esso beato Padre; acciocchè impressa nelle menti nostre meglio si possa osservare. Ma negli altri giorni, dopo la lezione dell' Evangelio, si legga, mentre si mangia, qualche altro divoto libro; e la sera in luogo dell' Evangelio, per la prima lezione si legga qualche altro libro della Sacra Scrittura, acciocchè non solo il corpo, ma molto più lo spirito si pasca e più si ecciti a seguire Cristo crocifisso.

3. E perchè fu non solo volontà del Padre S. Francesco, ma ancora di Cristo nostro Redentore, che la Regola si osservasse semplicemente a lettera, e senza chiosa, siccome l'osservarono già quei primi nostri serafici Padri; però, essendo la Regola nostra osservabile e chiara, acciocchè più puramente si osservi, ora di nuovo e per sempre nell'avvenire, rinunciamo a tutti i privilegi e chiose che la rilassano e tolgono dalla pura osservanza sua, e la ritirano dalla pietosa, giusta e santa mente di Cristo Signor nostro, il quale parlava in S. Francesco; solo accettando per singolare, vivo ed autentico commento di essa le dichiarazioni de' Sommi Pontefici, e specialmente di Nicolò III e di Clemente V di santa memoria, e la santissima vita, dottrina ed esempi di esso nostro Serafico Padre. Con questo però non intendiamo rigettare le interpretazioni ed esposizioni di quegli autori, i quali, giustamente stimati ed approvati, allo zelo illuminato per la regolare osservanza uniscono profondità e sicurezza di dottrina.

4. Ed acciocchè come veri e legittimi figliuoli di Gesù Cristo nostro Padre e Signore, di nuovo partoriti da Lui in S. Francesco, siamo abbondantemente



partecipi della sua eredità; si ordina, che da tutti si osservi nella forma voluta dalla S. Sede il Testamento di esso beatissimo Padre, da lui ordinato quando, vicino alla beata morte, delle sacre Stimate ornato, pieno di fervore e di Spirito Santo, sommamente desiderava la salute nostra; e questo, dopo i decreti e le dichiarazioni pontificie, accettiamo per chiosa ed esposizione principale della Regola nostra, siccome da esso nostro Padre a questo fine fu scritto, ed acciocchè la promessa Regola meglio e più cattolicamente si osservasse.

5. E perchè intanto siamo figliuoli del Serafico Padre, in quanto imitiamo la vita e dottrina sua: siccome il nostro Salvatore disse agli Ebrei: *Se siete figliuoli di Abramo, fate l'opere di Abramo*<sup>1</sup>; però si esortano i Frati, che ciascuno si sforzi di imitare questo nostro buon Padre, dato a noi per guida, norma ed esempio non solo nella Regola e Testamento, ma ancora in tutte le sue infocate parole ed opere sante; però si legga spesso la vita sua e quella de' suoi beati Compagni.

6. E giacchè il nostro santo Padre, tutto assorto nella contemplazione del Sommo Bene ed infiammato del divino amore, in ogni creatura contemplava Iddio, specialmente nell'uomo e molto più nel Cristiano, ma singolarmente nel Sacerdote, e sopra tutti nel Sommo Pontefice, volle, secondo l'apostolica dottrina<sup>2</sup>, che i suoi Frati per amore di Colui che per noi si abbassò tanto, fossero soggetti a sua Divina Maestà in ogni umana creatura: però, per conformarci all'umilissimo Crocifisso Signor nostro, il quale venne a servirci fatto

<sup>1</sup> Ioann., VIII, 39.

<sup>2</sup> I Petr., II, 13.

obbediente fino all'aspra morte della Croce <sup>1</sup>; e per fare la volontà del nostro Padre, il quale a questo fine ci chiamò Frati Minori, acciocchè non solamente col cuore ci riputassimo a tutti inferiori, ma invitati nella militante Chiesa alle nozze del santissimo Sposo, Gesù Cristo, cercassimo di stare nell'ultimo luogo <sup>2</sup>; esortiamo tutti i Frati, che obbediscano con ogni umiltà e soggezione al Sommo Pontefice, supremo Padre di tutti i cristiani, alle SS. Romane Congregazioni, ai Superiori nostri; e portino debita riverenza a tutti i cattolici Prelati e Sacerdoti: anzi ad ognuno che legittimamente ci dimostri la via di Dio. E peusino i Frati, che quanto più la nostra obbedienza, per amore del Signor nostro Gesù Cristo, sarà umile e pronta, tanto più sarà gloriosa e a Dio più grata.

## CAPITOLO II.

7. Desiderando che l'Ordine nostro cresca più in virtù, perfezione e spirito che in moltitudine, sapendo che, come dice la Verità infallibile, molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti <sup>3</sup>; e che (siccome predisse il Serafico Padre vicino a morte) niuna cosa è per nuocere tanto alla pura osservanza della Regola, quanto la moltitudine de' Frati inutili e sensuali: s'ordina che, venendo alcuni per essere ricevuti, i Padri Ministri Provinciali diligentemente s'informino della natura, qualità e costumi loro <sup>4</sup>; ed in conformità de' sacri Canon,

<sup>1</sup> *Philipp.*, II, 8.

<sup>2</sup> *Luc.*, XIV, 10.

<sup>3</sup> *Matth.*, XX, 16.

<sup>4</sup> *Nicol.* III, *Excit.*, paragr. *Verum.*

delle Costituzioni apostoliche e dei Decreti pontifici<sup>1</sup>, si assicurino che abbiano le seguenti condizioni, cioè:

1<sup>a</sup> Che non siano in verun modo sospetti nella fede: ma perfettamente cattolici, e credano fermamente tutto quello che crede e tiene la santa Romana Chiesa, e rifuggano da ogni errore e malsana novità.

2<sup>a</sup> Che abbiano ricevuto il sacramento della Confermazione.

3<sup>a</sup> Che sieno sani di mente e di corpo e di fervente volontà, affinchè possano resistere all'osservanza ed ai rigori della nostra vita; e si comprenda che vengono con pura e sola intenzione di servire a Dio.

4<sup>a</sup> Che sieno di buona fama: ma gl'infami non siano ricevuti.

5<sup>a</sup> Chi avrà padre o madre talmente poveri, che senza lui non possano vivere, non sia ricevuto.

6<sup>a</sup> Chi sarà unito in matrimonio non sia ricevuto; ma se per qualche caso rarissimo e straordinario si credesse opportuno fare eccezione, si ricorra al Definitorio Generale e si osservino le leggi della Chiesa e la Regola.

7<sup>a</sup> Chi sarà stato nostro novizio, o dimesso dall'Ordine nostro, ovvero dai Seminari od altri Collegi ecclesiastici, non sia ricevuto in modo alcuno, senza un permesso speciale della Santa Sede.

8<sup>a</sup> Chi sarà stato dimesso, espulso, od avrà apostatato da qualsivoglia Ordine o Congregazione, come chi sarà stato dispensato dai voti, non sia ricevuto.

9<sup>a</sup> Chi sarà infetto di mal caduco, o d'altra infermità contagiosa, ovvero incurabile, non sia ricevuto;

<sup>1</sup> Clem. VIII, *Cum ad regularem*, 19 Mart. 1603; Pius IX, *Romani Pontifices*, 25 Ian. 1848; S. Congr. super statu Regul., 25 Ian. 1848, 12 Apr. 1851, 26 Ian. 1852.

e se alcun tale sarà ricevuto, perchè interrogato non volle manifestarla, si dichiara che la Religione non vuole esser obbligata a tenerlo e si riserva tutti i suoi diritti secondo i canoni:

10<sup>a</sup> Non sia ricevuto tra i chierici alcuno, se prima non avrà raggiunta l'età di 15 anni finiti ed inoltre non avrà compiuto tutto il corso ginnasiale. Ma in casi speciali e per giusti e gravi motivi si potrà ammettere al noviziato anche dopo il quarto anno di Ginnasio, coll'obbligo però di compiere gli studi ginnasiali o delle umane lettere dopo il Noviziato, e purchè prima sia stato esaminato ed approvato intorno alle dette umane lettere e specialmente intorno alla lingua patria e latina, e di più dia fondata speranza di buona riuscita negli studi <sup>1</sup>. Nè tra i laici sia ricevuto chi non è sufficientemente istruito nella dottrina cristiana <sup>2</sup>, atto ai lavori manuali, e non ha raggiunta l'età di 20 anni compiti. Ma in caso di necessità potrà essere ricevuto come terziario od oblato purchè abbia 18 anni <sup>3</sup>, avvertendo però che non potrà essere ammesso al noviziato, se non quando avrà raggiunta l'età canonica, come gli altri. Nè ordinariamente sia ricevuto alcuno che passi i trentacinque anni, eccetto se da tale recezione non risultasse grande edificazione nel popolo.

8. E se alcuno de' Padri Ministri Provinciali riceverà scientemente all'abito qualche candidato contro le Costituzioni apostoliche e i Decreti pontifici, s'intende incorso nelle pene in essi assegnate, e sia inoltre gravemente corretto dal Padre Ministro Generale.

<sup>1</sup> Conc. Trid., Sess. XXIII, *De Reformat.*, c. 11..

<sup>2</sup> Clem. VIII, *Cum ad regularem*, 19 Mart. 1603.

<sup>3</sup> Pius X, *Rescriptum* 17 Febr. 1909.

9. Si determina ancora che quelli che saranno ricevuti a questa vita, prima che si vestano, si sperimentino per alquanti giorni in tutte quelle cose che da' Frati si osservano; acciocchè si veda il loro buon desiderio, ed essi un tanto negozio abbraccino con maggior lume, maturità e deliberazione, il che s'intende anco de' Religiosi che con licenza apostolica saranno accettati nell'Ordine nostro.

10. E perchè in varie Provincie i giovani che aspirano alla nostra vita non hanno sempre la preparazione letteraria conveniente allo stato clericale; si determina che ove non ostino ragioni in contrario da giudicarsi dal Ministro Generale e suo Definitorio, a norma della concessione apostolica, si abbiano, ed ove sono, si conservino i Collegi Serafici, nei quali insieme alla educazione religiosa e civile s'impartisca ai giovani, prima di vestirli dell'abito nostro, l'insegnamento delle umane lettere specialmente della lingua patria e latina voluto dalle presenti Costituzioni.

11. E perchè Cristo, sapientissimo Maestro, rispondendo a quel giovane, il quale desiderava di salvarsi più sicuramente ed aspirava ad una maggiore e più sublime perfezione, gli disse che se voleva essere perfetto in prima vendesse tutto quello che aveva, lo desse a' poveri e poi lo seguisse<sup>1</sup>; cosa che l'imitatore suo Francesco non solo osservò ed insegnò con l'esempio in sè ed in quelli che riceveva, ma anco l'impone nella Regola; però per conformarsi al Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo ed alla volontà del Serafico Padre, s'ordina ai Padri Ministri Provinciali, che nel ricevere i novizi, dicano loro la parola del Santo Evangelio, come comanda

<sup>1</sup> Matth., XIX, 21.

la Regola: che vadano e vendano tutte le cose loro e le diano ai poveri potendo, acciocchè con più quiete di mente e fermezza di cuore possano al perpetuo culto divino dedicarsi. E perchè le leggi della Chiesa non permettono la rinunzia totale dei propri beni fino alla professione solenne, i Ministri, secondo le leggi suddette, facciano loro intendere di lasciare e cedere immediatamente a chi loro parerà l'uso, l'usufrutto e l'amministrazione delle cose loro, conservando soltanto di quelle il radicale dominio <sup>1</sup>. E nel tempo determinato dal Concilio Tridentino faranno l'alienazione dei propri beni, colle condizioni contenute nel capo « *Nulla quoque renuntiatio* » <sup>2</sup>, cioè non prima de' due mesi precedenti la professione solenne e con licenza del Vescovo <sup>3</sup>. Con questo però non s'intende esser proibito a' novizi ed ai semplicemente professi il poter far testamento quando loro parerà, siccome è stato dichiarato più volte dalla S. Sede. E i Frati fuggendo ogni occasione d'intromettersi nella distribuzione delle robe de' novizi, se ne resteranno sinceri nella pace del Signore, senza punto impacciarsene <sup>4</sup>. E sieno avvertiti che niente possono ricevere dal novizio, o dai suoi parenti, o curatori per l'ingresso di lui alla Religione, o per la professione, nè pretendere alcuna cosa per il vitto nel tempo del noviziato: non è però proibito di esigere che il Novizio faccia le spese della vestizione.

12. Si ordina ancora che i panni de' novizi che vengono dal secolo, si conservino sino al giorno della loro

<sup>1</sup> S. Congr. super statu Regul., 12 Iul. 1858.

<sup>2</sup> Sess. XXV, *De Regul.*, c. 16.

<sup>3</sup> S. Congr. super statu Reg., 1 Aug. 1862.

<sup>4</sup> Clem. V, *Exivi*, paragr. *Ceterum*.

professione, e così anche de' Religiosi e, perseverando, quelli de' secolari si diano a' poveri, e quelli de' Religiosi ai loro Superiori.

13. Ed acciocchè non possa esserci detto quello che Cristo Santissimo disse agli Scribi e Farisei: « *Guai a voi che andate circuendo il mare e la terra per fare un proselito e poi lo fate figliuolo della geenna, di voi molto peggiore* » <sup>1</sup>, si determina: che in ogni Provincia i Novizi sieno posti in uno o due luoghi atti allo spirito, deputati a questo dal Definitorio Generale ed approvati dalla S. Sede <sup>2</sup>; e si dia loro per Maestro un Padre dell'età di trentacinque anni almeno e di Religione dieci, eletto dal Definitorio Provinciale tra i più prudenti, maturi ed istruiti nella scienza Canonico-Regolare, nella Teologia Morale, e nelle vie della perfezione secondo i veri principî della Teologia Ascetica e Mistica.

14. E se bisognasse, dallo stesso Definitorio Provinciale si assegni al Maestro per compagno, un Sacerdote solennemente professo e di provata virtù, il quale abbia compito il corso regolare degli studi e raggiunto l'età di trent'anni finiti. Nè per quanto è possibile, sia per indole dissomigliante dal Maestro; e stia a lui immediatamente soggetto in ciò che riguarda il governo del Noviziato <sup>3</sup>.

15. Ed i suddetti Maestri abbiano diligente cura d'insegnar ai Novizi non solo le cerimonie religiose e le leggi della civiltà ed urbanità, ma anche e principalmente le cose dello spirito necessarissime per imitare veramente Cristo, nostra luce, via, verità e vita <sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Matth., XXIII, 15.

<sup>2</sup> Clem. VIII, *Cum ad regularem*, 19 Mart. 1603.

<sup>3</sup> Clem. VIII, *ibid.*

<sup>4</sup> Ioan., XIV, 6.

Con l'esempio e con le parole mostrino loro in che consista la vita del perfetto cristiano e vero Frate Minore, quali sono le obbligazioni dello stato religioso che vogliono abbracciare; ma soprattutto facciano intendere ad essi quanto grande è la grazia della vocazione religiosa, quanto necessaria la fedele corrispondenza alla medesima; quali sono i mezzi necessari per domare e vincere le proprie passioni, acquistare le virtù e tendere alla perfezione, quale lo spirito di umiltà, di ubbidienza, di povertà, di purità angelica, di annegazione di sè stesso, di sacrificio e mortificazione di un vero Frate Minore Cappuccino degno e legittimo Figlio di S. Francesco; acciocchè con piena conoscenza, con volontà deliberata, possano eleggere di rimaner per sempre nella Casa del Signore, di portare la croce con Gesù Cristo e così assicurarsi maggiormente la salvezza eterna dell'anima. Nè manchino di tenerli occupati anche in leggere e scrivere cose spirituali, come vogliono i Decreti pontifici, e specialmente nello spiegare e far loro intendere la Regola ed il Breviario ed insegnare ai medesimi il modo di recitar l'Ufficio tanto in pubblico, che in privato.

16. Ed i Maestri abbiano piena ed assoluta potestà nel governo del Noviziato e sull'educazione dei Novizi. Appartiene però al Superiore locale l'obbligo di concedere ai Novizi quattro o più volte all'anno Confessori straordinari, ai quali i Novizi suddetti potranno liberamente andare anche in ogni altro caso particolare <sup>1</sup>. Così parimente spetta allo stesso Superiore locale il presiedere anche ai Novizi in Coro, in Chiesa nel

<sup>1</sup> Clem. VIII, ut sup.



tempo dei divini Uffici, nelle Processioni, nel Refettorio e negli altri atti comuni.

17. Il Noviziato duri un anno intero e continuo secondo le norme canoniche.

18. Nè i Novizi sieno ricevuti alla professione, se prima non sanno quello che devono promettere ed osservare: e però i Maestri usino diligenza di far loro imparare, in quell'anno che saranno Novizi, tutta la Regola, quali sieno i comandamenti di essa Regola, e quali i consigli e le ammonizioni che il Serafico Padre ci dà in quella; mostrando loro qual fosse l'intenzione di esso nostro santissimo Padre circa l'osservanza della medesima, acciocchè, finito l'anno, sappiano benissimo qual sia poi l'obbligo loro.

19. Se alcuno di qualsivoglia altra Famiglia religiosa vorrà venire all'Ordine nostro, non sia ricevuto che difficilmente e raramente e col consenso del Definitorio Generale e la licenza della S. Sede; e faccia la probazione per un anno e poi la professione semplice, ed a suo tempo la solenne come gli altri.

20. Ed acciocchè i Novizi con quiete, pace e silenzio meglio si fortifichino nello spirito, si pongano insieme col Maestro in luogo separato da quello nel quale abitano i professi, avvertendo che il dormitorio de' Novizi chierici sia separato possibilmente da quello dei laici; e niuno parli loro prolissamente, eccetto il Padre Guardiano e il loro Maestro: nè alcuno entri in cella loro, nè essi in cella altrui senza licenza speciale del Maestro.

21. Dovendo chi si consacra al Signore porgere fondata speranza di essere atto a servire Iddio, ed avere la buona testimonianza di coloro con i quali convive, si ordina, che dal Capitolo locale si faccia tre volte

all'anno, nel quarto, nell'ottavo e decimo mese di probazione la votazione per i Novizi a scrutinio segreto: e il P. Provinciale, ricevutane la relazione, rimanderà quelli che non avranno ottenuta la maggioranza delle voci: nè sia lecito senza il suo permesso licenziare alcuno, eccetto che per grave causa che non patisca dilazione. Ed esso Padre Provinciale sia bene avvertito che non può ricevere alcun Novizio alla professione di voti semplici, sotto pena di nullità, fuori del Convento di noviziato e senza il consenso della maggior parte de' Frati di quella Famiglia. E perchè questi non possono lecitamente prender parte all'ultima votazione per i Novizi, se non sieno stati quattro mesi continui o circa con esso loro nel medesimo luogo; ove accadesse mutarsi la famiglia per il Capitolo da detto luogo, si facciano pigliare le voci avanti tal mutazione.

22. E parimente i Ministri Provinciali per procedere con più sicura coscienza e solo per propria regola e norma ordineranno che, quando si avranno da ammettere alla professione solenne i giovani professi di voti semplici, prima si faccia la votazione dai Frati di quella famiglia nella quale essi giovani dimorano <sup>1</sup>. E nessun Frate semplicemente professo sia ammesso alla professione dei voti solenni, se non dopo tre anni compiuti dalla professione dei voti semplici, se è chierico; ma se è laico, dopo sei anni parimente compiuti dalla suddetta professione <sup>2</sup>.

23. La voce de' giovani non abbia vigore al ricevere alla professione, in fin che non abbiano fatto i voti so-

<sup>1</sup> S. Congr. super statu Reg., 7 Febr. 1862.

<sup>2</sup> Pius X, Rescriptum 17 Febr. 1909.

lenni<sup>1</sup>, ma dicano solamente il loro parere. E nell'ammettere alla professione si osservino le prescrizioni, i modi e le cerimonie usate ed approvate nell'Ordine nostro<sup>2</sup>.

24. E perchè, secondo i Dottori<sup>3</sup>, i Novizi, facendo la professione co' debiti modi, sono restituiti all'innocenza battesimale; s'ordina che avanti la professione si preparino con gran diligenza, con pura confessione, divota comunione e fervente orazione, avendo fatta la generale confessione nell'ingresso della Religione per vestirsi del nuovo uomo.

25. Si ordina di più, che la professione di ciascuno, sì semplice comè solenne, si scriva con la sua età e le altre necessarie circostanze per mano del medesimo proficiente, se saprà scrivere, e si firmi anco da chi l'avrà ricevuta e da due testimoni, che saranno presenti; o, se non potrà scrivere, si faccia scrivere per mano altrui e firmare dal proficiente con un segno di croce<sup>4</sup> e dagli altri, come si è detto di sopra. E questo documento si conservi sotto chiave diligentemente, affinchè, bisognando, si possa avere; e si scriva anche dal P. Ministro Provinciale nel registro delle professioni da conservarsi nel suo archivio.

26. Ed acciocchè i professi novelli meglio imparino a portare il giogo del Signore, si ordina che sieno collocati in Conventi, nei quali è più in vigore la regolare osservanza, e stiano sotto la disciplina del Maestro

<sup>1</sup> S. Congr. super statu Reg., 1 Sept. 1875.

<sup>2</sup> *Caerem. Rom. Seraph.*, pag. 426, paragr. 1550 et seq.

<sup>3</sup> S. Hier., *Epist. XXV ad Paulam de obitu Blesillae*; D. Bern., *De dispens. et praecept.*, sub fine ibi; D. Ansel., *De simil.*, c. ult.; D. Thom., 2, 2, q. 189, art. 3 ad 3.

<sup>4</sup> Clem. VIII, *Cum ad regularem*, paragr. 35.

almeno per tre anni, e quello che sarà il loro Guardiano sia il loro Maestro. Ma, se i nuovi professi saranno Chierici si collocheranno in Conventi, nei quali, oltre la perfetta vita comune e la regolare osservanza, sono gli studi di lettere, o di scienze secondo la loro capacità. Ed ivi stiano sotto la dipendenza di quel P. Guardiano, e la direzione e disciplina dei Precettori o Lettori, Maestri o Direttori a ciò deputati dal Definitorio Provinciale, osservando quello che osservano i Novizi: facciano la disciplina ogni Venerdì e dicano la colpa ogni giorno, eccetto le Domeniche, le solennità di prima classe della Chiesa, la solennità del Padre nostro S. Francesco, delle Sacre Stimate e del Perdono di Assisi, le feste di S. Bonaventura, di S. Antonio e dei nostri Santi Minori Cappuccini, affinchè non perdano così facilmente lo spirito novellamente acquistato, ma corroborandosi sempre si vadano più fermando e radicando nell'amore di Gesù Cristo: e finiti i quattro anni, diranno la colpa sempre il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì, continuando ad osservare, sotto la suddetta direzione, tutte quelle cose a cui sono obbligati i giovani; se Chierici, fino al termine degli studi, e se Laici per dodici anni compiti.

27. E si abbia cura particolare dei Religiosi di altri Ordini o Congregazioni che con licenza apostolica venissero fra noi, e dei Sacerdoti secolari, affinchè si formino allo spirito veramente serafico e alle venerande tradizioni dell'Ordine nostro. Però i Maestri e Direttori faranno loro praticare generalmente tutte quelle cose che si praticano dai Novizi e dai giovani Chierici che non hanno ancora terminato il quarto anno di Religione: ma sempre abbiano riguardo alla loro dignità sacerdotale.

28. E perchè non senza causa il nostro Salvatore commendò l'austerità del vestire di S. Giovanni Battista, quando disse: « *Quelli che si vestono di vestimenti delicati sono nelle case de' re* »<sup>1</sup>; però si è ordinato che i Frati, i quali hanno eletto di essere abietti nella casa di Dio, si vestano dei più vili ed austeri panni, che comodamente potranno avere in quelle Provincie dove si troveranno. E ricordinsi i Frati che i sacchi, coi quali volle S. Francesco che ci rappezzassimo, e le corde con le quali volle che ci cingessimo, non sono convenienti ai panni curiosi ed ai ricchi del mondo.

29. E il vestimento nostro consista nell'abito col cappuccio, siccome il nostro Padre nel suo Testamento espresse di sè stesso e dei suoi primi Frati, quando disse: *Ed eravamo contenti di una tonaca rappezzata di dentro e di fuori*, nella piccola tonaca senza cappuccio<sup>2</sup>, o camiciola di lana: e, quando vi sia bisogno, nel mantello, che è stato sempre in uso nell'Ordine.

30. E affinchè in tutte le Provincie dell'Ordine risplenda l'uniformità in quanto alla forma, alla materia e al colore dell'abito, vogliamo che i Prelati nostri sieno vigilanti a non permettere che i Frati usino di altri vestimenti; e che con santo rigore puniscano quelli che senza vera necessità e licenza fanno uso di vesti di lino o d'altra materia al nostro stato non convenienti; e ricordiamo a tutti che non è lecito spogliarsi dell'abito religioso o vestirne un altro se non per grave necessità, con licenza del Prelato; nè dare l'abito nostro ai secolari, se non è per essere con quello se-

<sup>1</sup> Matth., XI, 8.

<sup>2</sup> Nic. III, *Exiit*; Clem. V, *Ecce*.

polti per particolare devozione loro, e ciò non facilmente, ma in casi straordinari, avuto riguardo alla pietà e condizione del defunto.

31. Si porti, con uniformità, appesa al cingolo la corona della Madonna; e sia di legno come la croce che ad essa si unisce.

32. Ed acciocchè la povertà tanto diletta dal Figliuol di Dio, e dal Serafico Padre a noi per madre data, risplenda in ogni cosa che usiamo; si ordina che i mantelli non eccedano l'estremità delle mani, e sieno senza cappuccio. Gli abiti in lunghezza non passino la giuntura dei piedi, e larghi 29 decimetri; le maniche non sieno più larghe di quanto è necessario per entrare e uscire il braccio, e lunghe sino a mezza mano o poco più: le suddette tonache o camiciole di lana sieno semplici: il cappuccio sia quadrato, siccome si vede essere stati quelli di S. Francesco e dei suoi Compagni, che restano al mondo per reliquie, ed appare nelle antiche pitture, ed è scritto nelle *Conformità*, di modo che l'abito nostro sia in forma di croce, acciocchè ci conosciamo essere crocifissi al mondo <sup>1</sup> ed esso a noi. Il cingolo nostro sia fune, con nodi semplicissimi, senza alcuna curiosità o singolarità, affinchè disprezzati dal mondo abbiamo occasione di più mortificarci; nè si portino berrette, cappelli, nè cose superflue. Con questo però non si intende essere proibito ai Sacerdoti, che hanno compito il corso degli studi, il poter portare un modesto zucchetto secondo la consuetudine delle Provincie; ma sì bene ai Chierici e Laici, i quali non potranno portarlo senza necessità e licenza del P. Provinciale.

<sup>1</sup> Gal., VI, 14.

33. In ogni nostro luogo sia una stanzetta, dove da un Frate a ciò deputato si conservino i panni della Comunità, e da lui si tengano mondi e rappezzati per bisogno dei poveri Frati, i quali, usati che li avranno secondo la loro necessità, netti li renderanno con umile riconoscimento.

34. Ed affinchè i nostri letti sieno simili a quello sopra il quale morì Colui che disse: *Le volpi hanno le loro caverne, e gli uccelli del cielo i nidi, ma il Figliuolo dell'uomo non ha dove riposare il capo suo*<sup>1</sup>; per essere anco più vigilanti e solleciti alle orazioni e conformi al Padre nostro S. Francesco, al quale spesso fu letto la nuda terra, anzi a Cristo, Santo dei Santi, che il medesimo letto ebbe nell'aspro deserto; si ordina che i Frati dormano ordinariamente sul pagliericcio con una tela grossa sopra, vestiti dell'abito. Ma se i più robusti vorranno per maggiore austerità dormire solamente sopra una stuoia, ovvero sulle nude tavole, lo potranno fare con licenza dei Prelati, quando si vedrà che non sia loro di nocumento.

35. Oltre di ciò, secondo l'evangelica dottrina, e per imitare i nostri antichi Padri, si potranno portare le suole, non essendo calciamento, ma semplici, vili e povere, senza alcuna curiosità.

36. E per ascendere al colmo dell'altissima povertà, sposa di Cristo Signor nostro, e del Serafico Padre, e madre nostra diletteissima, esortiamo tutti i Frati, che non vogliano avere alcun affetto in terra, ma sempre avere il loro amore in cielo, usando quasi per forza queste cose terrene parcissimamente, quanto è possi-

<sup>1</sup> Matth., VIII, 20; Luc., IX, 58.

bile alla loro fragilità, riputandosi ricchi del tesoro della santa povertà. Si contentino di alcuni modesti fazzoletti con poche mutande per necessario uso; e ricordinsi che, secondo il Serafico Padre, il Frate Minore non dev'essere altro, che uno specchio di ogni virtù, massimamente di povertà. La tonsura si faccia almeno una volta al mese; e si porti la barba ad esempio di Cristo santissimo, del Serafico Padre S. Francesco, di altri Santi e di tutti i nostri antichi Padri: nè la nutriscano, come dice il Canone <sup>1</sup>, avvertendo però di spuntarla sufficientemente con forbici nel labbro superiore, per riverenza del Santissimo Sacramento <sup>2</sup>.

37. Ed acciocchè qualche Frate per istigazione del demonio, avendo in odio la solitudine e quiete nostra, non ritorni alle carni d'Egitto, donde era stato prima liberato <sup>3</sup>, e per conformarci a quello che nel secondo capitolo della Regola si dice: *Che in niun modo sia lecito ai Frati, fatta la professione, uscire di questa Religione*; si dichiarano essere scomunicati issofatto e inabili in perpetuo a qualsivoglia prelatura ed ufficio tutti gli apostati dell'Ordine nostro.

38. Con tutto ciò, per lasciare la porta della misericordia aperta a tutti i nostri Frati che partiranno dall'Ordine, e per invitarli a ritornare a penitenza si ordina, che chi, veramente pentito, vorrà ritornare, sia ricevuto dal Padre Ministro della Provincia sua con le penitenze che sono designate nel libro *Modus procedendi*. Che se non vorrà ritornare, previo il processo canonico, sia subito espulso; ma se sarà pro-

<sup>1</sup> Cap. *Clericus. De vita et honest. Cleric.*

<sup>2</sup> Concil. Aquense, 1585; Cameracense, 1586; Mechlinense, 1607.

<sup>3</sup> *Exod.*, XVI, 3.



fesso di voti semplici, sia assolutamente dimesso dall'Ordine.

39. E sieno dimessi parimente quei professi di voti semplici che, non corrispondendo alla religiosa vocazione, si diportassero indegnamente e commettessero delle mancanze tali che sarebbero state motivo più che sufficiente a farli licenziare durante l'anno di noviziato<sup>1</sup>, osservando a tenore dei Decreti pontifici, quanto è da osservarsi. Ma quando ragionevolmente si dubitasse della vocazione dei professi di voti semplici, o che non fossero abbastanza provati, dal Ministro Provinciale e suo Definitorio si potrà differire ai medesimi la professione solenne fino ai 25 anni; e a chi avesse oltrepassato quest'età si potranno aggiungere altri due anni, se Chierici; e se Laici, la prova potrà arrivare a tre anni compiuti, dopo i sei di voti semplici.

40. E si guardino i Frati dal cadere in quell'apostasia, che dal Dottor S. Bernardo è chiamata apostasia del cuore, la quale si ha quando il Religioso si allontana dallo spirito e dall'amore della propria Religione, e si lascia dominare dallo spirito superbo e sensuale del mondo: ma ricordevoli dell'esortazione dell'Apostolo: *Non vogliate conformarvi a questo secolo*<sup>2</sup>, rifuggano da tutto ciò che sa di secolaresco e di mondano.

41. E se alcun Frate solennemente professo si sarà reso colpevole, il che Dio non permetta, di gravi delitti e pubblici scandali, e se, dietro processo sommario fatto con licenza apostolica, sarà trovato incorreggibile, il P. Ministro Generale col suo Definitorio, secondo

<sup>1</sup> S. Congr. super statu Reg., 12 Jul. 1858; 15 Dec. 1893.

<sup>2</sup> Rom., XII, 2.

il nostro *Modus procedendi* lo espellerà senz'altro dall'Ordine.

42. E perchè, secondo il decreto del sacro Concilio Tridentino<sup>1</sup>, ai Frati non è lecito partirsi dal luogo loro, ovvero convento, anche sotto pretesto di volere andare a' suoi Superiori, se non saranno da essi mandati, ovvero chiamati con le loro obbedienze scritte, senza le quali trovati possono essere dagli Ordinari puniti come disertori dell'Ordine proprio; pertanto si determina, che, se alcun Frate avrà bisogno d'andare al suo Provinciale, ne domandi la licenza ed obbedienza per mezzo del Guardiano; e il Provinciale non conceda tale licenza se non per gravi ed urgenti motivi, e quando veramente il suddito non possa manifestare le proprie necessità per mezzo di lettera, come per ordinario deve farsi affine di evitare ammirazione, spese e viaggi inutili. E chi anderà dal Provinciale senza questa obbedienza sia punito come apostata.

43. E le medesime pene dell'apostasia incorrano quelli, che senza l'obbedienza vanno girando così dentro, come fuori delle Provincie, dicendo di non essere usciti per apostatare, ma per andare a trovare i loro Superiori.

44. Si è inoltre determinato che il Frate, il quale, a richiesta sua, lasciata la propria Provincia, sarà stato debitamente aggregato ad un'altra, non possa essere promosso ad ufficio alcuno, nè concorrere a qualsivoglia elezione, se non vi sarà stato tre anni, dando buon saggio di sè stesso; e perda i titoli, privilegi e la precedenza di cui godeva nella propria Provincia; ma se continuando nell'incostanza, a richiesta sua, ritornerà

<sup>1</sup> Sess. XXV, *De Regul.*, c. 4.

nella Provincia dove fece la professione, resti privo dei medesimi privilegi, e di più rimanga inabile in perpetuo ad ogni superiorità.

45. E se alcun Frate avrà ottenuto, sebbene temporaneamente, l'Indulto di secolarizzazione, ritornando al chiostro, rimanga inabile in perpetuo a qualunque superiorità ed ufficio maggiore o minore, anche di Vicario, Precettore, Lettore, Maestro e Discreto sì del Convento, come del Capitolo: di più si ordina che perda l'anzianità per tutto il tempo che sarà stato fuori. E i secolarizzati in perpetuo non si ricevano più all'Ordine in modo alcuno senza Indulto Apostolico, e se saranno ricevuti, occupino l'ultimo posto e sieno inabili agli uffici dell'Ordine ed a qualunque superiorità. Dalle quali inabilità nemmeno il Ministro Generale col suo Definitorio potrà dispensare.

### CAPITOLO III.

46. Perchè il nostro Serafico Padre, tutto cattolico, apostolico ed illuminato dallo Spirito Divino, ebbe sempre speciale riverenza alla Romana Chiesa, come giudice e madre di tutte le altre Chiese; ed avendo nella Regola ordinato, che i Chierici facciano l'Officio secondo l'ordine di quella, e nel suo Testamento proibito il variarlo in alcun modo: perciò i Frati, sotto un medesimo stendardo uniti in ispirito, e chiamati ad un fine, osservino i medesimi riti quanto al messale, breviario e calendario, che osserva ed usa la santa Romana Chiesa.

47. Si ordina ancora che il Mattutino con le Laudi si reciti a mezzanotte, affinchè sull'esempio del Reale Profeta, dei Santi e dei nostri antichi Padri, da noi

nei Conventi, di giorno e di notte sia lodato il Signore. Però i Chierici e Sacerdoti, i quali non saranno legittimamente impediti o dispensati, udito il primo segno della campana, all'Ufficio divino, con prestezza convengano al Coro a preparare al Signore le menti loro; dove con divozione, composizione, mortificazione, quiete e silenzio pensino che sono innanzi a Dio, dove devono assumere l'angelico esercizio di persolvere le divine laudi. E chi per qualche necessità non potrà intervenire, ne chieda avanti la benedizione al Superiore, e, non potendo, ne domandi venia dopo.

48. E il Divino Ufficio, e quello della Madonna, nei giorni prescritti, si dica con ogni debita divozione, attenzione, gravità e consonanza di spirito; con debite pause, con voce non troppo alta o bassa, ma mediocre ed unisona: e si sforzeranno i Frati di salmeggiare a Dio più col cuore, che con la bocca; acciocchè non ci abbia ad essere detto quello che il dolcissimo nostro Salvatore disse agli Ebrei: « *Questo popolo con le labbra mi onora, ma il cuore loro è da me lontano* »<sup>1</sup>. E tanto nel Divino Ufficio, quanto nelle Messe non si dica se non ciò che è prescritto dalle rubriche, dai Decreti della S. Congregazione dei Riti e da altre disposizioni pontificie, fedelmente osservando le debite cerimonie.

49. I Laici convengano al principio di Vespro, di Compieta e di Mattutino, al *Te Deum laudamus*; o al *Miserere*, e fatta la comune preparazione, cominciato l'Ufficio, potranno ritirarsi, possibilmente, in Chiesa, a dire i paternostri, che la Regola impone. Ed in tutte le feste convengano al Vespro, e dicano i loro cinque Officii dei

<sup>1</sup> Isai., XXIX, 13; Matth., XV, 8; Marc., VII, 6.

morti per i benefattori; cioè secondo l'antico costume, il primo intorno alla festa di S. Maria Maddalena, il secondo di S. Michele di settembre, il terzo del Padre S. Francesco, il quarto nell'Avvento, ed il quinto nella Settuagesima.

50. E perchè niente vi ha di più santo ed augusto del sacrificio della Messa, nè altra cosa più di questa abbisogna di grande preparazione e disposizione di mente e di cuore; sieno fedelmente osservate le prescrizioni della S. Sede, con le quali si determina che niun Chierico sia promosso al Suddiaconato, se non abbia fatta la professione solenne e compiti i ventun'anno di età e il primo di Teologia; nè al Diaconato, se non ne abbia compiti i ventidue e il secondo di Teologia; nè al Sacerdozio, se non abbia compiti i ventiquattro e il terzo almeno di Teologia <sup>1</sup>, a condizione però indispensabile che si compia il quarto anno degli studi teologici; nè si promuova alcun Chierico al Sacerdozio, se, oltre il buono spirito, non avrà scienza sufficiente: acciocchè, celebrando intenda bene ciò che dice, e possa e sappia adempire degnamente il sacro ministero. E non sia parimente promosso senza licenza del P. Generale, se non sarà entrato almeno nell'ottavo anno della Religione: e chi prima sarà ordinato, non possa esercitare atto alcuno pertinente al Sacerdozio.

51. E nel mandare all'ordinazione i Chierici, i Padri Provinciali osservino il decreto della sacra Congregazione del Concilio Tridentino; che, cioè, li mandino ai Vescovi delle Diocesi dove stanno di famiglia: e non ad altri, se non in caso che i Vescovi diocesani fossero

<sup>1</sup> Conc. Trid., Sess. XXIII, c. 12; S. Congr. super statu Regul., 12 Iulii 1858; S. Congr. Episc. et Regul., *Auctis admodum*, 4 Nov. 1892.

assenti, o non volessero tenere ordinazione, ed allora possano mandarli ad altri Vescovi: e mandandoli ad altri Vescovi, facciano nell'obbedienza espressa menzione dell'assenza, o altro impedimento del Vescovo diocesano, del quale procureranno eziandio il dovuto attestato <sup>1</sup>.

52. I Chierici e Sacerdoti preveggano quello che hanno pubblicamente a leggere nella Messa<sup>2</sup> e divino Ufficio; acciocchè con ingiuria delle cose divine non turbino gli uditori e non provochino contro di sè gli angeli santi, che sono presenti alle divine laudi.

53. E perchè il celebrare è un atto sommamente divino, si esortano i sacerdoti che in quello non abbiano l'occhio dell'intenzione aperto al favore, o alla gloria umana, ovvero a cosa alcuna temporale, ma con semplice, puro e mondo cuore riguardino solo al divino onore, celebrando per mera carità, con ogni umil riverenza, fede e divozione, e si preparino, quanto patisce la loro fragilità, essendo denunziato maledetto nelle Sacre Lettere colui che fa con negligenza l'opera di Dio<sup>3</sup>; e per essere quell'atto sopra tutti gli altri augustissimo, sommamente a Dio si dispiace, quando irreverentemente si fa. E perciò vogliamo che i Superiori correggano, e non emendandosi, puniscano coloro, che per la troppa fretta strapazzano la S. Messa. E non si curino, per celebrare, di ricevere alcun premio in terra, ad esempio di Gesù Cristo, sommo Sacerdote, che, senza alcun suo premio temporale, per noi s'offerse nella dura croce; ma più presto conoscano esser loro accresciuto

<sup>1</sup> Bened. XIV, *Impositi Nobis*, 1747.

<sup>2</sup> *Reg. S. Benedicti*, c. 19.

<sup>3</sup> Ierem., XLVIII, 8, secundum transl. Septuagint.

maggior obbligo con Dio. Ed i Superiori, nel riceverne l'elemosina con le dovute cautele, secondo i bisogni dei Frati, osservino esattamente i Decreti pontifici.

54. Nelle feste i Chierici e Laici convengano a tutte le Messe, a cui potranno, ed ogni giorno si sforzino, potendo, ascoltare la Messa conventuale; ed esortiamo tutti a ricordarsi spesso nelle Messe, negli Offici e nelle orazioni, di pregare Iddio per tutti i fedeli non solo vivi, ma anco morti; poichè il nostro Serafico Padre fa di questo speciale menzione nella Regola.

55. Si esortano i Frati, che saranno presenti al celebrare de' Sacerdoti, che con somma riverenza assistano con mente angelica a quei divini Misteri nel cospetto di Dio, sforzandosi di spiritualmente celebrare e comunicarsi, e con esso loro offerire a Dio quel gratissimo Sacrificio.

56. E perchè la santa Orazione è la spirituale maestra nostra, madre e nutrice d'ogni vera virtù; acciocchè lo spirito della divozione, sopra ogni altra cosa desiderabile, in noi non venga meno, ovvero s'intiepidisca; ma ardendo del continuo sopra il sacro altare del cuor nostro, sempre più si accenda, siccome desiderava il nostro Serafico Padre, ancorchè il vero e spirituale Frate Minore in ogni tempo interiormente ori; nondimeno si ordina che a questo fine sieno deputate due ore o tempi particolari: l'uno la mattina e l'altro la sera, secondo le lodevoli consuetudini e l'orario di ciascuna Provincia.

57. E si ricordino i Frati, che orare altro non è, che parlare a Dio col cuore; onde in verità non ora chi a Dio parla solamente con la bocca; per il che ciascuno si sforzerà di fare orazione più mentale che vo-

cale; e secondo la dottrina di Cristo, ottimo Maestro<sup>1</sup>, adoreranno l'Eterno Padre in ispirito e verità, avendo diligente cura d'illuminare la mente e d'infiammare l'affetto più assai, che di formar parole. Ed innanzi l'orazione della mattina, si dicano le Litanie, invocando tutti i Santi a pregare Iddio per noi, e avanti l'orazione della sera si dicano le Litanie della Madonna. Nè in coro si aggiunga altro Ufficio; acciocchè i Frati abbiano più tempo d'attendere alla orazione mentale, molto più fruttuosa, che la vocale.

58. E perchè il nostro Padre, tutto cattolico (siccome appare nel principio e fine della Regola) volle che al Sommo Pontefice si avesse speciale riverenza, come a Vicario di Gesù Cristo, Dio nostro, e similmente a tutti i Prelati e Sacerdoti; ogni Frate, oltre le orazioni comuni, non manchi nelle sue private e particolari di pregare la divina bontà per il felice stato della militante Chiesa e per Sua Santità, a fine che le dia grazia di chiaramente sapere, efficacemente volere e potentemente operare tutte quelle cose, che sono ad onore e gloria di Sua Divina Maestà, salute del popolo cristiano, e conversione degli eretici ed infedeli. Il simile facciano per tutti gli Eminentissimi Signori Cardinali, Reverendissimi Vescovi e Prelati in comunione con la S. Sede; per tutti i Re e Principi cristiani e per ogni persona, massime per i nostri Superiori e benefattori, ai quali siamo più obbligati.

59. Oltre di ciò, conoscendo che il silenzio è fedele guardia del concepito spirito, e che, secondo S. Giacomo<sup>2</sup>, vana è la religione di colui, che non raffrena la

<sup>1</sup> Ioann., IV, 24.

<sup>2</sup> Iacob., I, 26.



lingua sua, si ordina che sempre, quanto porta la fragilità nostra, si osservi l'evangelico silenzio, sapendo che, come dice la Verità infallibile, Gesù Cristo <sup>1</sup>, di ogni parola oziosa renderemo ragione nel dì del giudizio. È tanta la copia dei divini benefizi in noi consecrati e dedicati al culto di Dio, che non è piccolo errore, che dalla bocca nostra esca parola delle cose del mondo senza bisogno.

60. E quanto al silenzio regolare, sia perpetuo in chiesa, in coro, in sagrestia, nel dormitorio, dove senza necessità non sia lecito parlare, e, bisognando, si parli sommessamente e con brevità. Ma in refettorio, dal primo segno della mensa in finchè non saranno rese le grazie, si tenga silenzio; ed i Superiori locali siano avvertiti che non possono dispensarlo con facilità, ma solo raramente e per cause ragionevoli: e chi farà il contrario, sia corretto e punito dal P. Provinciale. E generalmente in ogni Convento, dopo pranzo, a ora competente, cioè, terminata la ricreazione, si faccia il segno del silenzio, e si osservi fin tanto che non sia finito Vespro: e similmente, dalla sera fino alla mattina dopo la Messa conventuale, da tutti si osservi silenzio; e chi lo romperà, dica in refettorio, con le braccia in croce, cinque volte il *Pater noster* con l'*Ave Maria*. Ed avvertano tutti i Frati ad avvezzarsi a parlare sempre ed in ogni luogo religiosamente e senza clamore, essendo tal vizio molto difforme nelle persone religiose.

61. Per fare anco che il nostro corpo non ricalcitra contra lo spirito, ma gli sia in tutto ubbidiente, ed in memoria dell'acerbissima passione, e specialmente della

<sup>1</sup> Matth., XII, 36.

penosissima flagellazione <sup>1</sup> del dolcissimo nostro Salvatore, si ordina, che le discipline consuete, cioè, del lunedì, del mercoledì e del venerdì non si lascino, ancorchè sieno grandi solennità, e si facciano all'ora stabilita; e la Settimana Santa si facciano ogni giorno: e disciplinandosi i Frati pensino col cuore pietoso al loro dolce Cristo Figlio di Dio, legato alla colonna, sforzandosi di sentire in sè una particella de' suoi dolori; e dicano in quel mentre il *Miserere*, il *De profundis* e l'antifona: *Christus factus est pro nobis obediens* con l'orazione *Respice*, e di poi la *Salve Regina* col versetto, cinque devote orazioni e il *Pater* e l'*Ave Maria*.

62. Si ordina ancora per ischivare quelle cose, le quali potrebbero offendere l'altissima povertà, la spirituale quiete e tranquilla umiltà, e conservare la pace con gli altri Chierici e Sacerdoti, e fuggire ogni abuso, il quale potrebbe col tempo macchiare l'Ordine nostro, che nei nostri Luoghi non si ricevano morti.

63. I nostri Frati si seppelliscano in qualche luogo onesto appresso le Chiese; però a questo fine, dove comodamente si può, si faccia una cappella congiunta, ovvero vicino alla Chiesa con l'altare per dir Messa, e con la sepoltura per i Frati, che ivi moriranno; e si avverta che la sepoltura non sia sotto l'altare. E dove per le leggi civili non è permesso seppellire nei Luoghi nostri, procurino i Superiori ottenere nei cimiteri comuni un luogo separato per la sepoltura dei nostri Frati.

64. Ed affinchè tutti i nostri Frati abbiano una sicura norma circa i suffragi da farsi per i defunti e

<sup>1</sup> Matth., XXVII, 26; Marc., XV, 15; Ioann., XIX, 1.

con ogni pietoso affetto di carità sieno solleciti di raccomandarne le anime a Dio; si è determinato, che, accadendo la morte del Ministro Generale, in tutti i nostri Luoghi, recitate in coro le vigilie di nove lezioni, si celebri per lui una Messa solenne, ogni Sacerdote applichi tre Messe, i Chierici dicano tre volte l'Officio de' morti e i Laici trecento *Pater noster*, applicando gli uni e gli altri tre comunioni. Se accadrà la morte degli ex-Ministri Generali, o dei Definitori Generali si faccia per loro il triplice suffragio, come si è detto pel Padre Generale defunto, esclusa la Messa solenne. Per gli ex-Definitori Generali, ogni Sacerdote applichi una Messa, i Chierici dicano le vigilie di nove lezioni, ed i Laici cento *Pater noster* e tutti questi applichino una comunione. Nelle rispettive Provincie poi lo stesso triplice suffragio di Messe, di Uffici, di *Pater noster* e comunioni si faccia per i Provinciali che moriranno nel tempo del loro uffizio, per i Definitori e gli ex-Provinciali di esercizio ed ex-Definitori. Per ciascun altro Religioso defunto ogni Sacerdote applichi per lui una Messa, i Chierici dicano l'Officio de' morti, ed i Laici cento *Pater noster*. Ed ogni anno nel giorno dopo la festa del nostro Padre S. Francesco, o, se questo sarà impedito, il primo giorno, che non sarà impedito, come tempo più atto e convenevole a piegare la divina misericordia alla liberazione di quelle anime per mezzo dell'intercessione del nostro santo Padre, in tutte le chiese della nostra Religione si celebri un anniversario d'Officio e di Messe <sup>1</sup> per tutti i nostri Fratelli defunti, nel modo, che in tutta la Chiesa di Dio si celebra

<sup>1</sup> S. Rit. Congr., 10 Iul. 1896.

quello di tutti i fedeli defunti dopo il giorno di tutti i Santi.

65. Occorrendo la morte del Romano Pontefice, in tutti i nostri Luoghi si faccia per lui un funerale solenne, ciascun Sacerdote applichi tre Messe, i Chierici dicano tre volte l'Officio dei morti ed i Laici trecento *Pater noster* e gli uni e gli altri applichino tre comunioni: e nella morte dell'Eŕmo Cardinal Protettore si celebri ed applichi in suffragio dell'anima sua in ciascun Convento, recitato l'intero officio dei morti, una Messa solenne, ed i Laici dicano i consueti cento *Pater noster*, ed i Chierici e Laici suddetti applichino una comunione.

66. Per l'uniformità delle cerimonie regolari tanto in coro, quanto in ogni altro luogo, si legga la dottrina di S. Bonaventura e le ordinazioni dei nostri antichi Padri: e per meglio conoscere la mente del nostro Serafico Padre, si leggano le Croniche, le Conformità ed altri libri della Religione. E poichè è stato approvato dalla S. Sede il nostro Cerimoniale Romano-Serafico <sup>1</sup>, devono tutti i Padri Provinciali e Guardiani insistere all'osservanza di quello con ogni possibile diligenza; acciocchè risplenda sempre fra noi lo spirito della santa uniformità, ed i Frati con un cuore e con unità di cerimonie lodino e glorifichino Dio, e sieno di edificazione a tutto il mondo.

67. Ed essendo l'astinenza, austerità e rigidità massimamente nei Santi lodata; però, poichè, ad esempio di Cristo Signor nostro e di S. Francesco, abbiamo eletto una vita stretta, si esortano i Frati a fare, oltre la Quaresima della « Benedetta », anche gli altri digiuni

<sup>1</sup> S. Rit. Congr., 2 Aug. 1892.

che era solito fare il nostro Serafico Padre. Il Mercoledì ed il Sabato non si mangi carne. Ma dove per legittima consuetudine o dispensa i Frati non osservano l'astinenza nè il Mercoledì, nè il Sabato, ordiniamo che almeno in uno dei detti giorni si astengano dai cibi di grasso. E si digiuni, conforme al consueto, nelle vigilie del nostro Serafico Padre S. Francesco e dell'Immacolata Vergine Maria.

68. Nei tempi e nei giorni in cui i Frati, per precetto della Regola sono tenuti a digiunare, non potranno mangiare nè carne, nè latticini, a meno che non abbiano chiesta ed ottenuta dalla S. Sede la legittima dispensa, o vivano in regioni ove, circa l'uso dei latticini vi siano approvate consuetudini o speciali dispense eziandio per i Frati Minori, alle quali ci si potrà conformare. Ma negli altri digiuni comandati soltanto dalla Chiesa, i Frati si attengano agl'indulti e decreti della S. Sede, concessi per le diverse regioni nelle quali essi Frati dimoreranno. Inoltre a tutela dello spirito di mortificazione, alla mensa non si dia più di quanto è conveniente al nostro stato di poveri: e pensino che poco basta per soddisfare la necessità, e niuna cosa per contentare la sensualità.

69. Ed acciocchè, secondo la dottrina del nostro santissimo Salvatore, i nostri cuori non si aggravino della crapula ed ebrietà <sup>1</sup>, ma sempre le nostre menti sieno sincere ed i sensi mortificati, si ordina, che alla mensa non si ponga vino gagliardo, che non sia discretamente adacquato; il che ci deve parere anco delizie sensuali; con ciò sia che, secondo che narra il Serafico Dottore S. Bonaventura, il nostro Padre S. Francesco

<sup>1</sup> Luc., XXI, 34.

non ardiva bere dell'acqua abbastanza, per mitigare l'ardore della sete, ed era solito dire, che è difficil cosa soddisfare alla necessità senza ubbidire al senso. Parrà loro dolce cosa, se penseranno, che al Signor nostro Gesù Cristo fu negata l'acqua sulla croce e gli fu dato aceto e fiele<sup>1</sup>; e S. Girolamo scrive, che al suo tempo i Monaci, quantunque deboli, bevevano dell'acqua<sup>2</sup>, e mangiar cosa cotta era riputato quasi lussuria. Ed alla mensa non si faccia specialità, se non ai Frati infermi, viandanti, vecchi e molto deboli; e, se alcun Frate vorrà astenersi dal vino, carne, uova o altri cibi, ovvero digiunare più dell'ordinario, se il suo Prelato vede che non gli sia di nocumento e che lo faccia con pura e santa intenzione, non l'impedisca, anzi l'esorti a seguire, purchè mangi alla mensa insieme con gli altri: ed in segno di povertà alle nostre mense non si usino tovaglie, ma un solo tovagliolino per Frate.

70. Sieno cauti a non lasciar mangiare alcun secolare in refettorio coi Frati, eccetto in qualche caso straordinario, nel quale ciò non si potesse evitare senza inconvenienti e grave ammirazione; ed allora, secondo il solito, si legga ordinariamente alla mensa, si osservino le debite cerimonie, e si contentino di trattarli modestamente secondo lo stato nostro.

71. E niun Frate presuma di pigliare alcuna refezione tanto dentro, quanto fuori dei nostri luoghi, senza licenza e benedizione del Prelato o del Vicario o maggior Fratello, se il Prelato non sarà presente.

72. E perchè chi si diletta delle feste del mondo, facilmente si macchia; ordiniamo, che i Frati non va-

<sup>1</sup> *Psal. LXVIII, 22; Matth., XXVII, 48.*

<sup>2</sup> *Epist. XXII ad Eustoch. De cust. virg.*

dano alle feste, se non per predicare la parola di Dio o prestare altri servizi spirituali, ad esempio di Cristo, nostro unico Maestro, ricordandosi che, secondo l'Apostolo Paolo, siamo fatti spettacolo al mondo <sup>1</sup>, agli Angeli ed agli uomini: si sforzino dunque dar di sè tale esempio, che per loro sia glorificato Iddio.

73. Ed esortiamo i Prelati nostri ad usare una prudente severità nel concedere ai Frati l'obbedienza di fare viaggi; il che non si può facilmente eseguire senza spese di denaro, scapito della vita spirituale, ammirazione dei secolari e disturbo della regolare osservanza nei Conventi: e questa prudente severità ordinariamente l'usino anche quando si tratti di pellegrinaggi. Laonde, affinchè tutto proceda con ordine, e si evitino gli abusi tanto per parte dei Superiori, quanto per parte dei sudditi, ordiniamo che niuno senza necessità o causa sufficiente e molto meno senza l'obbedienza dei suoi Superiori scritta e sigillata col loro sigillo provinciale ó locale (per il che ogni nostro Luogo non manchi di avere il suo sigillo, siccome è antico costume dei Religiosi) intraprenda alcun viaggio, nè lo estenda rispetto al luogo ed al tempo più di quello che è concesso nelle lettere obbedienziali. Dichiariamo che il Superiore locale può dare solamente ai suoi sudditi l'obbedienza di recarsi nel convento limitrofo della Provincia; il Ministro Provinciale può concederla ai suoi Frati non solo per tutti i conventi della Provincia, ma anche per il convento più vicino di altra Provincia, quando non sia distante più di cento chilometri, e il Ministro Generale per qualunque luogo e Provincia e a tutti senza ecce-

<sup>1</sup> I Cor., IV, 9.

zione. Determiniamo ancora che le lettere obbedienziali si dimandino al Padre Provinciale, ordinariamente per mezzo del Superiore locale, e al Padre Generale per mezzo del Provinciale; e chi farà altrimenti non sia esaudito, nè si manchi di ammonirlo gravemente: e tutte le obbedienze, eccettuato qualche caso straordinario, sieno spedite non direttamente ai sudditi, ma ai loro rispettivi Superiori; nè valgano più, se oltre due mesi dalla data o del tempo fissato nell'obbedienza stessa, non saranno state eseguite.

74. E i Frati, senza necessità o causa ragionevole, non vadano fuori di casa soli, specialmente poi se si tratta soltanto della modesta ricreazione usata tra i Religiosi; ma vadano col compagno <sup>1</sup>, ad esempio dei discepoli del santissimo Salvatore nostro, nè per la via si dividano, nè contendano insieme; ma con ogni carità ed umiltà, ad esempio di Cristo benedetto <sup>2</sup> ciascuno si sforzi di ubbidire e servire spiritualmente al suo compagno, considerando, che sono fratelli in Cristo; e, bisognando, si correggano fraternamente insieme, e, non seguendo la emendazione, dicano ai Prelati loro i difetti l'uno dell'altro <sup>3</sup>.

75. E perchè il nostro Padre S. Francesco nel suo Testamento dice essergli stato rivelato dal Signore, che, salutando le persone, dovessimo ad esempio di Cristo dire: *Il Signore vi dia pace* <sup>4</sup>; si ordina che i Frati usino questa evangelica od altra religiosa e pia salutatione.

76. E dovendo i veri Frati Minori con viva fede dipendere dal pietoso ed ottimo loro celeste Padre; si

<sup>1</sup> Clem. VIII, *De reformat. Regul. Nullus omnino*, 25 Iun. 1599.

<sup>2</sup> Luc., II, 51; Matth., XX, 28; XXIII, 8.

<sup>3</sup> In *Reg. S. Augustini et in Expos. Ugon. de s. Vict.*, c. 7.

<sup>4</sup> Matth., X, 12; Luc., X, 5.



ordina, che per viaggio non portino provvisione di cibi, secondo il consiglio di Cristo, se non per necessità; massime camminando tra genti domestiche, famigliari e devote, e da luogo a luogo di non molta distanza; lasciando di sè stessi ogni cura a Dio, il quale pasce non solo gli animali <sup>1</sup>, ma anco quei che sempre l'offendono.

77. Si ordina, che nelle città, terre e castelli, ai quali sono vicini i Luoghi nostri, i Frati non si fermino a dormire, ovvero a mangiare fuori di essi Luoghi senza gran necessità; e dove sono i Luoghi, niuno ardisca di andare a fare qualsivoglia negozio, se prima non si sarà presentato al Padre Guardiano, ovvero Vicario di quel Luogo; nè senza sua licenza presuma alcuno di andare a negoziare, a mangiare e dormire in casa dei secolari, ancorchè sieno suoi parenti; la qual licenza il Prelato non conceda facilmente <sup>2</sup>; ed il medesimo s'intenda, quando si parte dal Luogo: e chi farà il contrario sia ammonito e castigato secondo la gravità della mancanza.

78. Ed arrivando ai Luoghi nostri, come veri figliuoli dell'Eterno Padre, prima visiteranno la Chiesa, e fatta alcuna riverenza ed orazione, si presenteranno al Prelato, mostrandogli le obbedienze loro; e parimenti i Frati del medesimo luogo quando andranno per alcun servizio, dimanderanno, oltre la licenza, la benedizione al loro Prelato inginocchiati, e lo stesso faranno, quando ritorneranno a casa. E tutti i Frati si sforzeranno di schivare il vano e superfluo uscire di Convento. Ma i cercatori, che più sono a contatto col mondo, in particolare si guarderanno dall'intrattenersi coi secolari in

<sup>1</sup> Matth., V, 45; Luc., XII, 6.

<sup>2</sup> In *Reg. S. Benedicti*.

visite inutili ed in lunghe conversazioni, e dall'uscir di Convento, quando la necessità o il loro ufficio non lo richiede: ed anche allora sia così regolato il loro portamento e temperato il loro parlare, che, dando a tutti buon esempio, concilino a sè ed alla Religione la stima, la venerazione ed il pio affetto de' secolari.

79. E perchè alcuni di quegli antichi Patriarchi per l'ospitalità meritavano di ricevere gli Angeli <sup>1</sup>, si ordina, che in ogni luogo sia deputato un Frate, il quale abbia diligente cura di ricevere i forestieri con ogni possibile carità, e, ad esempio dell'umil Figliuol di Dio, laverà loro i piedi <sup>2</sup>, se sarà opportuno, recitando in quel mentre qualche divoto inno o salmo od altra prece; riputandosi però sempre inutile, quantunque facesse ogni cosa a sè possibile.

80. Ed acciocchè più speditamente corriamo per la via dei divini precetti ed evangelici consigli, nei Luoghi nostri non si tenga alcuna bestia per cavalcare, ma in caso di necessità, ad esempio di Cristo e del suo imitatore Francesco, si vada sopra l'asino, se aver si può; acciocchè la vita nostra predichi sempre l'umile Crocifisso: e se alcuno senza tale necessità manifesta cavalcherà, mangi cinque volte pane ed acqua in terra e più o meno ad arbitrio dei Ministri Provinciali, oppure sia punito in altro modo secondo la qualità e gravità della colpa. Per il che però non s'intende essere proibito ai Frati di viaggiare in ferrovia, essendo ciò dichiarato lecito dalla S. Sede per ragionevole causa e con licenza dei Superiori, salvo lo spirito di umiltà rispetto alla classe ed usate le cautele dalla Regola volute per il

<sup>1</sup> *Gen.*, XVIII, 2; XIX, 1.

<sup>2</sup> *Ioan.*, XIII, 5.

ricorso a pecunia <sup>1</sup>. Si ricordino poi i Religiosi che il giudicare, tanto della necessità manifesta, ovvero infermità di cui parla la Regola, quanto della ragionevolezza di andare in ferrovia, si appartiene ai Superiori, al giudizio dei quali possono e debbono intieramente con sicura coscienza rimettersi.

#### CAPITOLO IV.

81. Sapendo il nostro Padre S. Francesco, che, secondo l'apostolica dottrina <sup>2</sup>, la cupidità è d'ogni mal radice, volendo totalmente estirparla da' cuori dei suoi figliuoli, comandò nella Regola, che in niun modo si ricevessero danari, ovvero pecunia per sè, o per interposta persona; e per meglio imprimerla nelle nostre menti, come cosa che molto gli era a cuore, tre volte lo replicò in detta Regola; e Cristo anche nostro Signore diceva: *Guardatevi da ogni avarizia* <sup>3</sup>: però noi, volendo appieno ed intieramente soddisfare alla piena intenzione e desiderio del Padre nostro, ispirato dallo Spirito Santo, ordiniamo che i Frati in niun modo abbiano procuratore od altra persona in terra, in qualsivoglia altro modo chiamata, la quale tenga o riceva danari, ovvero pecunia per essi Frati e a nome loro, contro la dichiarazione di Niccolò III nel cap. *Exiit*, e di Clemente V nel cap. *Exiivi*. Ma il nostro Procuratore sia Gesù Cristo, Dio nostro, e la sua dolceissima Madre sia la nostra sostituta ed avvocata, e tutti gli Angeli e i Santi sieno gli amici nostri spirituali: epperò

<sup>1</sup> S. Congr. super statu Regul., 19 Iun. 1863; 21 Iul. 1876.

<sup>2</sup> I *Timoth.*, VI, 10.

<sup>3</sup> *Luc.*, XII, 15.

i Superiori avvisino e proibiscano a' soprastanti delle Fabbriche, che, finiti che saranno i Luoghi, essi non ricevano più danari nè pecunia per i Frati. Nè con questo s'intende che sia contrario alla Regola il Sindaco Apostolico a noi concesso da Niccolò III e da Clemente V e il Sostituto de' benefattori.

82. E perchè l'altissima povertà fu diletta sposa di Cristo, Figliuolo di Dio, e del nostro Padre S. Francesco, suo umil servo, devono pensare i Frati, che non può violarsi, senza che sommamente a Dio non si dispiaccia: e chi la offende, in verità offende la pupilla dell'occhio suo. Soleva dire il Serafico Padre che i suoi veri Frati non devono fare più stima della pecunia o dei denari, che della polvere, anzi fuggirla ed averla in orrore come un serpente velenoso. Oh! quante volte il pio e zelante Padre, prevedendo in ispirito che molti, lasciando questa evangelica margarita <sup>1</sup> dovevano rilassarsi in ricevere e procurare legati, eredità e soverchie elemosine, pianse su di loro, dicendo: *Che era vicino alla perdizione quel Frate che della pecunia faceva più stima che del fango.* E l'esperienza può far vedere a tutti, che, subitochè il Frate scaccia da sè la santa povertà, cade in ogni altro vizio enorme ed abominevole: però si sforzino i Frati, ad esempio di Cristo e della sua diletta Madre, esser poveri di cose terrene, acciocchè sieno ricchi della divina grazia, delle sante virtù e delle celesti ricchezze; e al tutto si guardino, che visitando alcun infermo, non l'inducano direttamente, nè indirettamente a lasciarci cosa temporale; anzi volendo da sè farlo, resistano quanto giustamente possono; pensando,

<sup>1</sup> Matth., XIII, 46.

che non si può insieme possedere ricchezze e povertà. Nè accettino legati contro la dichiarazione della Regola di Niccolò III <sup>1</sup> e Clemente V <sup>2</sup>.

83. E per meglio intendere ed avere sempre presente alla mente quanto il Serafico Padre ci proibisce nel quarto Capitolo della Regola, rammentiamo ai Frati, che, salvo una legittima dispensa, non possono in verun modo avere nè dominio, nè uso, nè maneggio civile del danaro ovvero pecunia; in tanto che, se alcuno osasse procurarselo di propria autorità, riceverlo, usarne per sè o per altri, o tenerlo presso di sè o di qualche persona, violerebbe gravemente questo precetto e si farebbe reo di proprietà.

84. S'ordina quanto al ricorso agli amici spirituali, per tenere più sicuramente questo tesoro prezioso di povertà, che in niun modo si ricorra a loro, se non per cose necessarie, le quali in altra maniera non si possono avere, nè senza licenza dei Superiori, eccetto in caso di necessità, quando le cose non patiscono dilazione; talmentechè in ogni ricorso vi sia sempre la vera necessità, e la impetrata licenza. E perchè in ciò si eviti ogni abuso, si ingiunge strettamente ai Guardiani che provvedano i loro sudditi di tutte quelle cose, che giudicheranno moralmente necessarie e religiosamente convenienti alla decenza dello stato loro.

85. E perchè siamo chiamati a questa vita, acciocchè, mortificando il nostro uomo estrinseco, vivifichiamo lo spirito, esortiamo i Frati ad assuefarsi a patire la penuria delle cose del mondo, ad esempio di Cristo,

<sup>1</sup> *Exiit*, paragr. *Ad haec*.

<sup>2</sup> *Exivi*, paragr. *Proinde*; Pius X, *Normae a Superioribus servandae*, 21 Maii 1908.

che, essendo del tutto Signore, elesse per noi d'esser povero <sup>1</sup> e patire. Pertanto si guardino i Frati dal demonio meridiano <sup>2</sup>, che spesso si trasfigura in angelo di luce. E questo è, quando il mondo, per averci devozione, ci accarezza con darci delle comodità terrene, le quali cose molte volte sono state causa di gran mali nella Religione. E non vogliamo essere di quei falsi poveri, dei quali dice San Bernardo <sup>3</sup>, che talmente vogliono essere poveri, che non manchi loro cosa alcuna; e devono pensare che l'evangelica povertà e la sua perfezione principalmente consistono in non avere affetto a cosa alcuna terrena, ed in usar queste cose del mondo parcissimamente <sup>4</sup>, quasi per forza, e costretti dalla necessità, ed a gloria di Dio benedetto, dal quale si deve il tutto riconoscere.

## CAPITOLO V.

86. Considerando che il nostro ultimo fine è Iddio solo, al quale deve tendere ed aspirare ognuno di noi, e vedere di trasformarsi in Lui, esortiamo tutti i Frati a drizzare ogni lor pensiero a questo segno, e ad esso rivolgere tutti gli intenti e tutti i desideri con ogni possibile impeto d'amore: acciocchè con tutto il cuore, mente, anima, forza e virtù, con attuale, continuo, intenso e puro affetto ci uniamo al nostro ottimo Padre.

87. E perchè senza mezzi non si va al fine, però ciascuno si sforzi di metter da parte tutte l'altre cose,

<sup>1</sup> II *Cor.*, VIII, 19.

<sup>2</sup> *Psalm.* XC, 6.

<sup>3</sup> Serm. 4, *De adventu.*

<sup>4</sup> Clem. V, *Exivi*; paragr. *Ex praemissis.*

le quali come disutili e perniciose, ci ritraggono e impediscono dalla via della salute, e solo elegga quelle che sono utili e necessarie per andare a Dio; siccome è l'altissima povertà, l'immacolata castità, l'umile e pronta obbedienza, con le altre evangeliche virtù, a noi insegnate dal Figliuolo di Dio con parole ed esempi in sè medesimo e nei Santi suoi.

88. Ma perchè è difficil cosa che l'uomo stia sempre elevato in Dio, per schivare l'ozio d'ogni mal radice, dare buon esempio al prossimo, essere meno gravi al mondo, e seguire in questo il vaso d'elezione, S. Paolo Apostolo, il quale <sup>1</sup> predicando lavorava, e molti altri Santi; e per osservare l'ammonizione del lavorizio a noi data nella Regola dal Padre nostro S. Francesco, e conformarci in questo alla sua volontà espressa nel Testamento; si è determinato che i Frati, quando non saranno occupati in esercizi spirituali, attendano ad altro lavoro onesto e conforme alla lor condizione; i Sacerdoti principalmente al sacro ministero, i Chierici ai loro studi, i Laici agli uffici manuali, alle materiali occupazioni, al servizio degli infermi, e alle questue sotto la dipendenza dei Superiori. E perchè i fratelli Laici addetti come compagni dei Padri che hanno tenuto o tengono i maggiori uffici e prelature dell'Ordine, sotto pretesto di servizio personale, non rimangano nella maggior parte del giorno come indipendenti o disoccupati; si ordina che, salvo il loro servizio come socii, il quale deve coordinarsi col servizio della Comunità dove abitano, siano obbligati a prestarsi a disimpegnare fedelmente gl'impieghi che saranno loro imposti nei Conventi dai Supe-

<sup>1</sup> *Act. Apost.*, XX, 34; *I Cor.*, IV, 12; *I Thess.*, II, 9; *II Thess.*, III, 8.

riori locali e Provinciali, e nella Curia Generalizia dal P. Generale o suo Delegato; dai quali, per la necessaria unità di direzione, per il buon andamento e retto governo dei nostri Luoghi dovranno in tutto immediatamente dipendere, come gli altri Frati che ivi staranno di Famiglia.

89. E i Frati non lavorino per i secolari, eccetto che non venga loro imposto dall'obbedienza. E lavorando manualmente in qualche onesto esercizio a vantaggio del Convento, non manchino, quanto patisce la umana fragilità, d'esercitarsi in quel tempo con la mente in qualche meditazione spirituale. Però s'esorta, che, mentre si lavora, sempre o si parli di Dio con voce umile e bassa, o si legga qualche divoto libro spirituale, il quale tutti ascoltino con ogni modestia e carità, o si tenga silenzio.

90. E guardinsi i Frati di non mettere il loro fine nel lavorare, nè in quello porre alcun affetto, nè occuparsi tanto, che estinguano o ritardino lo spirito, al quale devono servire tutte le cose; ma sempre avendo l'occhio aperto a Dio, camminino per la più alta e breve via; acciocchè l'esercizio dato all'uomo da Dio, e dai Santi accettato e lodato per conservare la divozione dello spirito, non sia causa di distrazione ovvero d'indivozione.

91. E niuno ardisca impacciarsi degli affari secolari, ingerirsi in negozi estranei all'Ordine e in uffici al nostro stato non convenienti; nè fuori dell'Ordine esercitare la farmacia o la medicina; e chi farà il contrario sia gravemente punito dal suo Padre Provinciale.

92. Il divoto S. Bernardo dice: *Che niuna cosa è più preziosa che il tempo, e niuna oggidì è riputata*



*più vile*<sup>1</sup>; ed il medesimo ancora avvisa, *che d'ogni tempo a noi concesso, saremo sottilmente esaminati, come l'avremo speso*. Però esortiamo tutti i nostri Fratelli, che non stiano mai in ozio, nè spendano il loro tempo in cose di poca o niuna utilità, molto manco in vane ed inutili parole, ricordandosi sempre di quella tremenda sentenza della Verità infallibile, che d'ogni parola oziosa renderemo ragione nel giorno del giudizio<sup>2</sup>: ma tutto questo prezioso tempo spendano in lodevoli, onesti ed utili esercizi spirituali o corporali, ad onore e gloria della Divina Maestà, ed edificazione e buon esempio di tutti i nostri prossimi e fratelli religiosi e secolari.

## CAPITOLO VI.

93. Il Serafico nostro Padre S. Francesco considerando l'altissima povertà di Cristo, Re del cielo e della terra, il quale, quanto all'abitare, nascendo nel diversorio non ebbe un poco di luogo<sup>3</sup>, vivendo abitò come pellegrino in case altrui<sup>4</sup>, e morendo poi non ebbe ove potesse reclinare il capo<sup>5</sup>; meditando oltre a ciò quanto in tutte le altre cose fosse poverissimo, per imitarlo, comandò ai suoi Frati nella Regola, che non avessero alcuna cosa propria, acciocchè spediti, come pellegrini in terra e cittadini in cielo, corressero con fervente spirito per la via di Dio. Però noi, volendo in così

<sup>1</sup> Sermo *De triplici cust.*, inter diversos.

<sup>2</sup> Matth., XII, 36.

<sup>3</sup> Luc., II, 7.

<sup>4</sup> Id., IX, 58.

<sup>5</sup> Matt., VIII, 20.

degnò esempio imitar Cristo in verità, e realmente osservare il serafico precetto della celeste povertà, facciamo intendere come in effetto, salvi i diritti della S. Sede, non abbiamo nè in privato, nè in comune alcuna giurisdizione temporale, dominio, proprietà, giuridica possessione, usufrutto, nè uso giuridico di cosa alcuna, nè anco di quelle che per necessità usiamo<sup>1</sup>, nè de' Luoghi dove facciamo dimora. Per il che non si intende che non ci sia lecito il semplice uso di fatto di ciò che è necessario alla vita e al disimpegno dei nostri uffici: il quale uso dovrà essere stretto o moderato secondo i precetti della Regola.

94. Si ordina perciò che, quando i Frati vorranno pigliare alcun Luogo nuovo, oltre il consenso del Capitolo, e fuori di esso, del Definitorio Provinciale, col beneplacito del Padre Ministro Generale e suo Definitorio e con la licenza della S. Sede, secondo la dottrina dell'umil Padre S. Francesco, in prima vadano dal Vescovo e dimandino licenza di poter pigliare quel luogo nella sua Diocesi; ed avuta tal licenza, convengano coi Signori della Comunità, o coi benefattori, d'un luogo o sito da fabbricare: e guardinsi di non accettarne o pigliarne alcuno, se non con la riserva di poterlo lasciare ogni volta, che fosse espediente per la pura osservanza della promessa Regola.

95. E per ischivare ogni disordine, si determina, che niun Luogo si lasci o distrugga senza gravissima causa e senza il consenso del Capitolo Provinciale, la licenza del Ministro Generale ed il beneplacito apostolico: il che s'intende anche degli Ospizi permanenti.

<sup>1</sup> Nic. III, *Exiit*, paragr. *Porro*.

96. Ed acciocchè i secolari possano di noi servirsi nelle cose spirituali, e noi di loro nelle temporali, ordiniamo, che i nostri Luoghi non si piglino molto lontani dalle città, castelli o ville; nè anco troppo vicini, se non per gravi e giusti motivi, affinchè per la loro troppo frequenza non patiamo detrimento. Basta che regolarmente sieno distanti un chilometro o circa, amando di stare più presto, ad esempio de' Santi Padri e massime del nostro, ne' luoghi solitarî e deserti che nelle deliziose città.

97. E perchè come pellegrini, ad esempio di quegli antichi Patriarchi, dobbiamo vivere in luoghi umili e povere case, s'esortano i Frati a ricordarsi delle parole del Serafico Padre nel suo Testamento, dove proibisce, che in niun modo ricevano le Chiese ed abitazioni che per essi saranno fabbricate, se non saranno secondo la forma dell'altissima povertà: per lo che molto manco è lecito ad essi Frati fabbricarle o consentire <sup>1</sup> che si fabbrichino sontuosamente. Nè devono i Frati Minori per compiacere a' signori del mondo, dispiacere a Dio, prevaricar la Regola, scandalizzare i prossimi e offendere insieme l'evangelica promessa povertà. Gran differenza dev'essere tra i gran palazzi de' ricchi e le piccole case de' poveri mendichi, pellegrini e penitenti; però s'ordina che non si ricevano Luoghi alcuni fatti o per noi o per altri, nè si facciano, nè si lascino fare, se non saranno convenienti alla santissima povertà.

98. Le Chiese nostre sieno piccole e semplici, ma devote, decenti e mondissime, nè vogliamo averle grandi per potervi più comodamente predicare; perchè, come

<sup>1</sup> Clem. V, *Exivi*, paragr. *Licet*.

diceva il Padre nostro, miglior esempio si dà a predicare nelle Chiese altrui, che nelle nostre, massimamente con offendere la santa povertà.

99. E vi sia solo una piccola campana di settanta chilogrammi o in circa; e nei nostri Luoghi le sagrestie sieno piccole, ma comode con una buona chiave; e non vi sieno più calici o paramenti di quello che richiede la necessità de' luoghi. Nei paramenti e panni dell'altare non si usi oro o argento, nè alcuna curiosità o preziosità secondo la Clementina <sup>1</sup>; ed ogni cosa, specialmente i paramenti sacerdotali, sia netta e monda: e, quanto alla materia, alla forma e al colore sia conforme ai decreti della S. Congregazione de' Riti <sup>2</sup>. I corporali e purificatori sieno mondissimi e candidissimi, i candelieri fatti al torno di semplice legno, i nostri messali e breviari, ed anco tutti gli altri nostri libri sieno poveramente legati e senza segnacoli curiosi.

100. E guardinsi i Frati, che nelle cose pertinenti al culto divino, negli edifizii nostri e nelle masserizie, le quali usiamo, non appaia alcuna preziosità o superfluità; sapendo, che Iddio vuole, come dice Papa Clemente V <sup>3</sup>, e più si diletta del cuor mondo e delle sante operazioni, che delle cose preziose e ben ornate. Per lo che dobbiamo attendere che in tutte le cose, che sono ad uso nostro, risplenda l'altissima povertà, la quale ci accenda alla preziosità delle ricchezze celesti, dov'è ogni nostro tesoro, delizia e gloria. Epperò proibiamo la recezione di qualsivoglia cosa d'oro o d'argento, eccetto i calici, le custodie del SS. Sacramento, le pissidi, gli

<sup>1</sup> Clem. V., ut supra.

<sup>2</sup> S. Congr. Rit., 17 Dec. 1888.

<sup>3</sup> Clem. V., ut supra.

ostensori, i vasi degli Olii Santi, i tabernacoli e veli da tenersi sopra i tabernacoli e calici. E i Padri Ministri Provinciali, quando andranno in visita, dove troveranno simili cose, preziose, curiose o superflue, diano la penitenza a chi l'avrà ricevute, come disobbedienti, e poco amatori della nostra semplicità; e conoscendosene i padroni, facciano, se questi se ne sono riservato il dominio, che siano loro restituite; ma non sapendo di chi siano le facciano dare, colle dovute cautele ad altre Chiese poverelle, a meno che non si tratti di oggetti preziosi, per la cui alienazione occorre il permesso della Santa Sede.

101. I Conventi nostri, che si fabbricheranno in avvenire, siano semplici, ma solidi e sufficientemente disposti per i bisogni della Comunità religiosa e nella forma più umile consentita dalle leggi igieniche delle varie nazioni. Le celle perciò in lunghezza ed altezza non oltrepassino i tre metri, nè in larghezza due metri ed ottanta centimetri; le porte alte un metro e novanta centimetri, larghe circa ottanta centimetri; le finestre alte novanta centimetri, larghe sessanta; l'andito del dormitorio largo un metro e ottanta centimetri, e l'altezza dal piano del refettorio insino al solaio, cioè, sino al tavolato o mattonato non passi i tre metri e ottanta centimetri; ma quando fosse molto cattiva l'aria, si possa giungere fino a quattro metri; e così le altre officine sieno piccole, umili, povere, abbiette e basse, acciocchè ogni cosa predichi umiltà, povertà e disprezzo del mondo. E dove le leggi civili, o le circostanze speciali della regione non ammettano l'umile forma dei nostri Conventi, si osservi almeno quanto all'interno: e se non si potrà neppur questo, si sforzino i fabbricieri di allon-

tanarsi il meno possibile da queste norme per salvare la semplicità e povertà: ed in tali casi niente si faccia prima di aver ottenuta l'approvazione del Ministro Generale e suo Definitorio. Ordiniamo però che i nostri Conventi già fabbricati non si possano alterare e modificare nè ridurre a una forma più ampia senza gravissima causa, e licenza *in scriptis* del P. Ministro Generale e suo Definitorio.

102. Ed affine che non si faccia errore sì nel pigliare i siti, come nel fabbricare e fare le stanze più grandi della misura data di sopra; si ordina, che dal Padre Provinciale e dai Definitori nel Capitolo si eleggano due Frati dei migliori, più atti e zelanti della Provincia, i quali insieme col suddetto Ministro e suo Definitorio, abbiano carico d'andare a prendere i siti, dove si hanno da fondare i Luoghi, e dare insieme i disegni da loro sottoscritti, secondo i quali poi si fabbrichi; e s'ingegnino di disporli in modo, che poi non si abbiano da guastare in cosa alcuna; e quando fra essi fosse disparere tanto nel pigliare de' siti, quanto nel fare i disegni, vogliamo che si ponga a voce segreta e la maggior parte vinca.

103. E per isfuggire tutte quelle cose, le quali potrebbero offuscare la bellezza della povertà, si ordina, che i Frati, ai quali sarà commesso il negozio delle fabbriche, sieno diligenti e bene accorti in far tenere ed osservare la povera forma e misura del disegno prescritto, aggravando la loro coscienza d'ogni notevole e non necessario eccesso; e piglieranno per loro specchio le piccole case de' poverelli e non i gran palazzi dei ricchi; e tutti si sforzeranno di dare manualmente aiuto con ogni umiltà, pace e carità, quando sarà loro coman-

dato: del resto s'impone espressamente a tutti i Frati <sup>1</sup>, che non s'intromettano in far spendere danari per dette fabbriche, ma ne lascino la cura ai deputati soprastanti di quelle; avvisandoli però umilmente e caritativamente, quando conoscessero qualche disordine o spesa superflua.

104. Si è anco determinato, che nei nostri Luoghi vi sia una picciola stanzetta col camino per ricevere, quando bisognasse, alcun povero pellegrino o forestiero, come ricerca la carità e secondo che comporta la nostra povertà; massimamente persone religiose dedicate al servizio divino.

105. E, finiti i Luoghi, niun Guardiano possa edificare o rovinare, se non quando gli sarà ordinato dal suo Padre Provinciale, il quale abbia l'occhio aperto a non dar tal licenza, se non vede, che sia necessità espressa: e quando vorrà fare, o dar licenza in cosa notevole, abbia il consenso del suo Definitorio e dei fabbricieri suddetti.

106. Si ordina, oltre di ciò, che se nei Luoghi che si piglieranno, o in quelli già fatti, saranno viti o alberi fruttiferi ed anche non fruttiferi, i quali servono soltanto a comodo ed ornamento, non si taglino, nè cavino senza il consiglio de' Padri Discreti e la licenza del Ministro Provinciale; il quale a chi contraffarà, imponga una salutare penitenza.

107. Ed acciocchè la purità della Regola col debito ordine delle cose divine meglio si osservi insieme con l'altissima povertà, ordiniamo che ne' nostri Luoghi già fatti non stiano meno di dodici Frati, i quali nel nome

<sup>1</sup> Clem. V, *Exivi*, paragr. *Porro*.

del dolce Gesù, congregati sieno d'un cuore e di un animo, sforzandosi di tender sempre a maggior perfezione; ed acciocchè sieno di Cristo veri discepoli, cordialmente si amino, sopportando i difetti l'un dell'altro, esercitandosi continuamente nel divino amore e fraterna carità, studiandosi di dare ottimo esempio l'un l'altro, ed anche ad ogni persona, facendo violenza alle proprie passioni, ed inclinazioni viziose; perchè, come dice il nostro Salvatore <sup>1</sup>: *Il regno dei cieli patisce violenza, ed i violenti, cioè, quei che fanno forza e violenza a sè stessi, lo rapiscono.*

108. E poichè il totale spogliamento di ogni cosa di questo mondo è mezzo efficacissimo per vincere le proprie passioni, tendere alla perfezione, conservare vivo in tutti noi l'amore di Dio, mantenere la fraterna carità, e così, pregustando in terra una pace di Paradiso, meritare più facilmente il Regno dei Cieli; si ordina che secondo le Costituzioni Apostoliche, in tutte le nostre Provincie, in ogni nostro Luogo, e da tutti i nostri Frati, sia santamente e costantemente osservata la perfetta vita comune <sup>2</sup>. E si fa loro intendere che questa consiste essenzialmente in ciò che tutti i beni, limosine, emolumenti, doni ed altre cose, che per qualunque titolo vengono date ai Frati, sieno consegnate al Superiore ed impiegate per uso della Famiglia religiosa; così che ognuno si abbia in comune dal Convento lo stesso vitto, vestito e tutto il necessario. I Superiori, nessuno eccettuato, sieno i primi a darne l'esempio, e poi con santo ed efficace ardore inducano i sudditi a questa necessaria osservanza. E siano avvertiti i Padri Ministri Provin-

<sup>1</sup> Matth., XI, 12.

<sup>2</sup> Conc. Trid., sess. XXV; Clem. VIII, 25 Jun. 1599; Pius IX, 12 Apr. 1851.



ciali, che, se nelle loro Provincie non è in vigore l'osservanza della vita comune, saranno senz'altro privati del diritto di ricevere validamente i novizi all'abito ed alla professione <sup>1</sup>.

109. E perchè, secondo l'evangelica dottrina, i cristiani, e massime i Frati Minori, i quali hanno eletto di seguitare più da vicino Cristo, specchio senza macchia, per la via dell'altissima povertà <sup>2</sup>, devono pensare, che il loro celeste Padre sappia, possa e voglia governarli, però non come i gentili, i quali non credono la divina Provvidenza, con ansia e soverchia sollecitudine hanno da procurare queste cose del mondo, le quali il grande Iddio con larga mano concede insino agli animali: ma come veri figliuoli dell'Eterno Padre, posta da canto ogni sollecitudine carnale, hanno in tutto a pendere da quella divina liberalità e rilasciarsi nella infinita sua bontà; però si ordina: che nei nostri Luoghi non si faccia provvisione alcuna, ancorchè necessaria per il vitto umano, di quelle cose che si possono quotidianamente mendicare, se non per alcuni pochi giorni; si potrà bensì, secondo i bisogni dei luoghi e l'esigenze dei tempi fare una provvisione maggiore di tutte quelle cose a noi necessarie e che raramente, o solo una volta all'anno si trovano, o non si possono avere che con ricorso a pecunia.

110. E per ischivare ogni confusione, la quale potrebbe a noi esser causa di discordia e offendere la carità, si ordina che i confini delle questue tanto delle Provincie, quanto dei Conventi sieno determinati rispettivamente dal Definitorio Generale e Provinciale.

<sup>1</sup> Pius X, *Normae a Superioribus servandae*, 21 Maii 1908.

<sup>2</sup> Matth., VI, 25 et seq.

111. Essendo mandate alcune cose soverchie, i Frati con umil ringraziamento le ricuseranno; ovvero accettandole, le dispenseranno secondo la disposizione del Padre Provinciale, ad altri Conventi od anco ai poveri. Ricordiamoci poi tutti, che siamo all'osteria e mangiamo i peccati dei popoli <sup>1</sup>, e che d'ogni cosa ci converrà render sottilissimo conto. Per il che soprattutto avvertano i Frati, che, abbondando di limosine per favor dei grandi e per la devozione del mondo, non abbandonino la santissima madre povertà, come non legittimi figliuoli del Padre S. Francesco; ma si ricordino di quelle belle parole, che esso Serafico Padre era solito dire con ardentissimo affetto d'amore: *Io ringrazio Dio, che per sua bontà ho sempre servata la fede alla mia diletta sposa povertà; non fui mai di limosine ladro, perchè sempre accettai meno di quello che mi bisognava; acciocchè gli altri poveri della loro parte non fossero defraudati, perchè fare il contrario è quasi furto appresso a Dio.*

112. E perchè la volontaria povertà niente ha, ed è ricca di tutto e felice, e non teme, nè desidera, nè può perdere cosa alcuna, avendo riposto il suo tesoro in luogo sicuro; però, per tôr via realmente ed in verità le radici delle occasioni di ogni proprietà, si ordina, che niun Frate abbia chiave di cella, cassa, sgabello o altra cosa, eccetto i Superiori e gli ufficiali per conservare quelle cose, che hanno da dispensare per la Comunità, e quelli, che per una particolare ragione ne hanno ottenuta licenza dal Superiore. E se alcun Frate sarà trovato essere proprietario, sia privo di tutti gli

<sup>1</sup> Ose., IV, 8.

uffici dell'Ordine: ed a chi questa pena non converrà, ne sia imposta un'altra proporzionata alla colpa, ad arbitrio del Padre Ministro Provinciale; e se alcuno fosse trovato tale alla morte, *quod absit*, sia privo della sepoltura ecclesiastica: e medesimamente di pena di proprietario sia più o meno gravemente punito a proporzione della colpa quegli che deporrà libri o qualsivoglia altra cosa fuori de' nostri Luoghi senza licenza del Padre Provinciale o del Superiore locale, ovvero non vorrà assoggettarsi alla perfetta vita comune, pretendendo specialmente d'aver diritto sull'elemosine delle Messe, della predicazione, o di quanto sia dato per qualsivoglia altro lavoro manuale, ovvero spirituale, o sui doni a lui personalmente fatti. E perchè niente possediamo in questo mondo, a niun Frate sia lecito dare alcuna cosa ai secolari senza licenza dei loro Guardiani, i quali non possono ancor essi dispensare, nè ad altri dare licenza, se non di cose minime e vili, senza licenza dei loro Padri Provinciali, i quali pure devono contenersi nei limiti assegnati ad essi da' Decreti apostolici <sup>1</sup>.

113. Ed acciocchè si soddisfaccia alla necessità degli infermi e si dia loro ogni necessario e possibile aiuto, siccome detta la Religione, comanda la Regola, ricerca la fraterna carità e ad esempio del Serafico Padre, il quale per essi non si vergognava di cercare la carne pubblicamente; ordiniamo che in ogni nostro Luogo vi sia una parte destinata agli infermi o almeno una stanza decente, provvista delle cose necessarie, ed una modesta cappella; e che, ammalandosi alcun Frate, subito dal Padre Guardiano gli sia deputato un Frate atto a ser-

<sup>1</sup> Clem. VIII, *Relig. Congreg.*, 19 Jun. 1594; Urban. VIII, *Nuper a Congreg.*, 16 Oct. 1640.

virlo in tutte le sue necessità. E se questi mancasse di sovvenire ai bisogni del povero infermo, sia avvisato, e, non emendandosi, venga punito dallo stesso Padre Guardiano. Che se anche il Guardiano sarà négligente nel prendere gli opportuni provvedimenti, sia corretto gravemente e punito dal Padre Ministro Provinciale. E quando fosse conveniente che l'infermo mutasse luogo, subito si provvegga un altro. Per la qual cosa esortiamo tutti i Ministri Provinciali della nostra Religione a stabilire in uno o due Conventi, dei più adatti della propria Provincia, la comune infermeria per i Frati. Raccomandiamo ancora vivamente ai Religiosi infermi di non dimenticarsi del nostro povero stato, e per non esporsi a violare con danno dell'anima la santa povertà, rilascino la cura di sè stessi al medico e a chi è addetto al loro servizio. E il Superiore locale, quando vedrà essere pericolosa la malattia, non manchi di avvisarli, affinchè, conosciuta la gravità del male, si dispongano a ricevere i Santissimi Sacramenti. Ed ogni Frate pensi quello che in caso d'infermità vorrebbe fosse fatto a sè; e si ricordi di quello che apertamente espresse il pietoso nostro Serafico Padre nella Regola: *Che non è alcuna madre sì tenera, pietosa ed inclinata al suo unico figliuolo, quanto dev'essere ciascun di noi al suo spirituale fratello.*

## CAPITOLO VII.

114. Considerando che il nostro Serafico Padre, acceso dall'inflammante carità di Gesù Cristo, nient'altro più ardentemente desiderava che la gloria di Dio e la salute dell'anime, e che noi pure, per seguirne gli esempi dobbiamo lavorare ed affaticarci nella vigna del Signore,

nell'intento nobilissimo di promuovere con la nostra anche la santificazione dei prossimi, e così correre speditamente alla celeste patria; si dichiara che, ove il bene spirituale dei popoli lo esiga e l'obbedienza lo richieda, i nostri Sacerdoti, approvati dai Ministri Provinciali e dagli Ordinari dei luoghi, potranno ascoltare le confessioni dei secolari, non soltanto nelle Chiese altrui, ma anco nelle nostre.

115. E per i nostri Frati si deputino dal Padre Provinciale, oltre i semplici confessori, due o tre Penitenzieri per Luogo, e più, secondo che ricercherà il numero dei Frati che vi staranno di famiglia <sup>1</sup>; ma per gli Studenti si nominino i Direttori di spirito come confessori ordinari: e sieno dotti, prudenti ed ornati di carità <sup>2</sup>.

116. Ed acciocchè si provveda al maggior bene spirituale dei Frati, si dichiara ora e per sempre che i nostri Religiosi confessori approvati dai rispettivi Provinciali, viaggiando ed anche trovandosi di passaggio in qualche nostro Convento, possano lecitamente e validamente ascoltare le confessioni di tutti i nostri Frati, ancora fuori della Provincia, ed assolverli altresì dai casi riservati nell'Ordine <sup>3</sup>.

117. E facciamo intendere, che sono illecite e invalide le confessioni dei Frati, fatte a confessori estranei all'Ordine, eccetto che si trovino fuori di convento con licenza de' Superiori: in questo caso, quando non sia presente che un solo confessore dell'Ordine, potranno confessarsi da qualsivoglia confessore o secolare o regolare, ed essere assoluti anco dai riservati senza che

<sup>1</sup> S. Congr. super statu Regul., 17 Aug. 1866.

<sup>2</sup> Clem. VIII, *Sanctissimus Dominus*, 26 Maii 1593.

<sup>3</sup> Omnes descripti a Clem. VIII. Ibid.

sieno obbligati di ripresentarsi ad alcuno dei Penitenzieri <sup>1</sup>.

118. I Superiori si astengano dal confessare i propri sudditi, se non ne sieno espressamente richiesti; e concedano ai giovani almeno quattro volte all'anno lo straordinario: ed i Frati si confessino almeno una volta la settimana, eleggendo ciascuno liberamente uno dei confessori deputati, che più gli piacerà, ed eletto che l'avrà, procuri di non mutarlo facilmente.

119. E si comunichino almeno tre volte la settimana per tutto l'anno, e più, anzi ogni giorno <sup>2</sup>, avendo prima preso consiglio dal proprio confessore. Ed attendano, secondo l'apostolica ammonizione <sup>3</sup>, di esaminare prima molto bene sè stessi, considerando la loro nichilità ed indegnità e dall'altra parte il nobilissimo dono di Dio a noi dato con tanta carità, acciò che non lo piglino in pregiudizio delle anime loro, ma più presto in accrescimento di lume, di grazia e di virtù.

120. E questo altissimo e divinissimo Sacramento, nel quale sì dolcemente si degna abitare di continuo con esso noi il dolcissimo nostro Salvatore, sia in tutte le nostre Chiese tenuto in luogo mondissimo ed affatto conforme ai Decreti apostolici, e da tutti avuto in somma riverenza; avanti al quale stiano ed òrino, come se fossero nella patria celeste insieme agli Angeli santi.

121. E se alcuni de' Frati, istigante il nemico, mortalmente e notoriamente peccheranno, ricorran con ogni umiltà e pentimento ai Padri Provinciali, nei quali

<sup>1</sup> Leo XIII, 5 Apr. 1897.

<sup>2</sup> S. Congr. Conc., 20 Dec. 1905.

<sup>3</sup> I *Cor.*, XI, 28, 29.

possono e devono confidarsi. Ed i Prelati, se li vedranno veramente contriti ed umiliati con fermo proposito di emendarsi, ed apparecchiati alla condegna penitenza, con dolcezza, ad esempio di Cristo, nostro vero Padre e Pastore <sup>1</sup>, li ricevano nel modo, che dal pietosissimo padre fu ricevuto il figliuol prodigo; ed insieme con Cristo si sforzino con allegrezza riportare sopra le proprie spalle la perduta pecorella nell' evangelico ovile <sup>2</sup>; e si ricordino che il nostro Padre S. Francesco era solito dire: *Che, se vogliamo rilevare uno, che sia caduto, bisogna inchinarci per pietà, come fece Cristo pietosissimo Salvatore, quando gli fu presentata l'adultera, e non stare con rigida giustizia sul tirato* <sup>3</sup>; anzi pensare che il dolcissimo Figliuolo di Dio per salvarci discese dal cielo in terra e morì sulla croce, ed ai peccatori umiliati mostrò sempre ogni possibile dolcezza <sup>4</sup>: onde lasciando al mondo per suo universal Pastore S. Pietro, gli disse, che voleva, che perdonasse settanta volte sette <sup>5</sup>; ed il nostro Serafico Padre lasciò scritto in una sua epistola <sup>6</sup>: *Che, per gran peccatore che fosse il Frate, voleva, che, veduti gli occhi del suo Prelato, non si partisse senza misericordia, quando umilmente la ricercasse; e se non la ricercava, voleva che il Prelato gliela offerisse; e se dopo mille volte gli venisse innanzi, voleva, che non si mostrasse mai sdegnato o di ricordarsi del peccato*

<sup>1</sup> Luc., XV, 20.

<sup>2</sup> Id., XV, 4.

<sup>3</sup> Ioann., VIII, 4.

<sup>4</sup> I Tim., I, 15; Matth., IX, 13; Marc., II, 17.

<sup>5</sup> Matth., XVIII, 22; Luc., XVII, 4.

<sup>6</sup> Cron., p. 1, l. 2, c. 14.

suo; anzi, per tirarlo meglio a Cristo nostro pietosissimo Signore, lo amasse col cuore in verità: però, secondo la nostra Regola, con misericordia gl'impongano la penitenza: e nell'impôrla pensino, che, se Iddio con rigida giustizia ci avesse a giudicare, pochi o niuno si salverebbe, ed abbiano l'occhio aperto a salvare e non a perdere l'anime dei poveri fratelli.

### CAPITOLO VIII.

122. Perchè non è possibile darsi società alcuna perfetta e bene ordinata senza un Capo supremo, dal quale dipendano tutti gerarchicamente, si ordina, come comanda ed impone la Regola, che i Frati, sull'esempio del nostro Serafico Padre, siano soggetti ed obbediscano ai loro Guardiani e Superiori immediati, questi, insieme ai propri sudditi, ai Ministri Provinciali ed i Ministri Provinciali, con tutti i Frati, al Ministro Generale, come a legittimo Successore e a rappresentante del Serafico Padre S. Francesco.

123. Però siccome, secondo la dottrina di Cristo umil Signor nostro, i Prelati cristiani non devono essere come i principi gentili, i quali nelle dignità s'ingrandiscono<sup>1</sup>; anzi tanto più si devono abbassare, quanto sopra le loro spalle hanno maggior peso, e pensare, che, dove gli altri Frati hanno ad obbedire al loro Prelato, essi hanno in certo modo ad obbedire a tutti i Frati, siccome dal Capitolo, che li elegge, è loro imposto per obbedienza, e servire e ministrare loro

<sup>1</sup> Matth., XX, 25; Luc., XXII, 25.



in ogni bisogno, massime negli spirituali, ad esempio di Cristo, il quale venne per servirci, ministrarci e porre per noi la propria vita<sup>1</sup>: pertanto esortiamo tutti i Prelati nostri ad esser ministri e servi di tutti i loro fratelli; il che faranno se, secondo la mente del Serafico Padre, e come deve ogni Pastore di anime, ai loro sudditi con esempio e con dottrina, con istruzioni ed insegnamenti, amministreranno spirito e vita.

124. Ed acciocchè meglio si conosca l'idoneità dei Frati, ed essi innalzati in dignità sentano con maggior umiltà di essere preposti agli altri unicamente per il servizio di Dio ed il bene dei loro fratelli, nell'Ordine nostro le Prelature si conferiscano canonicamente, mediante le elezioni.

125. E perchè senza un numero sufficiente di Frati riesce difficile trovare Religiosi idonei per tutti gli uffici della Provincia ed anco si proceda colla massima libertà e tranquillità di coscienza; si determina che nessuna località, o territorio, ove si trovano i nostri Frati, sia dichiarata Provincia, se non vi saranno almeno trenta Sacerdoti, i quali abbiano compito il corso dei loro studi ed ottenuta la patente di predicazione dal Padre Ministro Generale. Onde, se in qualche regione i Frati in qualunque tempo saranno inferiori al numero stabilito in queste nostre Costituzioni; si determina che dal Padre Ministro Generale e suo Definitorio si nomini un Commissario Provinciale con due Assistenti, i quali reggano e governino la Comunità dei Frati per un triennio, finito il quale, udito *in scriptis* il voto meramente consultivo dei Superiori ed

<sup>1</sup> Matth., XX, 28; Philipp., II, 7.

ex-Superiori maggiori e di tutti i Superiori locali, si potranno riconfermare o se ne eleggeranno de' nuovi.

126. Dove però, per il numero suddetto di Sacerdoti, esiste la Provincia canonicamente eretta, si facciano i Capitoli Locali e Provinciali per concorrere alle elezioni tanto dei Superiori Provinciali, quanto dei Generali.

127. In ogni elezione si vada puramente, semplicemente, santamente e canonicamente, sforzandosi, secondo il consiglio di Cristo nostro pietoso Signore, quando sono invitati alle sue nozze di stare nell'ultimo luogo con esso lui, e non di ambire, con Lucifero, il primo <sup>1</sup>: sapendo, che gli ultimi saranno i primi ed i primi gli ultimi <sup>2</sup>; anzi fuggendo le dignità con Cristo, non le accettino, se non saranno da Dio, come Aaron, chiamati dall'obbedienza santa.

128. Tutti gli scrutini dei nostri Capitoli Generali, Provinciali e Locali si facciano a schede segrete talmente, che i nomi degli elettori non sieno mai pubblicati, siccome vuole e comanda il sacro Concilio Tridentino <sup>3</sup>: nè sia lecito supplire le voci degli assenti: e se contro la determinazione di tale decreto alcuno sarà eletto a qualsivoglia ufficio, tale elezione sia al tutto vana e nulla.

129. E si dichiara a tutti i Frati che in ogni elezione è necessario e basta, che chi sarà eletto abbia più della metà delle voci. Si ordina ancora che l'elezioni del Capitolo Provinciale si facciano in un sol giorno, ma quelle del Capitolo Generale si faranno in

<sup>1</sup> Luc., XIV, 8.

<sup>2</sup> Matth., XX, 16.

<sup>3</sup> Sess. XXV, *De Regularibus*, c. 6.

due giorni; in uno si eleggeranno i sei Definitori, e nell'altro si farà l'elezione del Ministro Generale, del Procuratore e, se occorrerà, del settimo Definitore.

L'elezioni dei Definitori siano fatte separatamente eleggendone uno per volta: e se accadesse che nel primo o secondo scrutinio non venisse eletto nessuno, si faccia il terzo scrutinio, nel quale si proclamerà eletto quegli che avrà avuto la maggioranza relativa dei voti; il che si dovrà osservare e seguire qual norma comune in tutte l'elezioni anche provinciali e locali.

Si determina altresì che, se nell'elezione del Ministro Generale, del Procuratore e del Ministro Provinciale accadesse che al terzo scrutinio non fosse eletto nessuno, si faccia il quarto, nel quale abbiano voce passiva solamente quei due Padri che nel terzo scrutinio riportarono la maggior parte dei voti, e sia proclamato eletto quegli che in questo quarto scrutinio avrà avuto la maggioranza delle voci, vietandosi ogni altro scrutinio. Dato poi che in questo quarto scrutinio i due Padri suddetti avessero parità di voti, si proclamerà eletto quegli che sarà più anziano di Religione, computando l'anzianità dal giorno della vestizione religiosa.

130. E facciamo intendere, come sotto pena di peccato mortale, in ogni elezione si ha da eleggere quello, che sarà tenuto migliore e più sufficiente a quell'ufficio, al quale sarà eletto, posto da banda ogni altro rispetto. Onde si ordina che quei Frati, i quali non vogliono osservare o volontariamente non abbiano osservato nell'ultimo triennio la Regola e la vita comune, non possano concorrere ad elezione alcuna con voce nè attiva nè passiva<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Conc. Trid., Sess. XXV, *De Regularibus*, c. 2.

131. E perchè i Superiori devono essere guida e norma dei loro sudditi molto più in fatti che in parole; si ordina che il Frate, il quale dagli altri non si distingua per bontà, prudenza, pietà, dottrina e zelo della regolare osservanza, e che non può ordinariamente convenire al coro di giorno e di notte, ed al refettorio con gli altri Frati, ed ha notabilmente bisogno di cibi speciali, per niun modo sia fatto Superiore, nè gli si dia cura dei Novizi. Nè in ciò si facciano eccezioni, se non quando lo richieda il bene e la necessità della Provincia, si tratti di religiosi distinti per pietà, scienza zelo dell'osservanza regolare, abilità di governo e che ordinariamente concorrono ai principali atti della vita comune, ed in modo particolare all'orazione mentale; avendo prima chiesta ed ottenuta licenza dal Ministro e Definitorio Generale.

132. Ed acciocchè i nostri giovani, tanto quelli che saranno venuti dal secolo, quanto da altra Religione, attendano con maggior quiete e semplicità a conservare lo spirito novellamente concepito, si determina che i Sacerdoti non abbiano voce nè attiva nè passiva nella elezione del Discreto da mandarsi al Capitolo Provinciale per l'elezione dei Superiori, se non dopo che avranno fatta la professione solenne e compiuto regolarmente il corso degli studi; e che tanto i Chierici, quantunque non suddiaconi, quanto i Laici possano concorrere a detta elezione colla voce attiva solamente, purchè i primi abbiano terminati gli studi, ed i secondi abbiano fatto la solenne professione e sì gli uni che gli altri abbiano compito dodici anni di Religione <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Pius X, Rescriptum 17 Feb. 1909.

133. Ed intimato il Capitolo Provinciale, in ciascun Convento, dov'è costituita famiglia canonica, si elegga un Padre per Discreto, che debba andare al Capitolo col Padre Guardiano, portando i bisogni del Luogo e dei Frati particolari; e in detta elezione abbiano voce solamente quei Frati i quali, come sopra, hanno diritto di concorrere alle elezioni e che, già da due mesi, sono ivi di famiglia. E si dichiara che i Frati i quali dimorano negli Ospizi posti dentro il distretto di un Convento, con la dipendenza dal Guardiano del luogo, sono considerati come appartenenti a quella famiglia ed hanno diritto di concorrervi all'elezione del Discreto.

134. I compagni dei Ministri di Provincia abbiano voce alla elezione del Discreto nel luogo ove risiede il Provinciale, ed il medesimo s'intenda dei compagni del Ministro Generale, del Procuratore e dei Definitori Generali, ne' Conventi delle loro rispettive Provincie, quando vi si troveranno per giusto motivo e coll'ubbidienza del P. Generale.

135. I Predicatori, volendo e stando vicini al loro Convento, potranno tornare a fare l'elezione del Discreto al Luogo loro.

136. Si ordina ancora, per levare ogni sospetto, che per due mesi vicino al Capitolo Provinciale non si faccia mutazione alcuna dei Frati senza grande e manifesta necessità. Avvertano i Padri Provinciali e Definitori, nella disposizione delle famiglie e mutazioni dei Frati, di non far cosa, che generi ragionevole sospetto di qualche disegno per le future elezioni.

137. I Capitoli Provinciali si facciano ogni tre anni <sup>1</sup> il secondo o il terzo venerdì dopo Pasqua, o in altro

<sup>1</sup> Cap. Gen. 1747; Bened. XIV, 20 Feb. 1756.

tempo dell'anno, secondo le lodevoli consuetudini delle Provincie, con licenza del Ministro Generale; al quale però è riservato di poterli convocare sei mesi prima o dopo il triennio, sia quando visita la Provincia, sia per qualsivoglia giusta ragione, eziandio vivente il Ministro Provinciale<sup>1</sup>. E vi sieno vocali il Ministro Provinciale, i Definitori, gli ex-Generali ed ex-Definitori Generali che sono membri della stessa Provincia<sup>2</sup>, i Custodi Generali, gli ex-Provinciali di esercizio nella loro Provincia, gli ex-Provinciali che hanno ottenuto un tal privilegio, il Segretario del Padre Provinciale, i Guardiani, i Superiori di quei Luoghi, che hanno un distretto proprio e nei quali essi a guisa di Guardiani reggono la religiosa famiglia con diretta dipendenza dai Ministri Provinciali, e i Discreti.

138. Il Padre Ministro Generale ha voce attiva in tutte le elezioni de' Capitoli Provinciali, che presiederà; e i Definitori Generali nei Capitoli della loro rispettiva Provincia, quando vi si troveranno.

139. E si eleggano nel Capitolo Provinciale quattro Definitori, dei quali due al più ne possono essere di quei del precedente Capitolo; ed in tal elezione abbiano voce passiva tutti i vocali, che si troveranno nel luogo del Capitolo; ed i Ministri Provinciali in tale elezione abbiano voce attiva.

140. E si ordina che, fatta tal elezione, in segno di umiltà, per mostrare l'animo nostro sincero e da ogni specie d'ambizione lontano, i Provinciali liberamente rinuncino l'ufficio loro, ed ogni autorità nelle mani dei Definitori dal Capitolo eletti; ed in testimonio di per-

<sup>1</sup> Clem. IX, 9 Sept. 1667; Cap. Gen. 1747.

<sup>2</sup> Rescr. 28 Iul. 1770.

fetta rassegnazione porranno i sigilli nelle loro mani, dicendo la colpa, in pubblico Capitolo, di tutti i loro difetti; e ricevuta umilmente la penitenza, si venga all'elezione del Provinciale.

141. Ed eletto che sarà il Provinciale i Padri Definitori, a nome del Capitolo, scrivano al P. Generale per la confermazione secondo la Clementina <sup>1</sup>, ed in quel mentre, che verrà la risposta, possa esercitare l'ufficio come Ministro eletto, quando però stia in essa Provincia: e finito che avrà il triennio, non si possa rieleggere nella medesima Provincia, ma in quella resti libero da ogni prelazione per un anno, e di provincialato per tre anni, eccetto che il Ministro Generale col suo Definitorio, per giuste e gravi ragioni, stimi di concedergli la voce passiva per un altro triennio. Come pure se sarà eletto in un'altra Provincia potrà esercitare tal ufficio per altri tre anni, e poi cessi come di sopra.

142. Si ordina ancora che nei Capitoli Provinciali sieno sempre, oltre al Padre Ministro Provinciale, quattro Definitori: onde, se per Provinciale sarà eletto uno di essi, si faccia l'elezione del quinto, e possa essere eletto uno di quelli del Capitolo passato, benchè, fra i primi quattro, ve ne fossero stati eletti due, quando il Provinciale eletto sarà ancora uno di quelli, non già quando sarà dei nuovi.

143. Per evitare i tanti inconvenienti, che nascono dal non tener segrete, come si deve, le cose che passano in Definizione, i Padri Provinciali e Definitori, oltre al *ius* naturale, che a ciò li astringe, giurino di tener segrete tutte quelle cose, che in quella si trattano,

<sup>1</sup> *Exivi*, paragr. *Demum*.

che possono partorir noia o disturbi o altri inconvenienti.

144. Si determina altresì che ciascheduna delle Provincie abbia due Custodi Generali; e questi si eleggeranno dai vocali o *de gremio Capituli*, o *de corpore Provinciae*: e il Padre Provinciale, che cessa, abbia in detta elezione voce passiva. Si elegga dunque, nel modo che di sopra si è detto, il primo Custode che abbia a portare in Capitolo Generale i bisogni della Provincia; e in tale scrutinio questo solo si elegga: ma poi in un altro, si elegga l'altro Custode, il quale però non anderà al Capitolo Generale, eccetto che il primo, o per morte, o per infermità, o per qualche altro motivo riconosciuto dal Definitorio Generale, non possa prendervi parte<sup>1</sup>. In questo caso vi anderà, e vi avrà voce come il Padre Provinciale.

145. Accadendo la morte del Padre Ministro Provinciale, resti Vicario Provinciale il primo Definitore, e se questo fosse morto avanti il Provinciale, o accadesse che morisse dopo restato Vicario Provinciale, succeda il secondo, e così successivamente degli altri; e sia obbligato a ricorrere subito al Ministro Generale, e nel frattempo che aspetta, governi la Provincia, ed avuta la risposta, eseguisca fedelmente gli ordini che gli saranno dati dallo stesso Ministro Generale.

146. Per assegnare un modo convenevole ed espediente alla elezione lecita e valida, all'istituzione ovvero provvisione de' Guardiani, si dichiara, che i Padri Ministri coi Padri Definitori, ascoltato che avranno tutti i Discreti e Guardiani, possano prima conferire insieme

<sup>1</sup> Pius X, *Normae regiminis servandae*, 15 Maii 1908.



e discutere quali siano da escludersi, e poi ciascuno di essi, cioè, il Padre Ministro ed i Definitori, da per sè farà secretamente una scheda, nella quale noterà tanti Padri, quanti Guardiani sarà bisogno di fare, eleggendo liberamente quelli, che giudicherà migliori secondo la coscienza sua; e chiamati in definizione gli scrutatori del Capitolo o rimettendo altri nuovi, quando paresse spedito, ciascuno darà in mano di quelli la scheda, e, raccolto che avranno gli scrutatori secretamente tra loro le voci di tutti, pronunzieranno i nomi, e le voci dei Padri eletti; e se accadesse, che nel primo scrutinio non fossero eletti tutti, se ne facciano altri, finchè si compia il numero necessario dei Guardiani; ma quando eccedessero la debita quantità, il Padre Ministro e i Definitori, in secreto, possano, a loro arbitrio, cassare quelli che sopravanzano, secondo che giudicheranno più giusto e ragionevole, distribuendo i Guardiani eletti in quei Luoghi dove parrà più conveniente.

147. E perchè alcune Provincie hanno alcuni Luoghi in città segnalate e principali, quando paresse bene per rimuovere ogni sospizione e giudizi, si potrà fare la collocazione dei Guardiani in detti Luoghi a scrutinio segreto: e fatta la collocazione dei Guardiani ne' propri Luoghi, similmente si faccia quella delle famiglie; e mancando o morendo alcun Guardiano meno di sei mesi innanzi al Capitolo, non si faccia altro Guardiano, ma mancando sei mesi innanzi, si faccia l'altro, e nel suddetto modo.

148. Ed i Guardiani non possano esser eletti a tal ufficio più che per tre anni nel luogo medesimo, eccetto che per giuste cause si ottenga dal Definitorio Generale la facoltà di riconfermarli; ma in un altro luogo potranno essere eletti per un altro triennio, e dappoi-

chè saranno stati Guardiani sei anni, rimarranno liberi per un anno dai guardianati. Non si proibisce però che i Guardiani sopraddetti, dopo detto tempo, non possano essere eletti in Ministri Provinciali e anco in Generale.

149. Quanto al Capitolo Generale, si ordina, che si faccia ogni sei anni intorno alla festa della Pentecoste, come a tanto negozio accomodatissima e designata nella Regola dal nostro Serafico Padre. E vi abbiano voce i Custodi Generali, i Commissari Provinciali permanenti, i Padri Provinciali, il Segretario Generale dell'Ordine, gli ex-Generali e i Definitori Generali: il Ministro Generale poi ha solamente la voce attiva fino alla elezione del sesto Definitore inclusive.

150. E nel medesimo Capitolo, secondo le norme dette di sopra, in un giorno si eleggano sei Definitori, dei quali tre ne possano essere al più di quelli che furono nel Capitolo prossimo passato. Ed eletti i Definitori, nell'altro giorno il P. Generale rassegnerà nelle loro mani i sigilli, e dirà la colpa in pubblico Capitolo nell'istesso modo che fanno i Provinciali nei Capitoli Provinciali; e poi da tutti i vocali, invocato prima lo Spirito Santo con le solite cerimonie, si verrà all'elezione del nuovo Generale, il quale, finito che avrà il sessennio, rimarrà libero da ogni prelazione per altri sei anni.

151. E per toglier via ogni intoppo che dalla parità dei voti potesse nascere, ne' Capitoli Generali, oltre il Padre Ministro Generale, vi sieno sempre sei Definitori: onde, compita che sarà l'elezione dei Padri Definitori e del Padre Generale, se il Generale sarà eletto *de gremio Definitionis*, si dovrà procedere all'elezione del settimo Definitore, acciocchè sia compito il numero dei Definitori e i voti restino dispari. Ma se il Padre Gene-

rale fosse eletto *extra gremium Definitionis*, non si farà il settimo Definitore, essendo compito il numero di sei Definitori.

152. Fatta l'elezione del P. Generale, e, se occorrerà, del settimo Definitore, si elegga il P. Procuratore, il quale dovrà essere scelto sempre *de gremio Definitionis*: e per essere il suo ufficio di molta considerazione per tanti rispetti, si determina che si elegga da tutto il Capitolo Generale, e finito che avrà il sessennio, dirà la colpa in pubblico Capitolo avanti l'elezione del nuovo Procuratore Generale, e resterà libero dal medesimo ufficio di Procuratore per altri sei anni.

153. E si dichiara che appartiene al Padre Procuratore trattare e spedire tutti i negozi ordinari della Religione con la S. Sede; ma negli straordinari che riguardano tutto l'Ordine od un'intera Provincia, deve avere il consenso del Definitorio e del Ministro Generale. E in nessun modo chieda o solleciti grazie o facoltà per i Frati particolari, senza il consenso del Padre Provinciale: laonde niun Frate, di qualunque grado o condizione, ardisca trattare di alcuna cosa presso le Romane Congregazioni, se non per mezzo di lui.

154. E si determina, che, se in tempo del suo ufficio, si assenterà da Roma, la Procura con i suoi ufficiali dipenda dal Padre Ministro Generale.

155. Occorrendo che il P. Generale muoia nel tempo del suo ufficio, si determina, che resti Vicario Generale il primo Definitore, e se questi fosse morto avanti che morisse il P. Generale, oppure se accadrà, che muoia dopo essere restato Vicario Generale, in questo caso resti Vicario Generale il secondo, e così successivamente s'intende del terzo, del quarto e degli altri.

156. Si determina ancora che quegli che rimarrà Vicario Generale, d'intesa col Definitorio Generale, ricorra alla S. Congregazione dei Religiosi per le necessarie istruzioni, avute le quali, sia tenuto a fedelmente eseguirle. E lo stesso si deve intendere e si dovrà fare, se il Ministro Generale per qualsivoglia causa cesserà dall'ufficio avanti che finisca il suo tempo. Intanto, finchè non verrà la risposta, il Vicario Generale, come nel tempo del suo ufficio, goda dei diritti del Ministro Generale e per gli atti ufficiali faccia uso del sigillo dell'Ordine.

157. Se accadrà la morte del P. Procuratore prima che abbia finito il suo ufficio, il Padre Generale col suo Definitorio elegga dal gremio della Definizione un Vice-Procuratore.

158. Che se si darà il caso della morte, o della rinunzia di qualche Definitore Generale, dal Padre Ministro Generale e suo Definitorio se ne elegga a schede segrete un altro della stessa lingua o nazione, e prenda il luogo del sesto Definitore.

159. Quando il Ministro Generale dovrà assentarsi da Roma per causa della visita o per altro motivo, a tenore della Bolla del Sommo Pontefice Benedetto XIV dell'anno 1755, lasci il Padre Procuratore Commissario Generale, il quale insieme col Definitorio faccia la spedizione de' negozi dell'Ordine e sia tenuto a interpellare il Ministro Generale nelle cose di maggiore importanza. E perchè nell'Ordine nostro regni sempre l'unità di governo e l'uniformità di direzione, e così il tutto proceda con la massima regolarità in vantaggio dei sudditi ed in edificazione di tutti; sarà pensiero del Padre Procuratore informare lo stesso Padre Gene-

rale di ciò che di notevole accade nelle Provincie, e delle deliberazioni prese in proposito dal Definitorio Generale <sup>1</sup>.

160. Si avverte però che la conferma dei Ministri Provinciali, dei Commissari Provinciali e la nomina dei Visitatori Generali delle Provincie, come pure le patenti di predicazione sono riservate privatamente al solo Ministro Generale, il quale può riservarsi anche alcune altre cause determinate, quando lo creda opportuno <sup>2</sup>, e non sia di ostacolo alla sollecita spedizione degli affari ordinari.

161. Si determina ancora che il Ministro Generale ed i Definitori Generali, i quali sono obbligati a risiedere in Roma <sup>3</sup>, dovranno dichiarare i dubbi che occorreranno nelle presenti Costituzioni, provvedere ai bisogni e disporre e ordinare le tavole delle Provincie, definire, determinare e sentenziare tutte le cause, che spettano al buon governo dell'Ordine: e a questo fine terranno ordinariamente congregazione due volte la settimana, e più se sarà di bisogno. Ed il Ministro Generale commetterà ai Definitori Generali di esaminare e trattare i negozi dell'Ordine, specialmente quelli delle Provincie della lingua di ciascuno di essi, anche fuori delle riunioni definitoriali, salva però sempre l'autorità dello stesso Ministro Generale <sup>4</sup> e del Definitorio Generale.

162. E perchè al disbrigo dei varî e molteplici affari è necessario che si abbiano nella Curia Generalizia uffi-

<sup>1</sup> Pius X, Rescriptum 17 Febr. 1909.

<sup>2</sup> Bened. XIV, 1755.

<sup>3</sup> Clem. IX, *Debitum Pastoralis Officii*, 9 Sept. 1667; Clem. XII, *Pastoris Officii*, 5 Maii 1733.

<sup>4</sup> Pius X, *Normae regiminis servandae*, 15 Maii 1908.

ciali secondari in numero sufficiente; dal Ministro Generale, col consenso del suo Definitorio, si scelgano fra tutte le Provincie e nominino il Segretario Generale dell'Ordine, il Segretario Generale delle Missioni, che dovrà essere confermato dalla S. C. di Propaganda Fide, il Postulatore Generale delle Cause de' Servi di Dio, con un Vice-Postulatore Generale, se sarà necessario, da essere confermati essi pure dalla S. Congregazione dei Riti, alcuni Sostituti o Vice-Segretari delle varie lingue e nazioni ed un Archivista Generale. Il Padre Procuratore si elegga, di consenso del Padre Generale e suo Definitorio, il Segretario della Procura con un Vice-Segretario o Sostituto <sup>1</sup>. Tutti questi uffici cessano *ipso facto* colla nomina dei nuovi Superiori Generali, incluso quello del Postulatore e Vice-Postulatore; ma il nuovo Ministro Generale col suo Definitorio potrà confermar nell'ufficio quelli che crederà dover ritenere nella Curia.

163. E tutti i suddetti ufficiali prestino giuramento di fedeltà al Padre Ministro Generale e suo Definitorio, e adempiano con prontezza, diligenza, abnegazione e riservatezza ai loro uffici.

164. Il Postulatore dia relazione una volta all'anno al Definitorio Generale dello stato delle Cause trattate nella S. Congregazione, alla quale annualmente darà pure discarico di tutto; e due volte all'anno esporrà allo stesso Definitorio Generale lo stato economico della Postulazione.

165. E tutti gli ufficiali nominati di sopra durante il loro ufficio, abbiano voce nei Capitoli delle proprie Provincie, quando vi si troveranno; e dopo sei anni di

<sup>1</sup> Pius X, *Normae*, ut supra, 15 Maii 1908.

lodevole servizio, e non prima, il Ministro Generale e Definitorio potrà concedere loro il titolo di ex-Provinciali con gli annessi privilegi e diritti, anche capitolari, di chi sarà stato Ministro di Provincia.

166. E nel tempo, che si celebra il Capitolo Generale, si facciano continue e ferventi orazioni da tutti i Frati dell'Ordine nostro, e nel tempo del Provinciale da tutti della Provincia; pregando la divina clemenza, che si degni disporre tutte le cose nostre secondo il suo beneplacito a lode, onore e gloria di Sua Maestà infinita ed utilità della cattolica Chiesa.

#### CAPITOLO IX.

167. Perchè l'evangelizzare la parola di Dio è dei più degni, utili, alti e divini uffici, che sieno nella Chiesa militante, donde in gran parte dipende la salute del mondo, e che però fu tanto a cuore a Cristo Iddio nostro, ch'Egli medesimo col fervore grandissimo di quella sua divina carità volle per sè stesso esercitarlo<sup>1</sup>; per questo, a fine che un tanto eccellente, nobile e fruttuoso esercizio nel nostro Ordine non venga meno in grave danno delle anime; si ordina, che in ogni Provincia sieno in alcuni Luoghi studi divoti e santi, di carità ed umiltà ridondanti, tanto nelle umane, quanto nelle sacre lettere ed altre scienze necessarie per meglio venire alla cognizione della sacra e scolastica Teologia e di esse divine lettere e de' sacri canoni; le quali cose, oltre la religiosa ed approvata vita, sono necessarie a chi deve degnamente e con debito ordine pre-

<sup>1</sup> Conc. Trid., sess. V, *De Reform.*, c. 2.

dicare, nè si possono naturalmente avere, se non mediante una seria e costante applicazione. Per il che si dichiara, che, secondo la mente della S. Sede, gli studenti, volendo, si potranno tenere riuniti in un solo grande Convento: ma se ciò non potrà farsi, quelli del corso filosofico si riuniranno in un luogo e quelli del corso teologico in un altro. E dove per il maggior numero degli studenti un solo luogo non fosse sufficiente, se ne potranno aver due e non più per ciascuna facoltà, con licenza però del Definitorio Generale <sup>1</sup>.

168. Agli studi sieno promossi dal Padre Ministro della Provincia col suo Definitorio, ovvero dal Padre Generale quei Frati, che essi Padri giudicheranno di fervente carità, di costumi lodevoli e d'umile e santa conversazione, e che sieno ancora talmente atti ad imparare, che dappoi con vita e con dottrina possano essere utili nella casa del Signore. E avanti che sieno messi allo studio, od, essendovi già posti, prima che ascendano ad altro di grado più alto, dal Padre Ministro Provinciale e dai Padri Definitori con i rispettivi Lettori, si faccia diligente discussione intorno ad essi, e siano esaminati non superficialmente alla presenza di tutti gli stessi Padri: e, fatto il detto esame, si pongano a scrutinio segreto, nel quale quelli, che avranno la maggior parte dei voti, s'intendano eletti per incominciare o proseguire lo studio, e gli altri ripeteranno le materie non apprese sufficientemente e si prepareranno agli esami per essere promossi alla classe superiore. E carichiamo in ciò gravemente le coscienze dei Padri, se in cosa, d'onde risulta così gran frutto

<sup>1</sup> Pius X, *Normae a Superioribus servandae*, 21 Maii 1908.



o danno nella Religione, non andranno semplicemente, ma per affetti e passioni umane approveranno gli inetti ed indegni, o saranno nel dare i voti parziali.

169. Allo studio della Logica e Filosofia non sieno posti quei Frati, i quali, oltre a' buoni costumi, non abbiano fatto, prima o dopo il noviziato, il corso completo delle belle lettere secondo le migliori scuole di ciascuna Nazione.

170. Lo studio della Logica, della Filosofia e delle scienze affini si compia in tre anni, e il corso teologico in quattro finiti, ed abbracci la S. Scrittura, la Dogmatica, la Morale, la Storia ecclesiastica, la Patrologia, il Diritto Canonico e Regolare coll'esposizione della nostra Regola, la Liturgia, la Pastorale. E finito il corso teologico, si insegni la sacra Eloquenza almeno per un anno intero. I Lettori sì nel corso filosofico, come in quello teologico sieno almeno tre, e non mai meno di due, ed espongano l'ottima e sicura dottrina del Serafico Dottore S. Bonaventura e dell'Angelico Dottor S. Tommaso <sup>1</sup>: e come libri di testo, a parità di condizioni, si preferiscano gli Autori dell'Ordine.

171. E nello studio si facciano gli esercizi soliti, nè si facciano lunghe vacanze per occasione del caldo o per altro rispetto; nel che i Padri Provinciali saranno bene avvertiti, attendendo che i Lettori sieno diligenti nel proseguire la loro lettura. E quegli studenti, che per ordinario non vorranno fare le dispute, le ripetizioni e gli esami, o saranno negligenti negli esercizi spirituali e nella regolare osservanza, sieno in prima avvisati e castigati ad arbitrio del Ministro Provinciale,

<sup>1</sup> Leo XIII, *Aeterni Patris*, 4 Aug. 1879; *In magna*, 10 Dec. 1889; Pius X, *Pascendi*, 8 Sept. 1907.

e non emendandosi, se saranno chierici di voti semplici, sieno dimessi dall'Ordine, e se di voti solenni, non sieno promossi agli Ordini Sacri: e se già promossi, sieno gravemente castigati, e persistendo ostinati nel loro mal animo, sieno sospesi *a divinis* come ribelli all'obbedienza, ed anche espulsi dall'Ordine se incorreggibili.

172. E non cerchino gli studenti d'acquistare la scienza, che gonfia ed insuperbisce, ma s'ingegnino di far guadagno dell'illuminativa ed infiammantè carità di Cristo, la quale vivifica ed umilia l'anime, nè mai si immergano tanto nello studio letterale, che per esso abbiano a pretermettere lo studio della santa orazione; perchè farebbero espressamente contro l'intenzione del Serafico Padre, il quale non voleva che mai, per qualsivoglia studio di lettere, si lasciasse; anzi, per poter meglio avere lo spirito del Signor nostro Gesù Cristo, si sforzeranno tanto i Lettori, come gli studenti di dare maggiore opera allo spirito, che alle lettere; perchè senza lo spirito non s'acquista il vero senso<sup>1</sup>, ma la sola semplice lettera, la quale accieca ed uccide.

173. E perchè il buono o cattivo esito degli studi principalmente dipende da coloro che vi sono preposti, il Padre Ministro Provinciale e Definitori attendano con ogni diligenza alla scelta dei Maestri, Precettori e Lettori, eleggendoli, secondo la consuetudine delle Provincie, tra i predicatori solennemente professi: i quali dagli altri più si distinguano per pietà, scienza, dottrina, prontezza d'ingegno e facilità di comunicativa, per l'amore allo studio, e sopra tutto per religiosità

<sup>1</sup> II Cor., III, 6.

di vita e bontà di costumi. Ed avvertano i suddetti Padri di essere vigilantissimi sull'insegnamento che i Lettori impartiscono; e depongano quelli, che tengono erronee o pericolose dottrine, o si mostrano amanti di malsane novità, o per altri gravi motivi non corrispondono allo scopo, nè esercitano degnamente l'ufficio loro assegnato, con profitto intellettuale e spirituale dei discepoli.

174. Onde s'ordina, che i nostri Precettori e Lettori sani convengano la notte almeno in coro a Mattutino ed al Vespro, e ad un'ora di orazione, e, leggendo, attendano a sè stessi, sotto l'obbedienza dei loro Prelati, e non predichino fra l'anno fuori del luogo della loro residenza, e ciò parcamente e molto meno in Quaresima. S'impone similmente a tutti gli studenti, che convengano al Mattutino e a tutte le Ore Canoniche in coro e all'orazione, osservino con esattezza e diligenza gli ordini e le disposizioni dei Superiori Provinciali e Locali, ed obbediscano, onorino ed amino come Padri, i Guardiani, i Maestri, Precettori, Lettori e Direttori; altrimenti facendo sieno puniti secondo la gravità dell'eccesso.

175. Gli studenti si sforzeranno insieme con la santa povertà non mai lasciare la via regia che conduce al Cielo, cioè, la santa umiltà, ricordandosi spesso di quel detto del B. Giacobone, che *scienza acquisita - dà mortal ferita - se non è vestita - di cuore umiliato*. Sarà loro occasione d'umiliarsi, se conosceranno avere accresciuto nuovo obbligo appresso a Dio per essere stati promossi allo studio, e fatti degni di essere introdotti alla vera e soave intelligenza delle sacre lettere, sotto il senso delle quali sta nascosto quel sommo

sieno pochi e buoni predicatori, che molti ed insufficienti, ad esempio di Cristo, somma Sapienza, che tra sì gran turba degli Ebrei elesse solo dodici Apostoli<sup>1</sup> e settantadue Discepoli, avendo prima prolissamente orato.

180. Quando il Padre Provinciale e i Padri Definitori e i Lettori faranno l'approvazione degli studenti per la predica, da mandarsi al Padre Generale, la facciano tutti insieme, mentre saranno uniti in Congregazione, e non separati, nè separatamente per via di lettere. I Padri e i Lettori faranno fede giurata, che lo studente abbia studiato sette anni compiti, e che per il profitto fatto negli studi e per gli esami subiti lo giudicano idoneo al S. Ministero della predicazione: quanto poi alla vita e costumi, i suddetti Padri avranno ad approvarli secondo il dettame della coscienza loro: ed approvandoli, ne faranno fede al Padre Generale, avendo prima presi i voti a voce segreta.

181. E perchè nei giovani Sacerdoti non si raffreddi, ma anzi cresca maggiormente l'amore allo studio con loro grande vantaggio, si ordina che anco dopo compito il corso filosofico e teologico, lo studio della sacra Eloquenza, ed ottenuta la patente di predicazione, facciano per cinque anni un esame sopra la Teologia dogmatica e morale, la Liturgia e la nostra Regola, nel tempo e nel modo stabilito dai Padri Ministri Provinciali. E, memori sempre che il Sacerdote è l'Angelo del Signore e custode della scienza, dato da Dio per guida e maestro alle anime, i nostri Frati proseguano nel coltivare gli studi, particolarmente sacri, necessari

<sup>1</sup> Luc., VI, 13.

al retto esercizio del ministero spirituale <sup>1</sup>: altrimenti facendo, si verificherà a loro danno e ignominia la sentenza di Cristo nostro Salvatore: *Se un cieco ne guida un altro, cadono ambedue nella fossa* <sup>2</sup>.

182. Ed acciocchè da noi si secondino in tutto le intenzioni della S. Sede, si provveda alla sana dottrina e all'unità dell'insegnamento, e si promuova l'incremento e il perfezionamento degli studi, onde possiamo più copiosi frutti raccogliere nella vigna del Signore; si raccomanda ai Ministri Provinciali coi rispettivi Definitori di procurare, che quei giovani delle loro Provincie, i quali già compirano il corso ordinario degli studi e che per ingegno, costumi lodevoli, provata umiltà ed obbedienza, per vita veramente esemplare e regolare osservanza ne saranno giudicati degni, siano presentati al Definitorio Generale per l'ammissione al nostro Collegio Serafico internazionale, eretto in Roma per ordine espresso del Sommo Pontefice Pio X <sup>3</sup>. E avvertano i Provinciali di non mandarli ad altre Università senza licenza *in scriptis* del Padre Generale.

183. L'esercizio della predicazione, salvi i diritti degli Ordinari, dipende dall'autorità dei Ministri Provinciali, i quali in caso di demerito possono e debbono, secondo la gravità del caso, sosponderne i propri sudditi. Ma il determinare i tempi ed i luoghi per le predicazioni ordinarie da farsi nel distretto del Convento dai Frati che ivi stanno di famiglia, appartiene ai Guardiani od altri Superiori locali. Quando però la detta predicazione sarà fuori del distretto del Convento, dove si trovano

<sup>1</sup> Malach., II, 7; Ose., IV, 6.

<sup>2</sup> Matth., XV, 14; Luc., VI, 39.

<sup>3</sup> *Normae regiminis servandae*, paragr. 6, 15 Maii 1908.

di famiglia i Predicatori ed anche fuori di Provincia, il determinare i tempi ed i luoghi appartiene ai Ministri Provinciali. I quali, secondo le antiche costumanze ed usi lodevoli delle varie Provincie, possono, volendo, col consenso del Definitorio, riservarsi la designazione dei Predicatori per gli Esercizi spirituali, per l'Avvento e la Quaresima, per il Mese Mariano e per le Missioni ed altre simili predicazioni, anche nel distretto di ciascun Convento. Epperò si guardino i Predicatori di non impegnarsi in questo con i Parroci, od altri, affinchè non manchi loro la missione divina, e non meritino il rimprovero fatto dal Signore per bocca del suo Profeta: *Io non li mandava, ed essi correvano* <sup>1</sup>. E chi farà il contrario, sia avvisato e punito anche con la sospensione dalla predicazione, secondo la qualità della colpa.

184. E s'impone a' Predicatori, che non predichino frasche, novelle, inutili questioni ed opinioni soverchie e curiose, dottrine e sottilità da pochi intese; ma, ad esempio del santissimo Precursore Giovanni Battista, predichino con voce alta ed ardente: *Poenitentiam agite, appropinquavit enim regnum coelorum* <sup>2</sup>, e con l'Apostolo S. Paolo, Cristo crocifisso <sup>3</sup>; e, secondo che il nostro Padre S. Francesco esorta, annuncino i vizi e le virtù, la pena e la gloria con brevità di sermone, allegando principalmente Cristo, la cui autorità prevale a tutte le persone e ragioni del mondo; adducendo la Scrittura Sacra, e conseguentemente le Tradizioni Apostoliche ed ecclesiastiche, i Documenti pontifici, i sacri

<sup>1</sup> Ierem., XXIII, 21.

<sup>2</sup> Matth., III, 2.

<sup>3</sup> I Cor., I, 23.

Concili ed i santi Padri e Dottori<sup>1</sup>. E perchè allo stesso nostro Padre fu tanto a cuore la propagazione del Terz' Ordine, procurino, come devono fare principalmente i Superiori, di promuoverlo ovunque, prendendo ogni occasione opportuna di parlare, nella predicazione, della sua dignità ed efficacia per la pratica della vita solidamente cristiana e divota.

185. E sieno esaminati e casti i loro parlari, talmente che non discendano a niune particolari persone, massime Religiosi e Prelati della Chiesa; altrimenti facendo, sieno gravemente puniti. E s'astengano dalle parole troppo ricercate ed affettate, come non convenienti all'ignudo ed umile Crocifisso, ma usino parole nude, pure, semplici ed umili; piene nondimeno di carità ed infocate d'apostolico fervore. E però s'esortano i Predicatori, che cerchino, quanto più possono, d'imprimersi nel cuore il benedetto Gesù, e di dargli di sè stessi possessione pacifica; acciocchè per ridondanza di amore, Egli sia quello che li faccia parlare, a guisa di Paolo, vaso di elezione<sup>2</sup>, Dottore delle genti, il quale predicava non in sublimità di sermone e di eloquenza umana, ma in virtù di Spirito Santo, e non ardiva di predicare ad altri alcuna cosa<sup>3</sup>, se Cristo prima non la faceva operare ad esso; siccome anche Cristo, perfettissimo Maestro, c'insegnò non solo con la dottrina, ma ancora con le opere. E questi sono i grandi nel regno del Cielo, i quali prima operano, e poi insegnano e predicano agli altri<sup>4</sup>.

186. Però si ordina e si comanda, che i Predicatori sani, quando non sono in atto di predicare, convengano

<sup>1</sup> Conc. Trid., Sess. V, *De Reform.*; S. C. Episc. et Regul., 31 Iul. 1894.

<sup>2</sup> I *Cor.*, II, 1.

<sup>3</sup> *Rom.*, XV, 18.

<sup>4</sup> *Matth.*, V, 19.

al coro per tutte le Ore Canoniche, ed all'orazioni ordinarie, quanto sia possibile, secondo le disposizioni dei loro Prelati, e facciano la vita comune con gli altri Frati: e non ricevano pasti superflui e sontuosi; ma vivano da poveri e mendichi, per amore di Dio, contentandosi della loro necessità: e sopra tutto si guardino da ogni specie di avarizia, acciocchè liberamente e sinceramente predicando Gesù Cristo, riportino frutto in maggiore abbondanza. E nel predicare non facciano cerche per sè, nè per i Frati, acciocchè, secondo l'apostolica dottrina, sia noto a tutti che non cercano le cose loro <sup>1</sup>, ma quelle di Gesù Cristo; cioè la gloria di Dio e la salute dell'anime ricomprate col suo preziosissimo sangue. Molto maggiormente si vieta che piglino cosa alcuna, se non a titolo di mera elemosina, dalle comunità o da altri particolari per conto della predicazione; nè si facciano comperare libri, abiti, panni, nè cose tali, che mostrino prezzo e pagamento di essa predicazione; ed a chi contraffarà, il Padre Ministro Provinciale faccia fare la penitenza: e, non emendandosi, sia sospeso dall'ufficio della predicazione.

187. Ma occorrendo per pietà fare alcuna raccomandazione di povere persone o di opere pie, non si faccia senza licenza dell'Ordinario o Curato; e, fatta da altri la questua, per niun modo s'intromettano in ricevere, nè in dispensare dette limosine, nè permettano, che altre persone ciò facciano in nome loro.

188. Ed acciocchè essi, predicando ad altri, non diventino reprob<sup>2</sup>, lascino qualche volta la frequenza dei popoli, e ritornino alla solitudine, e col dolcissimo

<sup>1</sup> *Philipp.*, II, 21.

<sup>2</sup> *I Cor.*, IX, 27.



Salvatore <sup>1</sup> ascendano al monte della santa orazione e contemplazione, ed ivi stiano tanto, che ripieni di Dio, l'impeto dello Spirito Santo di nuovo li muova a spargere al mondo le grazie divine, sforzandosi d'infiamarsi come Serafini del divino amore, acciocchè, essendo essi ben caldi, possano riscaldare gli altri, e così facendo e servendo ora al ministero di Marta, ora al silenzio di Maria <sup>2</sup>, seguiranno Cristo in vita mista; il quale, dopo avere orato sul monte, discendeva nel tempio a predicare <sup>3</sup>; anzi scese dal Cielo in terra per salvare le anime. Però si sforzino tutti i Predicatori, finito il corso della predicazione, di partirsi quanto prima dalle città o terre, dove avranno predicato, e tornino a' Luoghi loro, se non saranno astretti da necessità; acciocchè per la troppo frequente conversazione e familiarità dei secolari, non venga a perdersi il frutto della predicazione e diminuirsi l'autorità e la riputazione del loro ministero, ed a soffrirne detrimento, con disdoro dell'abito, il loro spirito religioso e sacerdotale.

189. E perchè chi non sa leggere ed imitare Cristo libro della vita, non ha dottrina da poter predicare: però, acciocchè lo studino, s'impone ai Predicatori, che non portino molti libri; poichè in Cristo Gesù sono tutti i tesori della divina sapienza e scienza <sup>4</sup>. Ma i libri a noi necessari s'abbiano in comune, e non in particolare, come fu sempre intenzione del nostro dolcissimo Padre. Non si proibisce però che i Superiori possano concederne l'uso di alcuni pochi, necessari all'ufficio; ed in

<sup>1</sup> Matth., XIV, 23.

<sup>2</sup> Luc., X, 42.

<sup>3</sup> Ioann., VIII, 1, 2.

<sup>4</sup> Col., II, 3.

casi straordinari anche un numero maggiore a quei Frati, che col merito dell'obbedienza e senza detrimento della regolare osservanza, si occupano di studi particolari convenienti allo stato sacerdotale e religioso. E per meglio osservare la povertà, e rimuovere dai cuori dei Frati ogni affetto e particolarità, s'ordina, che in ogni nostro Convento vi sia una conveniente stanza, nella quale s'abbia la Scrittura Sacra, i divoti e santi Dottori, ed altri libri sì antichi che moderni; ma i libri veramente inutili, vani e pericolosi, i quali più presto fanno l'uomo mondano che cristiano, non si tengano nei nostri Luoghi, e se occorresse che ve ne fossero alcuni, secondo la prudente disposizione dei Padri Ministri Generali o Provinciali, sieno del tutto eliminati.

190. A nessuno dei Frati, o Superiore o suddito, è lecito in qualsivoglia modo e sotto qualunque pretesto, distrarre, imprestare e molto meno alienare o distruggere i libri assegnati alla Biblioteca, sotto le pene contenute nei Decreti pontifici <sup>1</sup>. Tuttavolta il Ministro Provinciale col consenso del suo Definitorio e, uditi i rispettivi Guardiani coi loro Discreti, può commutare i libri appartenenti ad una Biblioteca con quelli di un'altra, o mandare ad una, che ne sia mancante, quelli che in un'altra sono superflui.

191. Si comanda ancora che niuno ardisca per sè o per altri far stampar libri o pubblicarli senza licenza scritta del Padre Generale. Ciò però s'intende delle opere grandi e d'importanza, specialmente se trattano *ex professo* di materie scritturali, teologiche, o della santa Regola; perchè per stampare opuscoli, operette

<sup>1</sup> Urb. VIII, *Conservationi*, 29 Iulii 1638; Alex. VII, *Conservationi*, 3 Iulii 1656.

ed altre cose di minore importanza ma di qualche utilità, basta la licenza del Padre Provinciale. E tanto il Padre Generale, quanto il Padre Provinciale non diano tale licenza, se prima non avranno fatto vedere ed esaminare dette opere o scritti ad alcune persone dotte e sufficienti <sup>1</sup>: e così esaminate ed approvate, potranno concedere che sieno stampate, con licenza però degli Ordinari ed altri Deputati <sup>2</sup>. E se alcuno farà il contrario, sia severamente punito secondo la gravità della colpa. In tutte le opere da stamparsi si ponga il nome dell'autore, l'approvazione dei Revisori e la licenza dei Superiori; e si proibisce espressamente agli scrittori o editori di libri che facciano alcuna cosa rapporto alla parte economica della stampa, senza una speciale licenza dei Superiori.

192. E tutti i Frati si ricordino dell'ammonizione lasciata dal nostro Serafico Padre nel suo Testamento, che tutti i teologi e quelli i quali ministrano a noi le santissime parole divine, dobbiamo onorare e riverire come quelli, che ministrano a noi lo spirito e la vita.

## CAPITOLO X.

193. Benchè tutti i Frati devono sempre desiderare di esser sudditi ed ubbidire ad esempio del nostro Signor Gesù Cristo e del Serafico Padre più presto che d'esser Prelati e ad altri comandare: tuttavolta quelli ai quali saranno imposte per obbedienza le prelaioni non sieno pertinaci in rifiutarle, ma con ogni umiltà e sollecitudine adempiano il Ministero a sè commesso.

<sup>1</sup> Conc. Trid., Sess. IV, *De edit. et usu Sac. Libr.*

<sup>2</sup> Leo XIII, *Officiorum*, 25 Ian. 1897; Pius X, *Pascendi*, 8 Sept. 1907.

194. Però si ordina che il Padre Generale si sforzi nel tempo del suo ufficio di visitare personalmente, o per mezzo di altri Padri idonei, a ciò deputati <sup>1</sup>, tutte le Provincie, e, se è possibile, anco tutti i nostri Luoghi, o almeno di vedere tutti i nostri Frati. E nell'inviare i Visitatori avverta di mandare Padri estranei alle Provincie che visitano, e non mai quelli che attualmente le governano, o che le hanno governate in passato.

195. E i Ministri Provinciali visitino tutti i loro Luoghi ed i Frati almeno una volta l'anno, e tanto essi quanto i Guardiani non cessino di caritativamente esortare i sudditi alla perfetta osservanza dei precetti e consigli evangelici, della promessa Regola e delle presenti Costituzioni, e, soprattutto, dell'altissima povertà, fermissimo fondamento della vita comune e di tutta la regolare osservanza: ma i Ministri Provinciali ciò faranno specialmente in occasione della S. Visita, ed i Superiori locali almeno una o più volte al mese, secondo i lodevoli usi delle Provincie.

196. E perchè dall'esperienza siamo ammaestrati, che non pochi mali che si deplorano negli Ordini religiosi vengono dalla trascuratezza del Capitolo delle colpe; perciò a conservare fra di noi la disciplina della vita religiosa, impedire le mancanze contro la S. Regola e le Costituzioni e correggere ed emendare i colpevoli e negligenti, ordiniamo che in tutti i nostri Luoghi si tenga nei giorni determinati, cioè il lunedì, il mercoledì e venerdì, il Capitolo delle colpe. Ed i Superiori non possano dispensarlo altro che raramente; avvertendo però che, se nei giorni qui notati caderanno le solennità

<sup>1</sup> Pius X, *Normae a Superioribus, servandae*, 21 Maii 1908.

o le feste, nelle quali sono dispensati i giovani professi, non avrà luogo il Capitolo delle colpe. Nell'ascoltare poi le medesime i Superiori usino grande prudenza, cristiana cortesia e carità fraterna, affinchè ciò, che è ordinato all'aumento dello spirito religioso e della regolare osservanza, non degeneri in distruzione dell'uno e dell'altra.

197. Ed acciocchè le sacre e canoniche visite non si riducano a una mera formalità, i Provinciali diligentemente osservino tutte quelle cose che sono comandate dal Concilio Tridentino, e specialmente ricerchino se sono state adempiute le cose ordinate nella visita antecedente; e non essendo state adempiute, puniscano i negligenti secondo la gravità della colpa. E finita la visita, i Padri Provinciali o i Padri Visitatori Generali ne facciano relazione al Padre Generale. Parimente i Superiori locali, entro tre mesi dalla visita, informino il Ministro Provinciale d'aver eseguito ciò, che in essa fu comandato: e in questo non si conceda alcuna dispensa. Il medesimo faranno entro sei mesi i Padri Provinciali riguardo al Ministro Generale, in occasione della visita fatta alle Province da lui stesso o da un suo Delegato.

198. E perchè il non punire chi pecca è un aprire la porta d'ogni vizio a' tristi ed invitarli a simili e maggiori errori e ad essere occasione d'impedimento ai buoni e disciplinati fratelli; i Prelati con santo rigore debitamente li puniscano: e nelle punizioni, perchè, come dice l'esimio Dottore Sant'Agostino, o castigando o perdonando sempre si fa a questo fine, acciocchè la vita dell'uomo si corregga, sia così temperato il vino della giustizia con l'olio della misericordia<sup>1</sup>, che la disci-

<sup>1</sup> Luc., X, 34.

plina non manchi e non si ecceda per troppo rigore; ma sia curato l'infermo di castigo tale, che la misericordia e la verità s'incontrino insieme<sup>1</sup>. Laonde, perchè i Provinciali hanno da spedire tutte le cause, che sono spedibili; perciò, se al tempo del Capitolo Provinciale si troverà, che alcuno di loro abbia notabilmente mancato, vogliamo, che pubblicamente gli sia ascoltata la colpa, e datagli la condegna penitenza. E per eseguire simili punizioni si osservi il nostro *Modus procedendi*. E si sforzino di mantenere, quanto è possibile, la fama del povero fratello, del peccato del quale niun Frate si deve scandalizzare, nè fuggirlo od averlo in orrore, anzi avergli compassione, e tanto più amarlo quanto più ne ha di bisogno, tenendo sempre per certo che, secondo il detto del nostro Serafico Padre, ognuno di noi farebbe molto peggio, se Iddio per sua bontà con la sua grazia non ci preservasse.

199. E si guardino i Superiori di non allacciare le anime de' sudditi loro con precetti ubbidienziali, se non saranno costretti da pietà o caritativa necessità. Per la qual cosa si eleggano per Prelati nostri Padri maturi e prudenti, i quali abbiano scienza e coscienza con esperienza, ed in tutte le cose procedano col consiglio dei due Padri Discreti, i quali devono essere in ciascun Convento: onde si ordina che uno di loro sia eletto dal Definitorio Provinciale e l'altro dai Religiosi della famiglia del Convento, i quali, secondo le norme date dalle presenti Costituzioni, hanno voce nell'elezioni per il Discreto da mandarsi al Capitolo Provinciale: e sia loro ufficio dare aiuto e consiglio ai Guardiani nelle cose spirituali e temporali.

<sup>1</sup> *Psal. LXXXIV, 11.*

200. Ed i Frati sudditi, secondo l'insegnamento del nostro Serafico Padre, ricordandosi di avere per amor di Dio rinnegate le proprie volontà e promesso al Signore di obbedire in tutte le cose che non sono contrarie all'anima ed alla Regola nostra, sull'esempio del Figlio di Dio fatto per noi obbediente fino alla morte di Croce, con ogni docile sottomissione ed umiltà obbediscano prontamente ai Prelati loro in ogni cosa nella quale non conosceranno la divina offesa. E perciò niuno sotto qualsivoglia titolo o pretesto di grado, dignità, condizione, o privilegio ardisca resistere a' suoi Prelati e rifiutare di eseguire le lettere obbedienziali: e molto meno pretenda di dimorare nel luogo, dove a lui pare e piace, contro le disposizioni e gli ordini dei Superiori, dai quali si deve dipendere in tutto e sempre. E se alcuno, con temerario ardire, seguendo l'orgoglio di Lucifero e non l'umiltà di Gesù Cristo, persistesse nella sua ribellione e contumacia, vogliamo che sia gravemente punito a norma del nostro *Modus procedendi*, e non emendandosi, ordiniamo che sia espulso dall'Ordine. E perchè ciò non avvenga, i Frati si abituino fin da giovani a portare col giogo del Signore la debita riverenza a tutti i Superiori nostri, come a Rappresentanti di S. Francesco, anzi di Gesù Cristo Iddio nostro. E quando saranno da loro ripresi e corretti, secondo la lodevole consuetudine dei nostri antichi ed umili Padri, s'inginocchino, e pazientemente sopportino ogni riprensione e correzione, e non rispondano superbamente, anzi nè per alcun modo ardiscano al Prelato rispondere, massime in Capitolo o in refettorio, se prima non avranno domandata ed ottenuta la licenza: ed in ciò contraffacendo, mangino avanti ai

Frati pane ed acqua in terra. E si sforzino tutti i Frati emendare i loro difetti e con le buone consuetudini vincere le cattive e male corrottele, e con atti frequenti di virtù correre per la via della perfezione; onde ogni nostro esercizio risulti in lode e gloria di Dio, e sia cagione di pace, di edificazione e di salute a tutti i prossimi nostri.

201. Ed esortiamo tutti i Frati a non appellarsi da' suoi Prelati fuori dell'Ordine nostro, considerando che non siamo venuti alla Religione per litigare, ma per piangere i peccati, emendare la vita e portare la croce della penitenza, seguitando Cristo, che si sottopose pazientemente agli umani giudizi, ancorchè ingiusti ed empì; ma volendo pure ricorrere, ricorrano ordinatamente, cioè dal Guardiano al Provinciale, dal Provinciale al Generale, dal Generale alla Sacra Congregazione ed al Sommo Pontefice: avvertendo ch'è proibito sotto gravissime pene ai Frati appellarsi ad altri tribunali, massime secolari.

202. Ed acciocchè le punizioni, che da noi si fanno con buono zelo, non sieno impedito o sinistramente giudicate, ed anco si abbia maggior libertà di procedere contro i delinquenti, si comanda che i segreti dell'Ordine, le cose, cioè, che hanno rapporto alle cause disciplinari e criminali, non sieno manifestati; e chi li manifesterà, sia gravemente punito dal Padre Ministro, o dal Capitolo Provinciale o Generale.

203. E perchè il procurarsi le inutili notizie del secolo, come il fomentare le amicizie mondane, nuoce gravemente alla vita spirituale, ed è di ammirazione e scandalo agli stessi secolari, essendo segno di scontentezza nel servizio di Dio, e che si sta in Convento più col



corpo che coll'anima; però per evitare questi ed altri inconvenienti, ed affinchè la nostra mente sia sempre intenta a celesti pensieri e il cuore ripieno del dolcissimo nostro Salvatore; si ordina, conforme ai sacri Canoni, che niun Frate, massime giovane, mandi o riceva lettere senza licenza del suo Prelato: che anzi gli studenti, per tutto il corso degli studi, e i laici in fin che non abbiano compiti dodici anni di Religione, consegnino le lettere e le ricevano aperte, salvo il diritto rispetto alle lettere dei Superiori, ed a quelle ai medesimi trasmesse. E sieno corretti e puniti coloro che troppo frequentemente scrivono lettere, con danno della santa povertà, della fraterna carità e dello spiritual profitto, e con la loro imprudenza vanno seminando nei Conventi e nelle Provincie dissensi e discordie.

204. E quelli, che non sono chiamati a studiare, non si curino d'imparare; ma procurino sopra ogni altra cosa di avere lo spirito del Signore e la sua santa operazione, orare a Lui con puro cuore, ed avere umiltà e pazienza nelle persecuzioni ed infermità. Esortiamo poi tutti che, secondo l'ammonizione del nostro Serafico Padre nel decimo Capitolo della Regola a noi data, si guardino da ogni superbia e vanagloria, invidia ed avarizia, cura e sollecitudine di questo mondo; da ogni detrazione e mormorazione di qualsivoglia stato di persone, massime degli ecclesiastici Prelati e del Clero e di tutti gli altri Religiosi: ma portino riverenza ad ognuno secondo lo stato suo, avendoli tutti per nostri fratelli e maggiori in Cristo Gesù nostro Salvatore.

## CAPITOLO XI.

205. Perchè, secondo il parere dei santi Dottori, massime di S. Girolamo, la familiarità delle donne, ancorchè sante, si deve dai servi di Dio schivare e con santa cautela fuggire; però dai nostri Frati per niun modo, nè sotto qualunque specie di bene o santità, nè a' preghi dei popoli o Signori, si accettino cure di monasteri nè di qualsivoglia casa religiosa di donne; nè si diano ad esse confessori, ove non siasi in qualche modo costretti dai Prelati ecclesiastici, osservando ciò che di diritto si deve osservare; e i Ministri Provinciali nell'assegnare i Confessori usino grande cautela, vigilanza e discrezione, onde ciò non torni in detrimento dell'osservanza regolare e dello spirito religioso.

206. E perchè ai veri Religiosi e servi di Cristo si appartiene il fuggire non solo gli evidenti mali e peccati, ma ancora ogni cosa che possa pretendere specie alcuna di male; però vogliamo che i Frati non vadano a qualsivoglia monastero o ad altre case, nelle quali stiano donne religiose soggette a clausura, per parlar loro, senza licenza del Padre Ministro Provinciale, avuta ordinariamente per mezzo del Superiore locale, osservando le norme canoniche e le consuetudini legittime delle Diocesi; nè alle pie case, dove dimorano Suore di voti semplici, senza licenza, da ottenersi *toties quoties*, del Superiore locale. E tanto questi quanto il Provinciale sieno vigilanti e molto bene avvertiscano che facilmente non concedano tale licenza, se non a Frati provati e maturi, ed in caso di neces-

sità, ovvero di gran pietà. E circa l'entrare nei monasteri delle Monache, i loro confessori, e generalmente tutti i Frati abbiano presente alla mente il precetto della Regola e le leggi della Chiesa, e si ricordino che i violatori della clausura delle Monache, di qualunque grado e stato, sesso o età, sono colpiti di scomunica *latae sententiae*, riservata *simpliciter* al Sommo Pontefice <sup>1</sup>.

207. Ed acciocchè, essendo mondi di cuore, vediamo Iddio con l'occhio della mente, ed alle cose celesti diveniamo più atti, non abbiano i Frati sospetti consorzi o consigli con donne, nè superflua conversazione o lunghi e non necessari discorsi con esso loro: ed essendo da necessità costretti a parlare con esse, per dare buon esempio al mondo stiano sempre in luogo palese, così che dal compagno sieno veduti, acciocchè sieno a Gesù Cristo buon odore in ogni luogo <sup>2</sup>, conversando con purità, discrezione ed onestà, ricordandosi di quel memorabile esempio, che si legge nelle nostre Croniche, di quel Frate, il quale, abbruciando un poco di paglia disse: « Quel guadagno, che fa la paglia col fuoco fa il Religioso servo di Dio conversando con donne <sup>3</sup> ». E di S. Ludovico Vescovo, nostro Frate, dice Papa Giovanni XXII nella sua canonizzazione: *Che l'amore della castità infin dalla fanciullezza talmente gli era radicato nel cuore, che per la fedele custodia di essa fuggiva onninamente i consorzi delle donne, in tanto che per niun tempo parlava solo con sola, eccetto che con la madre e la sorella, avendo conosciuto essere la donna più*

<sup>1</sup> Pius IX, *Apostolicae Sedis*, 12 Dec. 1869.

<sup>2</sup> II *Cor.*, II, 15.

<sup>3</sup> Pars I, l. 6, c. 29.

*amara che la morte*<sup>1</sup>. E nella vita di S. Agostino si legge, che egli ricusò la casa e la familiarità della sorella e della nipote, dicendo; che, quantunque le donne propinque non sieno di sospezione, nondimeno quelle, che vanno talora a visitarle, possono generare qualche sospetto. E S. Bernardo dice, che sono due cose che imbrattano e confondono i Religiosi, cioè, la familiarità delle donne e la specialità de' cibi.

208. Epperò si ordina che i parlatorii, dove sono, o si stabiliranno in avvenire, sieno fatti secondo le regole della povertà ed urbanità, e così disposti che non si dia per essi motivo di scandalo o d'ammirazione al popolo: nè mai si permetta che le sagrestie od altri luoghi, direttamente o indirettamente consacrati al divin culto, tengano luogo di parlatorio. E i Superiori locali invigilino attentamente che i Frati non frequentino troppo il parlatorio, nè vi si portino in tempo dell'Ufficio divino, delle sacre funzioni o di sera.

209. E sieno avvertiti tutti i Frati, per decreto del Sommo Pontefice S. Pio V<sup>2</sup>, che dentro alle clausure dei Luoghi nostri non s'intromettano donne di qualsivoglia età, stato, grado, o condizione, sotto pena della privazione d'ogni ufficio e della sospensione *a divinis*; e di più della scomunica *latae sententiae* secondo la Costituzione di Gregorio XIII di felice memoria<sup>3</sup>: la quale Costituzione è stata dichiarata dagli Eminentissimi Signori Cardinali della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, che s'intenda de' monasteri i quali sono compiti, e non di quelli che si fabbricano di nuovo,

<sup>1</sup> *Eccl.*, VII, 27.

<sup>2</sup> *Circa pastoralis officii*, 29 Maii 1566.

<sup>3</sup> *Ubi gratiae et indulta*, 13 Iun. 1575.

e non v'è introdotta la famiglia, ma solo vi abitano alcuni Frati per causa della fabbrica <sup>1</sup>. E si rammentino ancora i Frati che Pio IX, di felice memoria, confermando le antiche proibizioni, colpì di scomunica *latae sententiae* riservata in modo semplice al Romano Pontefice, le donne che violano la clausura dei Regolari, ed i Superiori od altri che ve le intromettono <sup>2</sup>. Ricordiamoci poi tutti, che non solo con le donne, ma ancora con gli uomini secolari la nostra conversazione sia rara e discreta, perchè l'indiscreta loro familiarità è a noi nociva, e porge allo spiritual profitto molto impedimento.

## CAPITOLO XII.

210. Perchè la conversione degl'infedeli fu molto a cuore al nostro Serafico Padre; per questo a gloria di Dio e salute loro, secondo il decreto della Sacra Congregazione *de Propaganda Fide* <sup>3</sup>; si determina che tutte le Missioni affidate all'Ordine e tutti i Missionari, che lavorano in esse, sieno soggetti al Ministro Generale sotto l'immediata dipendenza della sopraddetta Sacra Congregazione; si determina ancora, che il medesimo Padre Generale, col consenso del suo Definitorio, spedisca per quella parte che a noi spetta, tutti i negozi e le cause dei Missionari e delle Missioni.

211. Onde, secondo la Regola, si ordina, che, se alcuni Frati, infiammati dell'amore di Cristo benedetto e dello zelo della sua cattolica fede, vorranno, per divina ispirazione, andare a predicare fra gl' infedeli, prima

<sup>1</sup> 4 Oct. 1588, apud. Ferr. *Conventus* III, 8.

<sup>2</sup> *Apostolicae Sedis*, 12 Dec. 1869.

<sup>3</sup> 7 Dec. 1884.

ricorrano ai Ministri Provinciali e poi al Padre Generale, dai quali essendo giudicati idonei, vadano con la loro benedizione e con la licenza della S. Congregazione *de Propaganda Fide*. Ma non vogliano i sudditi presuntuosamente giudicarsi atti a sì difficile e pericolosa impresa, anzi con ogni timore ed umiltà, rimettano tal desiderio al parere dei loro Prelati. Si potrà ben fare differenza tra gl'infedeli assai mansueti, docili e disposti a ricevere facilmente la cristiana fede, e fra quelli, i quali solamente con armi e con le persecuzioni anche più crudeli sostengono e difendono la loro erronea e perniciosa setta. Nè restino i Prelati di mandarli per la paucità dei Frati, ma ponendo ogni loro sollecitudine e pensiero in Quello, il quale ha continua cura di noi, in tutte le cose facciano come detta loro lo spirito di Dio, e dispongano il tutto con la carità, la quale niuna cosa fa male <sup>1</sup>.

212. E perchè dalla sullodata S. Congregazione è stato approvato e dichiarato obbligatorio lo *Statuto delle Missioni* dell'Ordine nostro; si esortano tutti i Frati, sieno Prelati o sudditi, Superiori delle Missioni o semplici Missionari, a fedelmente osservarlo <sup>2</sup>.

213. Ed acciocchè, cercando di convertire altri alla obbedienza della Sede Apostolica, non ci scordiamo di noi medesimi, e per seguitare in questo la santa mente del nostro Padre tutto cattolico, il quale, conoscendo quanto importi a tutti, massime ai Religiosi, lo stare sempre soggetti al Sommo Pontefice, Vicario di Cristo in terra, ed all'Apostolica Sede, oltre l'averne nel primo capitolo della Regola promesso obbedienza e riverenza

<sup>1</sup> I Cor., XIII, 4.

<sup>2</sup> S. Congr. de Prop. Fide, 17 Iulii 1893.

al Signor Papa Onorio ed ai Successori suoi canonicamente entranti, ed alla Chiesa Romana, volle anco, che avessimo uno dei Cardinali per Signore, e nell'ultimo capitolo comandò per santa obbedienza a tutti i Ministri che il domandassero: però si ordina, che, occorrendo il bisogno, il Padre Procuratore dell'Ordine, con documento firmato dal Ministro Generale col Definitorio, vada ai piedi di Sua Santità ed umilmente domandi uno dei Cardinali della santa Romana Chiesa per Protettore.

214. E dovendo noi Frati Minori di S. Francesco aver sempre, più di ogni altro, l'intera ed illibata fede conforme al sacro Evangelio ed alla santa Romana Chiesa, e quella fermamente tenere e sinceramente predicare, e per difesa di quella essere apparecchiati a spargere il proprio sangue sino alla morte; si comanda a tutti i Frati di attendere con ogni umiltà, timore e tremore alla conservazione di questo dono inestimabile del Cielo, col pensare e sentire sempre ed in tutto colla Chiesa. E per conservare colla sana dottrina più sicuramente il tesoro prezioso della fede, e fare sì che nei nostri Luoghi si parli abitualmente con Dio o di Dio; s'impone espressamente ai Superiori Provinciali e Locali d'invigilare, colla massima diligenza e attenzione, sopra la natura dei libri, periodici e giornali, che entrano nei nostri Conventi essi leggono dai Frati. E in nessun modo permettano, anzi proibiscano rigorosamente e puniscano senza umano rispetto la lettura di cose frivole e vane, di spirito secolaresco e profano, di dottrine pericolose, sospette e dubbie, o di malsana novità, le quali, come è comprovato dall'esperienza, guastano la mente ed il cuore, ed insensibilmente e a poco a poco allonta-

nano dagli insegnamenti di Gesù Cristo e della sua Cattolica Chiesa. E si ordina ancora che, se alcun Frate si trovasse per tentazione diabolica, il che Iddio non permetta, il quale si fosse macchiato di alcun errore contro la cattolica fede, i Frati lo denunzino senza dimora ai propri Superiori e alla Congregazione del Santo Uffizio, osservando in ciò le Costituzioni apostoliche <sup>1</sup>.

215. E perchè è cosa impossibile ordinare leggi e statuti per tutti i casi particolari che potrebbero accadere, non essendo di quelli numero alcuno determinato; esortiamo nella carità di Cristo tutti i nostri Fratelli, che in ogni loro operazione abbiano avanti agli occhi il sacro Evangelio, la Regola a Dio promessa, le sante e lodevoli consuetudini e gli esempi dei Santi, drizzando ogni pensiero, parola ed operazione ad onore e gloria di Dio e salute dei prossimi: e così lo Spirito Santo in ogni cosa li ammaestrerà <sup>2</sup>.

216. E siccome il Salvatore nostro prima cominciò ad operare e poi ad insegnare agli altri <sup>3</sup>; così tutti i nostri Prelati sieno i primi ad osservare le presenti Costituzioni, e poi, con ogni santo ed efficace ardore, inducano tutti i sudditi ad inviolabilmente osservarle: e, se forse paressero alcune cose nel principio alquanto difficili, la santa consuetudine le farà facili e dilettevoli: ed acciocchè meglio nella mente dei Frati s'imprimano e si osservino, niuno dei Guardiani manchi di farle leggere alla mensa ogni sei mesi una volta. E benchè non intendiamo per queste Costituzioni obbligare i Frati a peccato alcuno, se non in quanto ci obbliga Iddio,

<sup>1</sup> Paulus V, *Romanus Pontifex*, 1 Sept. 1606.

<sup>2</sup> I Ioann., II, 27.

<sup>3</sup> *Act.*, I, 1.



la Chiesa e la Regola; nondimeno vogliamo ed ordiniamo che i trasgressori di esse sieno severamente puniti. E se i Guardiani saranno negligenti ad osservarle e farle osservare, ed a punire i delinquenti, sieno essi più gravemente puniti dai Padri Ministri Provinciali, e questi dal P. Generale.

217. E perchè le presenti Costituzioni sono state composte con grandissima diligenza, ed ora di nuovo con non minore diligenza rivedute e corrette di consenso di tutto il Capitolo Generale in Roma congregato, ordiniamo che non si mutino senza il consenso di esso Capitolo Generale e la licenza della S. Sede, ai quali si appartiene altresì l'interpretazione permanente ed autentica delle medesime: e similmente rinnoviamo a tutti i nostri Padri e Fratelli presenti e futuri l'esortazione dei nostri antichi Padri, che non mutino ancora nei Capitoli Generali le presenti Costituzioni; perchè, com'è provato dall'esperienza, gran detrimento han dato alle Religioni le troppe mutazioni delle Costituzioni. E non si facciano Costituzioni Provinciali, ma accadendo altri casi particolari, si provveda e si ordini nelle tavole dei Capitoli Generali, e si lascino ferme queste, secondo le quali abbia a vivere ed essere regolato con santa uniformità tutto l'Ordine nostro.

218. E perchè il nostro Serafico Padre, essendo in articolo di morte, lasciò larga benedizione della Santissima Trinità con la sua paterna insieme ai veri zelanti ed osservatori della Regola; però attendiamo tutti diligentemente con affettuoso e sincero amore ad acquistare la perfezione a noi mostrata ed insegnata in essa Regola ed Ordine nostro, fuggendo ogni negligenza. E guardinsi sommamente i Frati di trasgredire le presenti

Costituzioni come non obbligatorie ad alcuna colpa; ma conoscendo di quale spirito sono, osservino inviolabilmente le leggi, gli ordini e statuti della Religione, acciocchè si aggiunga grazia al capo loro <sup>1</sup>, e meritino mediante questi servizi santi, la divina clemenza, e sieno conformi al Figliuol di Dio, il quale, non essendo obbligato alle leggi da sè fatte, volle però per la salute di ognuno osservarle <sup>2</sup>. Mantengano dunque il sublime stato della Religione, e sieno causa di molti beni nei prossimi; sapendo, che ai buoni e fedeli servitori s'appartiene non solamente di adempire quelle cose, che sono loro comandate dai signori e padroni con minacce, ma anco di piacere loro in molte altre cose.

219. Ricordiamoci, Padri e Fratelli carissimi, di quel sacro e memorabile tema, sopra il quale fece il nostro Serafico Padre una solennissima predica a quella gran moltitudine dei Frati, dicendo: Grandi cose abbiamo a Dio promesso, ma cose maggiori ha Iddio promesso a noi: osserviamo queste Costituzioni, e quanto abbiamo promesso, e con ardente desiderio aspiriamo a quei beni, che sono stati promessi a noi. I piaceri di questo mondo sono brevi, ma la pena infernale, che se ne acquista per seguirli, è perpetua; le passioni che sosteniamo per amore di Cristo, e la penitenza che facciamo per esso, durerà poco <sup>3</sup>, ma poi la gloria, che per questo ci sarà data da Dio, sarà infinita. Molti sono i chiamati al regno di vita eterna <sup>4</sup>, ma pochi sono gli eletti, perchè pochissime persone seguitano Cristo in verità di cuore: ma

<sup>1</sup> *Prov.*, I, 8, 9.

<sup>2</sup> *Matth.*, V, 17.

<sup>3</sup> *II Cor.*, IV, 17.

<sup>4</sup> *Matth.*, XX, 16.

alla fine Iddio darà ad ognuno la retribuzione delle sue opere, tanto ai buoni quanto ai rei, o la gloria o la confusione del fuoco eterno <sup>1</sup>.

220. Epperò, eseguendo queste cose, drizziamo gli occhi al nostro Redentore, acciocchè, avendo conosciuto il suo beneplacito, ci sforziamo di piacergli, non solamente non disprezzando le presenti Costituzioni, perocchè il disprezzo di esse sarebbe grave peccato, ma anco per amore suo fuggendo ogni negligenza in osservarle. Le quali con la loro osservanza ci aiuteranno ad adempire non solamente la promessa Regola, ma anco la divina legge e gli evangelici consigli; e nelle fatiche abbonderà per Gesù Cristo la consolazione nostra <sup>2</sup>. Ed ogni cosa potremo in Quello che ne conforta <sup>3</sup>; anzi in ogni cosa ci darà intelletto Colui, che è Sapienza di Dio, e dà ad ognuno abbondantemente e non impropria <sup>4</sup>.

221. Cristo dunque, il quale è lume ed aspettazione delle genti, fine della legge, salutare di Dio, Padre del futuro secolo, Verbo e Virtù, che porta ogni cosa, e speranza finalmente nostra <sup>5</sup> nel quale tutte le cose sono possibili, soavi e leggiere, e dal quale è conosciuta la nostra fragilità <sup>6</sup>, non solo ci somministrerà forze per ubbidire ai suoi comandamenti e consigli, ma ancora ci darà i suoi doni celestiali in tanta copia ed abbondanza, che, superati tutti gl'impedimenti, potremo seguirlo ed imitarlo con grandissima allegrezza e semplicità di cuore,

<sup>1</sup> Matth., XVI, 27.

<sup>2</sup> II Cor., I, 4.

<sup>3</sup> Philipp., IV, 13.

<sup>4</sup> Iacob., I, 5.

<sup>5</sup> Luc., II, 32; Rom., I, 16; X, 4.

<sup>6</sup> Psalm. CII, 14.

disprezzando perfettamente queste cose visibili e temporali, ed aspirando a quelle che sono celesti ed eterne.

222. In Cristo, il quale è Dio ed uomo, luce vera, splendore di gloria e candore dell'eterna luce, specchio senza macchia ed immagine della bontà di Dio; il quale è costituito dall'Eterno Padre, giudice, legislatore e salvatore degli uomini; al quale il Padre e lo Spirito Santo hanno data testimonianza; e nel quale sono i nostri meriti, esempi di vivere, aiuti, favori e premi; fatto a noi da Dio sapienza e giustizia, santificazione e redenzione <sup>1</sup>, sia ogni nostro pensiero, meditazione ed imitazione.

223. A Cristo finalmente, il quale col Padre e con lo Spirito Santo coeterno e consustanziale, coequale ed unico Iddio vive e regna, sia sempiterna lode, onore e gloria nei secoli dei secoli. Così sia.

<sup>1</sup> 1 *Cor.*, I, 30.

---

# INDICE

## DELLE COSE PIÙ NOTABILI

### CONTENUTE NELLE COSTITUZIONI

(I numeri segnano i Paragrafi).

#### A

<i>Abito</i> . Qualità e misura. . . . .	29, 30, 32
Non è lecito spogliarsi dell'Abito o vestirne un altro se non per grave necessità e con licenza. . . . .	30
I Frati dormano vestiti dell'Abito .	34
<i>Aggregati</i> ad un'altra Provincia quanto agli uffici e la voce nei Capitoli . . . . .	44
<i>Alberi fruttiferi e viti</i> . Non si tagliano senza licenza del P. Provinciale . . . . .	106
<i>Amici Spirituali</i> . Come e quando a loro si possa ricorrere. . . . .	84
<i>Andito del dormitorio</i> . Quanto largo debba essere . . . . .	101
<i>Anniversario</i> d'ufficio e di messe per tutti i nostri Fratelli defunti si faccia ogni anno il primo giorno non impedito dopo la festa del nostro Padre S. Francesco . . . .	64
Vedi <i>Suffragi</i> .	
<i>Apostati</i> . Di qualsivoglia altra religione non siano ricevuti nella nostra . . . . .	7 (8)
Si dichiarano essere scomunicati isosofatto e inabili a qualsivoglia prelatura quelli che apostatano dal nostro Ordine . . . . .	37
Come possano essere ricevuti, e con quali penitenze . . . . .	38
Si guardino i Frati dall'Apostasia del cuore . . . . .	40
<i>Appellazione</i> . Non si deve fare fuori dell'Ordine nostro; a chi e come si deve ricorrere . . . . .	201
<i>Archivista Generale</i> . Vedi <i>Ufficiali secondari</i> .	
<i>Assistenti</i> del Commissario Provinciale. Come e da chi devono essere eletti . . . . .	125
<i>Astinenza dalle carni</i> . Si osservi il Mercoledì ed il Sabato, o almeno uno dei detti giorni. . . . .	67
Come devono regolarsi i Frati nei tempi e giorni di digiuno . . . . .	68
Volendo fare particolare astinenza abbiano il consenso del loro Prelato . . . . .	69
<h4>B</h4>	
<i>Barba</i> . Si porti, non si nutrisca. . . .	36
<i>Berrette e Cappelli</i> . Non si portino .	32
<i>Bestie</i> . Per cavalcare non si tengano nei nostri Luoghi. . . . .	80
<i>Biblioteca</i> . Ve ne sia una conveniente in ogni Convento . . . . .	189
Vedi <i>Libri</i> .	

C

- Calici.* Quali devono essere e quanti se ne possano tenere . . . . 99, 100
- Campana.* Di quanti chilogrammi debba essere . . . . . 99
- Candelieri.* Si facciano al tornio di semplice legno . . . . . 99
- Capitolo locale.* Chi può concorrervi all'elezione del Discreto 132-135
- Capitolo provinciale.* Si faccia ogni tre anni . . . . . 137
- Quali sieno i Vocali colla voce attiva e quali colla voce passiva 137-139
- Capitolo generale.* In che tempo si debba fare . . . . . 149
- Chi può concorrervi con voce attiva e passiva . . . . . 149
- Nel tempo che si celebra il Capitolo Generale, si faccia orazione da tutti i Frati dell'Ordine, e nel tempo del Capitolo Provinciale da tutti della Provincia . . . . . 166
- Vedi *Custodi, Definitori, Discreto, Elezione, Generale, Guardiano, Provinciale, Vocali.*
- Cappuccio.* Sia quadrato . . . . . 32
- Carne.* Il mercoledì ed il sabato non si mangi . . . . . 67
- Vedi *Astinenza, Digiuni.*
- Casi riservati.* Vedi *Confessori e Penitenzieri.*
- Cavalcare.* Non si cavalchi senza necessità, e allora si vada sopra l'asino . . . . . 80
- Cella.* Di che grandezza debba essere . . . . . 101
- Cercatori.* Si guardino dalle visite inutili e diano buon esempio . . 78
- Cerimonie e riti.* Quanto al Messale e Breviario, s'osservino quelle che osserva ed usa la santa Romana Chiesa . . . . . 46, 48
- Per osservarle, quali libri si devono leggere . . . . . 66
- Chiave.* A chi si nega e a chi si concede . . . . . 112
- Chierico.* Per Chierico non si riceva chi non avrà 15 anni finiti e compiuto il corso ginnasiale. 7 (10)
- Quando debba essere promosso agli Ordini sacri, e quali condizioni deve avere per essere promosso al Sacerdozio . . . . . 50
- Che cosa si debba osservare nel mandarlo all'Ordinazione . . . . 51
- Prevegga quello che deve leggere in pubblico . . . . . 52
- Quando e a quante messe deve convenire . . . . . 54
- Con prestezza convenga al coro . . 47
- Ancorchè non suddiacono può avere voce attiva nelle elezioni, compiuti i dodici anni di religione . . . . 132
- Vedi *Esami, Studenti, Suffragi.*
- Chiese.* Come devono essere . . . . 98
- Cingolo.* Quale deve essere . . . . 32
- Clausura.* Dentro di quella non s'introducano donne . . . . . 209
- Collegi Serafici.* Si abbiano per impartire ai giovani, prima di vestirli come Chierici, l'insegnamento delle lettere, voluto dalle Costituzioni . . . . . 10
- Collegio Serafico internazionale.* Chi possa e come debba esservi ammesso . . . . . 182
- Colpa.* La dicano ogni giorno i Novizi ed i nuovi professi . . . . . 26
- Finiti quattro anni si dica tre volte la settimana . . . . . 26

Il Capitolo delle colpe si tenga nei giorni determinati . . . . .	196	<i>Convento.</i> Ognuno abbia il suo sigillo . . . . .	73
<i>Commissario Generale</i> nell'assenza del Ministro Generale . . . . .	159	Vedi <i>Fabbrica, Luoghi.</i>	
<i>Commissario Provinciale.</i> Dove e come deve essere eletto . . . . .	125	<i>Coro.</i> In esso oltre le litanie non s'aggiunga altro officio . . . . .	57
È Vocale del Capitolo Generale . . . . .	149	Sieno diligenti i Frati a convenire a tutte le Ore Canoniche e all'Orazione . . . . .	47, 174, 186
<i>Compagni</i> dei Superiori maggiori. Salvo il loro servizio, devono dipendere dal Superiore del Luogo . . . . .	88	<i>Corona della Madonna.</i> Si porti appesa al cingolo . . . . .	31
In che Luogo hanno voce nei Capitoli . . . . .	134	<i>Corporali e purificatori.</i> Sieno mondissimi e candidissimi . . . . .	99
<i>Compagno</i> del P. Maestro dei Novizi. Quale deve essere e da chi si debba eleggere . . . . .	14	<i>Correzione</i> fraterna. Bisognando si faccia dal Compagno . . . . .	74
I Frati non vadano fuori soli, ma col Compagno . . . . .	74	Fatta dal Prelato si riceva umilmente e pazientemente . . . . .	200
<i>Comunione.</i> Disposizioni richieste e frequenza . . . . .	119	<i>Cosa.</i> Non abbiamo il dominio di cosa alcuna . . . . .	93
Vedi <i>Suffragi.</i>		Non si ricevano cose preziose; se fossero ricevute che se ne deve fare . . . . .	100
<i>Confessione.</i> Da' Frati si faccia almeno una volta la settimana . . . . .	118	Si ricusino le cose soverchie, o accettandole si dispensino ad altri Luoghi od ai poveri . . . . .	111
Non si faccia senza necessità a confessori estranei all'Ordine . . . . .	117	<i>Costituzioni.</i> Si leggano ogni sei mesi una volta alla mensa, ed i trasgressori d'esse siano gravemente puniti . . . . .	216
Dei secolari si può ascoltare dai sacerdoti approvati . . . . .	114	Non si mutino senza il consenso del Capitolo generale, nè si facciano Costituzioni provinciali . . . . .	217
<i>Confessore straordinario.</i> Si conceda almeno quattro volte all'anno ai Novizi ed ai giovani professi . . . . .	16, 118	Disprezzo d'esse è grave peccato . . . . .	220
<i>Confessori e Penitenzieri.</i> Quali e quanti debbano essere deputati per luogo . . . . .	115	A chi appartiene d'interpretarle . . . . .	217
Della loro giurisdizione fuori del loro Convento e della Provincia . . . . .	116	<i>Custodi Generali.</i> Siano eletti due dal Capitolo Provinciale, ma uno solo andrà al Capitolo Generale . . . . .	144
Per gli Studenti il confessore ordinario sia il Direttore di spirito . . . . .	115		
<i>Confini</i> delle Questue. Come devono essere determinati . . . . .	110		
<i>Congregazioni Romane (SS.).</i> Si obbedisca ai loro Decreti . . . . .	6		

D

<i>Danari o pecunia.</i> In niun modo si ricevano . . . . .	81
Non se ne deve fare più stima che della polvere . . . . .	82

Non se ne può avere nè dominio, nè uso, nè maneggio civile . . .	83	Definitori tanto Provinciali, quanto Generali succedono gradatamente nel governo provvisorio della Provincia e Religione, occorrendo la morte del P. Generale o P. Provinciale nel tempo del suo ufficio . . . . .	145, 155
<i>Dare.</i> Non possono i Frati dare cosa alcuna ai secolari senza licenza dei Prelati, i quali dovranno contenersi ne' limiti assegnati dai Decreti Apostolici. . . . .	112	<i>Digiuni.</i> Si esortano i Frati a fare quelli che era solito fare S. Francesco. . . . .	67
<i>Definitori Provinciali.</i> Nei Capitoli Provinciali se n' eleggono quattro, due de' quali possono essere di quei del precedente Capitolo. 139, 142		Vedi <i>Astinenza dalle carni.</i>	
Nella loro elezione hanno voce passiva tutti i vocali, eccetto il P. Provinciale, che ha l'attiva solamente . . . . .	139	<i>Dimessi</i> dai Seminari, dalla nostra o da qualsivoglia Religione non siano ricevuti . . . . .	7 (7, 8)
Se il P. Provinciale nuovamente eletto sia uno dei detti quattro, s'elegga il quinto Definitore . . .	142	<i>Dimissione</i> dei professi di voti semplici . . . . .	38, 39, 171
Dopo l'elezione del P. Provinciale scrivano in nome del Capitolo al P. Generale per la sua confermazione . . . . .	141	<i>Disciplina.</i> Si faccia tre giorni la settimana . . . . .	61
Definitori e Provinciale devono giurare segretezza delle cose, che trattano in definizione . . . . .	143	La settimana santa si faccia ogni giorno . . . . .	61
<i>Definitori Generali.</i> Nei Capitoli Generali, se ne eleggano sei, tre de' quali possono essere di quelli del precedente Capitolo . . . . .	150	I Novizi ed i giovani professi la facciano ogni Venerdì. . . . .	26
Debbono sempre essere sei, oltre il P. Generale . . . . .	151	<i>Discreti del Convento,</i> da chi sono nominati e qual sia il loro ufficio. 199	
Quali uffici debbono adempire . . .	161	Vedi <i>Alberi fruttiferi, Biblioteca,</i>	
Morendo o rinunziando un Definitore Generale se ne elegga un altro dal P. Generale e suo Definitorio . . . . .	158	<i>Discreto del Capitolo.</i> Quando si debba eleggere e ciò ch'egli sia tenuto a fare . . . . .	133
Nell'assenza del P. Generale, insieme col P. Commissario Generale, facciano la spedizione de' negozi dell'Ordine . . . . .	159	Chierici e Laici, compiti i dodici anni di religione, possono avere voce attiva nell'elezione . . . . .	132
Sono obbligati a risiedere in Roma. 161		Sacerdoti, dopo la professione solenne e compiti gli studi, hanno voce attiva e passiva nell'elezione. 132	
		Compagni del P. Provinciale, nel Luogo della residenza provinciale, e Compagni dei Superiori maggiori, nei Conventi delle loro Provincie, possono concorrere all'elezione del Discreto. . . . .	134



*Donne.* La loro familiarità si deve fuggire. . . . . 205, 207  
 Di qualsivoglia grado non siano intromesse nelle clausure dei luoghi nostri . . . . . 209  
 Vedi *Monasteri di donne.*

**E**

*Elemosina.* Nel riceverla per le Messe si osservino le dovute cautele . . . . . 53  
 Se può riceversi per la Predicazione. 186  
 Vedi *Vita comune.*  
*Elezione.* Come si debbano portare in essa i Frati . . . . . 127  
 Si faccia a schede segrete . . . . . 128  
 Quante voci si ricerchino in essa per esser valida . . . . . 129  
 Chi debba essere eletto sotto pena di peccato mortale . . . . . 130  
 Si faccia in un sol giorno nel Capitolo Provinciale, e in due giorni nel Capitolo Generale . . . . . 129  
 Vedi *Capitolo, Definitor, Discreto, Generale, Guardiano, Provinciale.*

*Eresia.* In presentare i macchiati d'essa qual ordine si debba tenere. 214  
*Esami* dei Chierici, avanti che sieno messi allo studio e per esser promossi alla classe superiore. . . . 168  
 Prima di promuoverli all'ufficio della predicazione . . . . . 179, 180  
 I giovani Sacerdoti facciano per cinque anni un esame sopra la Teologia ecc. . . . . 181  
*Espulsi* da qualsivoglia Religione non siano ricevuti. . . . . 7 (8)  
*Espulsione* degli Apostati. . . . . 38  
 Degli incorreggibili. . . . . 41, 171, 200

*Eucaristia.* Come debba essere tenuta e riverita dai Frati. . . . . 120  
 Vedi *Comunione, S. Messa.*  
*Evangelio.* Si deve avere da' Frati sempre avanti gli occhi della mente . . . . . 1  
 Si legga ogni mattina, eccetto il Venerdì, per prima lezione alla mensa . . . . . 1

**F**

*Fabbrica.* Dei nostri Luoghi e Conventi quale ed in che forma debba essere. . . . . 97  
 Delle chiese nostre sia piccola e povera . . . . . 98  
 Delle celle, dormitorio ed altre officine con quale forma si debba fare. 101  
 Per quella non s'intromettano i Frati in fare spendere danari, ma lascino la cura ai deputati soprastanti di quella . . . . . 103  
*Fabbricieri.* Dal P. Provinciale e dai Definitori nel Capitolo s'eleggano due dei migliori, più atti e zelanti della Provincia . . . . . 102  
 Quali sono i loro doveri. 102, 103, 105  
*Fama* del povero Fratello si mantenga quant'è possibile. . . 198, 202  
*Famiglia.* Come debba essere disposta da' Superiori, e quando. . 147  
 Vedi *Mutazioni.*  
*Farmacia.* Non si eserciti da Frate alcuno fuori dell'Ordine . . . . . 91  
*Fazzoletti.* I Frati si contentino di alcuni modesti. . . . . 36  
*Fede.* Si attenda dai Prelati e suditi alla sua conservazione. . . . 214  
*Ferrovia.* Si può usare per ragionevole causa e con licenza . . . 80

*S. Messa.* Come si deve celebrare ed assistervi . . . . . 53, 55

I Chierici e Laici convengano alla Messa Conventuale e nelle feste a tutte a cui potranno . . . . . 54  
Vedi *Suffragi.*

*Missionari.* Quali e da chi devono essere mandati . . . . . 211

Osservino lo Statuto delle Missioni. 212

*Missioni* affidate all'Ordine e i Missionari sono soggetti al Ministro Generale. . . . . 210

*Monache.* Vedi *Monasteri di donne.*

*Monasteri di donne.* Non si accetta la cura di essi . . . . . 205

A monasteri di monache o case di donne religiose, che vivono in congregazione, non si vada senza licenza. . . . . 206

*Mormorazione e detrazione.* Di qualsivoglia stato di persone, si deve fuggire . . . . . 204

*Morti.* I Frati preghino per i morti. 54

I Laici dicano cinque Uffici dei morti per i benefattori. . . . . 49  
Vedi *Anniversario, Sepoltura, Suffragi.*

*Mutande.* I Frati si contentino di poche per necessario uso. . . . . 36

*Mutazione* dei Frati vicino al tempo del Capitolo non si faccia senza grande e manifesta necessità . . 136  
Vedi *Votazione per i Novizi.*

N

*Novizi.* Condizioni che devono avere per essere ricevuti . . . . . 7

Prima che si vestano, si sperimentino in alcuni de' nostri Luoghi. 9

Dove devono essere posti per fare il Noviziato . . . . . 13, 20

Quelli che vengono da altra Famiglia Religiosa non siano ricevuti senza il consenso del Definitorio Generale e la licenza della S. Sede; e facciano la probazione e la professione come gli altri . . . . . 19, 27

Sacerdoti Novizi come devono essere formati . . . . . 27

Facciano la confessione generale nell'ingresso della Religione. . . . . 24

Alienazione dei loro beni e testamento, quando debbano e possono farli . . . . . 11

Non siano ricevuti alla professione se prima non sanno quello che devono promettere ed osservare 18

In riceverli alla professione si osservino i modi e le cerimonie usate nell'Ordine . . . . . 23

Non si possono ricevere dove non esiste l'osservanza della vita comune . . . . . 108  
Vedi *Professione, Volazione.*

*Noviziato.* Deve durare un anno . 17

Si faccia nei Luoghi deputati ed approvati . . . . . 13, 20

O

*Obbedienza.* I Frati che partono senza siano puniti come apostati 42

Non si viaggi senza obbedienza . . 73

La può dare il P. Guardiano per il Convento limitrofo della Provincia, ed il P. Provinciale per il Convento più vicino di altra Provincia . . . . . 73

Come debba essere punito chi rifiuta di eseguire le lettere obbedienziali 200  
 Non si dia agli Studenti l'Obbedienza della Predica se non dopo compito il corso degli studi e fatti gli esami . . . . . 177, 179  
 Obbedienza dovuta ai Superiori 122, 200

Vedi *Incorreggibili*.

*Officio Divino*. Si faccia conforme all'uso della santa Romana Chiesa 46

Quando e come si debba dire . 47, 48

Oltre le litanie non s'aggiunga altro in coro . . . . . 57

*Officio dei morti*. Quando lo devono dire i Laici per i benefattori . 49

Vedi *Anniversario, Suffragi*.

*Orazione*. Due ore o tempi particolari per ciascun giorno sieno deputati per la mentale . . . . . 56

*Ordini Sacri*. Quando e come i Chierici possono esser promossi ad essi . . . . . 50, 51

*Oro, argento*. In che si possa usare nelle cose appartenenti al culto divino . . . . . 99, 100

*Ozio*. Si deve schivare dai Frati . 88

P

*Panni*. De' novizi e dei religiosi si conservino sino al giorno della loro professione . . . . . 12

Di quali panni si devono vestire i Frati . . . . . 28

Come devono essere tenuti e conservati . . . . . 33

*Papa*. Sia obbedito umilmente da tutti i nostri Frati . . . . . 6

I Frati non manchino di pregare per lui . . . . . 58

Vedi *Suffragi*.

*Paramenti e panni dell'altare*. Quali e quanti devono essere in un luogo . . . . . 99, 100

*Parlare*. Con monache o donne religiose, che vivono in Congregazione, come, e con che licenza possono i Frati . . . . . 206

Con altre donne come si deve, con quale riguardo . . . . . 207

*Parlatori*. Come devono essere . . 208

*Pecunia*. Vedi *Danari*.

*Pene o Penitenze* stabilite dalle Costituzioni:

per chi sarà ordinato Sacerdote prima dell'ottavo anno della Religione . . . . . 50

per chi manca al silenzio regolare . . . . . 60

per chi cavalca senza necessità . . . . . 80

per chi sarà trovato proprietario . . . . . 112

per chi non osserva la vita comune . . . . . 130

per gli Studenti negligenti 171, 176

per i Predicatori in caso di demerito . . . . . 183

per chi risponde al Prelato in Capitolo od in Refettorio . . . . 200

per chi non vuol eseguire le lettere obbedienziali . . . . . 200

Vedi *Apostati, Inabili, Incorreggibili, Segreti della Religione*.

*Penitenzieri*. Vedi *Confessori*.

*Postulatore Generale e Vice-Postulatore*. Vedi *Ufficiali Secondari*.

Dia relazione al Definitorio Generale dello stato delle Cause e dello stato economico della Postulazione . . . . . 164

<i>Povert�. Quanto stimata da Cristo nostro Signore . . . . .</i>	93	<i>vinciale, Generale, Guardiano, Provinciale, Ufficiali secondari.</i>	
<i>Quanto stimata dal P. S. Francesco, e da stimarsi dai Frati . . . . .</i>	82	<i>Procuratore Generale dell'Ordine.</i>	
<i>Evangelica in che consista . . . . .</i>	85, 93	<i>Dove, da chi e come debba essere eletto . . . . .</i>	152
<i>In tutte le cose, che sono ad uso nostro deve risplendere . . . . .</i>	100	<i>Nell'assenza del P. Generale rimane Commissario Generale . . . . .</i>	159
<i>Precettori. Vedi Lettori.</i>		<i>Morendo nell'ufficio, dal P. Generale col suo Definitorio sia eletto dal gremio della Definizione un Vice-Procuratore . . . . .</i>	157
<i>Predicatori. Quali devono essere . . . . .</i>	179	<i>Procuratore secolare. Non s'abbia in alcun modo, che riceva danari o pecunia per noi Frati . . . . .</i>	81
<i>Come devono essere approvati . . . . .</i>	180	<i>Professi novelli. Come si hanno da portare per i primi anni . . . . .</i>	26
<i>Ci� che devono predicare e come . . . . .</i>	184, 185	<i>Vedi Confessore.</i>	
<i>Sani, e che non sono in atto di predicare, facciano la vita comune con gli altri Frati . . . . .</i>	186	<i>Professione semplice. Quali condizioni si ricercano per essere ammesso ad essa . . . . .</i>	18, 21
<i>Nel fare delle cerche come si devono portare . . . . .</i>	187	<i>Si scriva la professione di ciascuno, e con che condizioni . . . . .</i>	25
<i>Predicazioni. Il determinarle appartiene ai Superiori locali o Provinciali. . . . .</i>	183	<i>Professione solenne si faccia dopo tre anni dai Chierici e dopo sei anni dai Laici . . . . .</i>	22
<i>Vedi Elemosina.</i>		<i>Quando e quanto si possa differire . . . . .</i>	39
<i>Prelati. Nostri quali devono essere eletti . . . . .</i>	124, 131	<i>Vedi Votazione.</i>	
<i>Che opinione hanno d'avere di se stessi . . . . .</i>	123	<i>Professione della Fede. Da chi e quando si debba fare . . . . .</i>	179
<i>Diano l'esempio della perfetta Vita comune . . . . .</i>	108	<i>Proprietario. Con che pene deve esser punito . . . . .</i>	112
<i>Come si devono portare per punire i delinquenti . . . . .</i>	121, 198	<i>Protettore. Da chi e quando debba essere domandato . . . . .</i>	213
<i>Non comandino per ubbidienza ai sudditi senza necessit� . . . . .</i>	199	<i>Vedi Suffragi.</i>	
<i>In tutte le cose procedano col consiglio dei due Padri Discreti . . . . .</i>	199	<i>Provincia. Non si stabilisca dove non sono trenta Sacerdoti . . . . .</i>	125
<i>Sieno i primi ad osservare le presenti Costituzioni . . . . .</i>	216	<i>Dove non si osserva la vita comune non si possono ricevere Novizi . . . . .</i>	108
<i>I Frati riveriscano i Prelati Ecclesiastici . . . . .</i>	6	<i>Provinciale. Quando e come si abbia da eleggere . . . . .</i>	137
<i>Pregghino per loro . . . . .</i>	58		
<i>Prelatura. Non si deve desiderare; imposta per ubbidienza non si ricusi . . . . .</i>	193		
<i>Quanto tempo durano le Prelature e gli Uffici. Vedi Commissario Pro-</i>			

Eletto che sarà, i Padri Definitori scrivano al P. Generale per la conferma- zione. . . . .	141
Finito il triennio non si possa rie- leggere nella medesima Provincia; se sarà eletto in un'altra, potrà esercitare tal ufficio per altri tre anni . . . . .	141
Fatta la elezione de' Definitori nel Capitolo dove cessa, ciò che debba fare . . . . .	140
In quali pene incorre se riceverà Novizi contro gli ordini assegnati	8
Come deve regolarsi nel ricevere i Novizi alla professione. . . . .	21, 22
Scriva in un registro la professione di ciascuno . . . . .	25
Deve visitare tutti i Luoghi della Provincia una volta l'anno . . . . .	195
Se al tempo del Capitolo si troverà che abbia notabilmente mancato, gli sia data la condegna penitenza.	193
Come debba ricevere chi avrà no- toriamente e gravemente pec- cato . . . . .	121, 198
I suoi Compagni abbiano voce nel Luogo della residenza provinciale	134
<i>Provvidenza divina.</i> Da quella in tutto dipendano i Frati, posta da canto ogni carnale sollecitudine.	109
<i>Provvisione.</i> Non si faccia se non per pochi giorni di quelle cose che si possono quotidianamente mendicare, delle altre se ne potrà fare una maggiore . . . . .	109

**Q**

*Quaresime.* Vedi *Astinenza dalle carni, Digiuni.*  
*Questue.* Vedi *Confini, Provvisione.*

**R**

<i>Refettorio.</i> Vedi <i>Lezione, Mensa, Silenzio regolare.</i>	
<i>Refezione.</i> Non si piglia dentro o fuori dei nostri Luoghi senza li- cenza . . . . .	71, 77
<i>Regola.</i> Si legga ogni venerdì alla mensa . . . . .	2
Si osservi semplicemente a lettera.	3, 4
<i>Religiosi</i> di altri Ordini. Come pos- sono essere ricevuti. . . . .	19
Come devono esser formati. . . . .	27
<i>Ricorso agli amici spirituali.</i> Come e quando si può fare. . . . .	84
<i>Ricorso ai Superiori.</i> Come si debba fare . . . . .	42
Come devono ricevere i Frati che ricorrono ad essi . . . . .	121
Vedi <i>Appellazione.</i>	
<i>Roba.</i> Nella distribuzione delle robe dei novizi non s'intromettano i Frati . . . . .	11
Vedi <i>Cosa.</i>	

**S**

<i>Sacerdoti.</i> Si riveriscano . . . . .	6
Prevedano quello che hanno pub- blicamente a leggere nella messa e divino officio . . . . .	52
Celebrando la messa, qual intenzione e disposizione devono avere . . . . .	53
Come devono essere ricevuti al No- viziato . . . . .	27
Non hanno voce nella elezione del Discreto se non dopo la profes- sione solenne e finiti gli studi. . . . .	132
Compiti gli studi siano esaminati per 5 anni sopra la Teologia. . . . .	181
Vedi <i>Suffragi.</i>	

<i>Sagrestia.</i> Quale debba essere . . .	99	<i>Soprastanti di fabbriche.</i> Finiti i	
<i>Salutazione</i> che devono usare i Frati.	75	Conventi non ricevano più danari	
<i>Scrittura sacra.</i> Si legga ogni sera		nè pecunia per i Frati. . . . .	81
per prima lezione alla mensa . . .	2	Ad essi lascino i Frati la cura delle	
Si adduca dai predicatori nella pre-		fabbriche . . . . .	103
dica . . . . .	184	<i>Sospetti consorzi.</i> Come devono evi-	
Vedi <i>Biblioteca, Studi.</i>		tarsi . . . . .	207
<i>Scrutini.</i> Si facciano a schede se-		<i>Stampare libri.</i> Per questo è neces-	
crete . . . . .	128	saria la licenza dei Superiori e	
Quanti se ne possono fare . . . . .	129	degli Ordinari. . . . .	191
<i>Secolare.</i> Quando e come si possa		<i>Studenti.</i> Quali, da chi e come deb-	
lasciar mangiare coi Frati in re-		bano essere promossi allo stu-	
fettorio. . . . .	70	dio . . . . .	168, 169
I Frati non lavorino per i Secolari.	89	Devono convenire in coro a tutte	
Vedi <i>Inferno, Sepoltura.</i>		le Ore Canoniche e all'orazione.	174
<i>Secolarizzati</i> di qualsivoglia Reli-		Si confessino dal Direttore di spi-	
gione non siano ricevuti come No-		rito. . . . .	115
vizi . . . . .	7 (8)	Orazione che devono dire quando	
Quelli che ritornano al chiostro sono		entreranno alla lezione. . . . .	175
inabili in perpetuo a qualunque		Devono studiare sette anni com-	
superiorità ed ufficio . . . . .	45	piti. . . . .	170, 180
Non si ricevano i secolarizzati in per-		Quando, come e da chi potranno	
petuo senza Indulto Apostolico. . .	45	essere promossi all'ufficio della	
<i>Segretari</i> della Curia Generalizia.		predicazione . . . . .	179, 180
Vedi <i>Ufficiali secondari.</i>		<i>Studenti,</i> che passano a studiare in	
<i>Segretario Generale</i> dell'Ordine.		altra Provincia: condizioni per	
Abbia voce nel Capitolo Gene-		passarvi e requisiti per essere pro-	
rale . . . . .	149	mossi all'ufficio della predicazione.	178
<i>Segretario Provinciale.</i> È vocale		Vedi <i>Esami.</i>	
del Capitolo di sua Provincia . .	137	<i>Studi.</i> Quali debba avere fatto uno	
<i>Segreti</i> della Religione. Non si ma-		per essere ricevuto come Chie-	
nifestino . . . . .	202	rico . . . . .	7 (10)
<i>Sepoltura.</i> Per secolari non si fac-		In ogni Provincia sieno alcuni Luo-	
cia nelle chiese nostre. . . . .	62	ghi destinati agli studi delle let-	
Pei Frati nostri dove si debba fare.	63	tere tanto umane, quanto sacre	
<i>Silenzio.</i> Evangelico sempre si os-		ed altre scienze necessarie. . . .	167
servi . . . . .	59	Quanti anni deve durare lo studio	
Regolare dove e quando si ha da		e quali materie deve abbracciare.	170
osservare . . . . .	60	Quelli che non sono chiamati a stu-	
<i>Sindaco Apostolico</i> non è contrario		diare non si curino d'imparare .	204
alla Regola . . . . .	81	Vedi <i>Collegi, Università.</i>	

*Sudditi.* Come si devono portare verso i Prelati . . . . . 200

Devono pregare per i loro Superiori . . . . . 58

*Suffragi* da farsi per i defunti. 64, 65

*Suole.* Si possono portare, e quali devono essere . . . . . 35

*Superfluità e Preziosità.* In nessuna delle cose che usiamo, appaia. . 100

Si ricusino le cose soverchie. . . . 111

Vedi *Libri* superflui.

*Superiori.* Vedi *Prelati.*

T

*Tempo.* Si procuri di spenderlo utilmente . . . . . 92

*Teologi.* Siano onorati da tutti i Frati . . . . . 192

*Teologia.* Il corso degli studi teologici si compia in quattro anni finiti. . . . . 170

I giovani Sacerdoti facciano per 5 anni un esame sopra la Teologia . . . . . 181

*Terziario* od *Oblato.* In caso di necessità può essere ricevuto a 18 anni. . . . . 7 (10)

*Ters'Ordine.* I Predicatori ed i Superiori procurino di promuoverlo. . . . . 184

*Testamento* del P. S. Francesco da tutti si osservi. . . . . 4

Si legga insieme alla Regola ogni venerdì. . . . . 3

I novizi possono far testamento quando loro parerà. . . . . 11

*Tonaca piccola* o camiciola. Si concede ai Frati per la regola, e della condizione di essa. . 29, 30, 32

*Tonsura.* Quando si deve fare. . . 36

U

*Ubbidienza.* Vedi *Obbedienza.*

*Ufficiali secondari* della Curia Generalizia. Siano scelti dal P. Generale col consenso del suo Definitorio; loro obbligazioni. . . 162, 163

Abbiano voce nei Capitoli delle proprie Provincie. . . . . 165

*Uniformità* dell'abito. . . . . 30

Delle cerimonie . . . . . 66

*Università.* Nessuno le frequenti senza licenza del P. Generale. . 182

V

*Vestimenti.* Vedi *Panni.*

*Viaggi.* Non si facciano senza necessità o causa sufficiente, nè senza l'obbedienza . . . . . 73

Vedi *Ferrovia.*

*Vicario Provinciale* per la morte del P. Provinciale deve ricorrere subito al Ministro Generale . . . 145

*Vicario Generale* per la morte del P. Generale ricorra alla S. Congregazione. . . . . 156

*Visita canonica.* Quando e come si debba fare dai Ministri Provinciali. . . . . 195, 197

Il P. Generale si sforzi nel tempo del suo ufficio di visitare tutte le Provincie . . . . . 194

*Visitatori generali.* Non possono essere Provinciali o Ex-Provinciali di quelle provincie alle quali sono mandati . . . . . 194

*Vita comune.* Sia in tutte le Provincie, in ogni Luogo, da tutti osservata. . . . . 108

Chi non la osserva sia privo di voce attiva e passiva . . . . . 130  
Sia punito come proprietario . . . . 112  
Dove non è in vigore non si possono validamente ricevere Novizi. 108  
*Vocali.* Quali sono i Vocali del Capitolo locale . . . . . 132  
del Capitolo Provinciale. 137, 165  
del Capitolo Generale . . . . . 149  
*Voce.* Chi possa avere così l'attiva come la passiva nelle elezioni. . 132  
Chi parimente possa averla per ricevere i novizi alla professione. 21, 23

Quei Frati che non osservano la Vita comune non abbiano voce nè attiva nè passiva. . . . . 130  
*Votazioni* per i Novizi. Quando e da chi si deve pigliare le voci, 21, 22, 23  
*Voti.* Vedi *Professione.*

**Z**

*Zucchetto.* Possono portarlo i Sacerdoti; i Chierici e Laici devono avere la licenza del P. Provinciale . . . . . 32





APPENDICI  
ALLE COSTITUZIONI  
DEI  
FRATI MINORI CAPPUCCINI



ROMA  
TIPOGRAFIA POLIGLOTTA VATICANA  
—  
1909



## APPENDICE I.

---

### 1. - Istruzione sopra alcuni Esercizi di pietà.

Essendo la pietà il fondamento di tutte le virtù e la base sopra la quale si deve appoggiare lo spirituale edificio di nostra perfezione, si esortano tutti i Frati ad avere sempre davanti agli occhi della mente gli illuminati ed amorevoli insegnamenti e la pia intenzione del nostro Serafico Padre, il quale voleva espressamente che da noi si coltivassero soprattutto le cose dello spirito.

Però attendano i Frati con ogni impegno ad accrescere il fervore coll'esercitarsi continuamente nelle pratiche di pietà, in pie meditazioni, in giaculatorie devote, per meritare di ottenere in tal guisa il dono stesso della pietà, che forma l'ornamento più prezioso delle anime dedicate al servizio di Dio; e particolarmente avvertano di non tralasciare mai la lezione spirituale, la visita al SS. Sacramento, la recita del S. Rosario, le solite preghiere, l'esame quotidiano di coscienza di mezzogiorno e della sera ed il ritiro spirituale mensile da farsi privatamente, come pure gli Esercizi spirituali che si praticano ogni anno in comune.

Si esortano parimente, per essere conformi al nostro Serafico Padre S. Francesco, ad onorare con culto e divozione particolare la Passione del Signore, il San-

tissimo Cuore di Gesù e la Vergine Immacolata, Patrona dolcissima dell'Ordine nostro. Per la qual cosa si ricordino i Frati, di praticare, massimamente in tempo di Quaresima, il pio esercizio della *Via Crucis* e di rinnovare ogni primo venerdì del mese, tanto in privato, che in comune, la consacrazione di sè stessi al Cuore Santissimo di Gesù, al quale ogni anno nel giorno della Epifania si consacrerà tutto l'Ordine nostro.

Si prega ancora che nel Sabato i Sacerdoti, quando il rito lo permette, celebrino la Messa dell'Immacolata Concezione, e che tutti si sforzino, potendo, di recitare quotidianamente, ciascuno in privato, l'Officio della Madonna, per potere così meritare la protezione speciale della nostra Madre dolcissima Maria, e per l'intercessione di Lei essere messi a parte dei beni immensi, dei tesori infiniti racchiusi nel Cuore dell'amabilissimo Redentore.

Alla pratica fedele di quanto si raccomanda caldamente a tutti i Frati, oltre il desiderio di piacere al Signore in tutto ed il dovere di tendere alla perfezione, ci devono spingere gli esempi dei nostri antichi e venerandi Padri e Fratelli, nonchè le lodevoli costumanze, gli usi legittimi delle Provincie, le tradizioni gloriose dell'Ordine nostro. Per questo, affine di mantenere fra noi il vero spirito del nostro Serafico Padre e tutto proprio di noi Minori Cappuccini, ricordiamo a tutti l'obbligo grandissimo di conservare gelosamente e di osservare con ogni premura e fedeltà le tante tradizioni che formano la vita prospera delle Provincie e che danno a noi un'impronta speciale.

Sia adunque impegno di tutti mantenere il decoro dello stato nostro, procurare col buon esempio l'osser-

vanza dei pii usi e lodevoli costumanze anche piccole, poichè, senza osservare queste, si rende più che difficile l'osservanza delle cose grandi.

L'esperienza può far vedere ad ognuno, che appena il Frate trasgredisce le cose piccole, cade, come dice il Savio, a poco a poco nel disprezzo e nella violazione dei maggiori doveri. *Qui spernit modica, paulatim decidet*<sup>1</sup>.

Si pregano pertanto i Frati nella carità di Gesù Cristo ad attendere con tutta la mente, con tutto il cuore e con tutte le forze, alla osservanza della Regola del nostro Serafico Padre S. Francesco, e delle leggi della nostra Madre la Religione.

In tal guisa i nostri Luoghi saranno santuari di pietà e di scienza, asili di pace e di santità: e noi meriteremo l'abbondanza delle benedizioni del Cielo, la copia delle divine grazie, la ricompensa eterna. *Audi, fili mi, disciplinam Patris tui et ne dimittas legem Matris tuae, ut addatur gratia capiti tuo*<sup>2</sup>.

Comandiamo in fine che questa Istruzione insieme colla seguente sia letta sempre, ogni qualvolta che si leggeranno le Costituzioni.

<sup>1</sup> *Eccli.*, XIX, 1.

<sup>2</sup> *Prov.*, I, 8.

---

**2. — Istruzione intorno alle cautele da osservarsi nel ritenere e maneggiar denaro a norma delle facoltà e concessioni apostoliche.**

Poichè l'evangelica povertà, questa gemma serafica, forma il carattere distintivo dell'Ordine francescano, s'impone a tutti e specialmente ai Superiori di vegliare attentamente alla conservazione di questo prezioso tesoro, evitando tutto ciò che può violarla ed offenderla. Ed acciocchè la tristezza dei tempi non arrechi nessun nocumento, e molto meno infranga questa pietra angolare di tutta la regolare osservanza e perfetta vita comune, si ricorda a tutti i nostri Frati che rimane in tutto il suo pieno vigore il precetto della Regola di non ricevere, non maneggiare, nè ritenere denaro; come pure che in forza del voto di povertà noi non abbiamo nessun diritto sopra i beni di questa terra, non possiamo possedere, nè ritenere cosa alcuna come propria, nè ci è lecito l'esercitare atto alcuno di proprietà civile. Si rammenta ancora che solamente in vista delle presenti condizioni e circostanze attuali della società, dalla S. Sede si concedono alcune facoltà temporanee, da rinnovarsi periodicamente, ai soli Superiori per le necessità dei Conventi e dei Religiosi, sia riguardo agli atti civili, sia in quanto a ricevere, maneggiare e ritenere denari. Ed essendo ciò della massima importanza, per non violare la santa povertà richiamiamo l'attenzione di tutti i Frati sopra la più esatta osservanza di questo voto coll'attenersi scrupolosamente alle norme e condizioni volute dalla S. Sede.

E però:

1° A nessuno, sia suddito o Superiore, è lecito senza l'autorizzazione della S. Sede avuta direttamente o pel Sindaco Apostolico, comprare, vendere, alienare, o fare qualsivoglia contratto; e chi facesse il contrario, peccherebbe sempre, più o meno gravemente, secondo la gravità della materia.

2° Solo i Superiori Generali, Provinciali e Locali possono, debitamente autorizzati, vendere, comprare e simili, per provvedere ai bisogni della Comunità e dei Frati in particolare, salve sempre le prescrizioni canoniche, che riguardano sotto qualunque forma, l'alienazione dei beni ecclesiastici, e perciò dei nostri Conventi, orti, ecc. Rimane strettamente proibito ed affatto vietato ai sudditi il provvedere o per sè o per altri qualsivoglia cosa senza licenza dei loro Superiori, da impetrarsi *toties quoties*, nè si deve supporre tal licenza, senza giusti motivi o grave necessità. Peccano quindi contro la povertà quei Religiosi, che senza licenza del Superiore, ed a sua insaputa, si provvedono di libri o di altre cose, o che ricorrono ad altri perchè ne sieno provveduti.

3° Dovendo rimaner ferma la professata povertà, ricordinsi i Religiosi che gli atti civili circa le cose temporali, permessi da speciali facoltà apostoliche per la calamità dei tempi, son leciti soltanto quando vi sia la vera necessità e la espressa licenza dei Superiori, con quelle condizioni richieste dallo stato nostro ed espresse dai Superiori medesimi a coloro che dovranno legalmente possedere i Luoghi nostri.

4° Similmente, quando per le circostanze dei tempi è permesso ai Superiori il maneggio del danaro, pos-

sono questi ricevere elemosine di Messe, emolumenti di predicazione ed offerte per i bisogni del Convento e dei Frati; ma i sudditi nulla ricevano in danaro, nè per sè, nè per altri senza licenza dei Superiori, e ricevendo con il dovuto permesso, consegnino fedelmente il tutto ai detti Superiori.

5° Il Ministro Generale ogni sei mesi renda conto al suo Definitorio dello stato economico della sua amministrazione; ed altrettanto faccia il Padre Procuratore dello stato della Procura. Il Padre Postulatore pure dovrà ogni sei mesi dare relazione e conto della sua gestione al Definitorio Generale; e una volta all'anno farà lo stesso colla S. Congregazione dei Riti. Nè senza licenza e consenso del medesimo Definitorio, possa ristampare libri liturgici dell'Ordine, nè fare spese straordinarie che oltrepassino 100 lire italiane, se non per le rilegature dei libri. I Ministri Provinciali rendano conto della loro amministrazione al Definitorio in tempo di Capitolo, e due volte all'anno. Altrettanto faranno i Guardiani e gli altri Superiori locali col Provinciale in tempo di S. Visita ed ogni due mesi con i Discreti del Convento, ai quali dovranno anche domandare consiglio intorno alle spese straordinarie del Convento medesimo eccedenti cinquanta lire italiane; e quando le dette spese eccederanno la somma di lire duecento italiane non si facciano senza il consenso e la licenza del P. Provinciale.

\*  
\*\*

Sono queste le facoltà e le norme che intorno al maneggio del denaro, dietro dimanda fatta dal Ministro Generale, la Santa Sede comunica per una più sicura



direzione e quiete di coscienza dei Superiori dell'Ordine, e perchè questi possano meglio provvedere i loro sudditi senza offendere il voto di povertà, nè violare la Regola. Siano però molto attenti e cautelati i Superiori ed i sudditi nell'osservare esattamente queste norme, se non vogliono essere prevaricatori della santa povertà, violatori della Regola e rei di proprietà davanti a Dio. Si servano ed usino secondo i bisogni dei luoghi, ma più secondo le intenzioni e lo spirito della Chiesa, delle sopradette facoltà, accordateci da questa Madre sapiente e benigna nell'intento di conservare in noi anche nelle attuali circostanze l'altissima professata povertà insieme alla carità francescana col provvederci in tutte le nostre necessità: affinchè senza alcun ostacolo più facilmente si possa servire con fedeltà il Signore, imitare il Serafico Padre, e tutto concorra a gloria di Dio, ad edificazione dei prossimi ed alla salvezza eterna delle anime nostre.

---

## APPENDICE II.

---

### Dei Privilegi ed Esenzioni.

1° Affinchè i Religiosi, innalzati alle prelature ed ai quali vengono commessi uffici e cariche d'importanza, fossero più liberi nell'adempirli, ed anche per remunerarli dei singolari servizi prestati, nell'Ordine nostro si usò concedere loro qualche privilegio ed esenzione. Ora di questi privilegi ed esenzioni altri sono temporanei ed altri permanenti.

2° Si dichiara di riconoscere soltanto validi e legittimi quei privilegi ed esenzioni che sono sanzionate dalle Decisioni Generalizie o si conservano per antica tradizione, conforme all'uso delle Provincie e con l'approvazione dei Superiori, purchè non siano contrari alle presenti ordinazioni.

3° E poichè questi favori si sogliono concedere non in rovina, ma in vantaggio della disciplina religiosa, si rammentino i privilegiati che non devono innalzarsi sopra gli altri, ma al contrario, con ogni umiltà e carità farsi tutto a tutti, di guisa che, pel bene dell'Ordine e della Provincia, o dei singoli Frati siano prontamente disposti a rinunziarvi.

4° Nondimeno si ammoniscono tutti i Religiosi tanto Superiori, quanto sudditi, che non disprezzino i privilegi e le esenzioni concessi a coloro che se ne

resero meritevoli, ma li considerino come l'espressa volontà dei Superiori dell'Ordine.

5° È privilegio del Ministro Generale, del Procuratore Generale e dei Definitori Generali di avere, vita durante, un compagno ossia un Fratello laico pel loro servizio personale. I Ministri Provinciali lo avranno soltanto durante l'ufficio.

6° È di convenienza eziandio che tanto gli ex-Superiori Generali, come gli ex-Provinciali di esercizio possano scegliersi il Convento di loro dimora, a meno che il Definitorio Provinciale non disponga altrimenti per provvedere al bene comune o per altre giuste ragioni.

7° I Superiori Generali, come i Ministri Provinciali godono dell'esenzione parziale dal Coro, ossia dalle Ore piccole, da Compieta e dalla meditazione del mattino o della sera, tanto quando sono in ufficio, come quando hanno cessato dall'ufficio, a meno che non sieno Superiori di qualche Convento. Parimenti hanno la stessa esenzione i Definitori in atto, e i Lettori, durante il loro ufficio.

8° Lo stesso si deve dire del privilegio di poter celebrare la messa nell'ora che più loro aggrada, a meno che le necessità del Convento non esigano diversamente.

9° Godono dell'esenzione di dire la colpa tutti i graduati di esercizio o di titolo, nonchè i Padri Lettori che lodevolmente hanno compito dodici anni di Lettorato.

10° In quanto ad altri possibili privilegi od esenzioni, si consultino le Decisioni dei Capitoli Generali o i Manuali delle singole Provincie, legittimamente approvati.

## Sulla Precedenza nell'Ordine.

Quantunque i Prelati della Chiesa, e molto più i Frati Minori, non debbano rassomigliarsi ai Principi gentili, che, innalzati all'apice delle dignità, s'inorgoliscono, ma pel contrario, devono considerarsi, ad esempio del nostro Signore Gesù Cristo, servi e Ministri dei loro fratelli; ciò nondimeno, per conservare fra di loro l'ordine ed evitare confusioni che potrebbero nascere nell'esercizio degli atti pubblici della Comunità, si è stimato conveniente stabilire uno schema di precedenza in conformità delle decisioni dei nostri Capitoli Generali, onde, tanto in tutto l'Ordine, come in ciascuna Provincia e Convento, ciascun Religioso, con la dovuta regolarità, occupi il posto che gli compete.

Ed ecco ora i principî sui quali ci siamo basati per stabilire l'anzidetto schema.

I. Anzitutto, come è noto, la precedenza può provenire o dal diritto, o dal privilegio. Proviene dal Diritto canonico o regolare, se è fondata in una *Prelatura* o *sull'anzianità*, che uno gode in Religione. Proviene dal *privilegio*, se nasce da un ufficio di particolare importanza esercitato nell'Ordine, o da qualche *titolo* concesso, per grazia, ai Religiosi, che se ne resero meritevoli.

II. Le più antiche Prelature dell'Ordine sono: Il Ministro Generale, il Ministro Provinciale ed il Guardiano <sup>1</sup>.

III. In processo di tempo, per comunicazione di giurisdizione, vennero in uso altre Prelature. Così i

<sup>1</sup> F. Piat., *Praelect. Iuris Regul.*, tom. I, pag. 492.

Definitori Generali e Provinciali collegialmente congregati costituirono un corpo prelatizio, che ebbe ed esercitò una vera e reale giurisdizione.

IV. Egualmente sono Prelati: il Vicario locale che, per la morte del Guardiano, governa il Convento; il Vicario Provinciale che, per la morte del Provinciale, regge la Provincia; il Commissario permanente che, a guisa di un Provinciale, esercita giurisdizione nel luogo del suo Commissariato; e finalmente i Definitori Generali e il Procuratore Generale, secondo la dichiarazione del Card. Protettore dell'Ordine nel Capitolo Generale del 1702 <sup>1</sup>. Si avverta però che i Definitori Generali formando un corpo morale col Capo dell'Ordine, hanno potestà solamente uniti insieme al Ministro Generale, ma separati rimangono semplici Prelati, nè godono la precedenza sui Provinciali e altri Superiori locali, che sono Prelati di diritto nel proprio territorio.

V. La precedenza proviene non solo dalla prelatura, ma anche dall'anzianità. Perciò coloro, che primi si consacrano alla vita serafica, devono precedere gli altri che più tardi entrarono a far parte dell'Ordine. L'anzianità di Religione si computa dal giorno che uno veste l'abito religioso, come novizio <sup>2</sup>. Quindi, tanto dal Diritto canonico, quanto dall'uso invalso da lunga data ed ovunque accettato, si deduce che la precedenza ha una duplice origine, la *prelatura* cioè e l'*anzianità*. Chi non gode della precedenza di prelatura, godrà della precedenza di anzianità, ed ove si presenti il caso di due prelature dello stesso grado, precederà sempre il più anziano di Prelatura: ma, se addivennero Prelati

<sup>1</sup> Cap. Gener. XLII, in nota.

<sup>2</sup> Costituzioni dell'Ordine.

lo stesso giorno, il più anziano di Religione. L'anzianità però cederà sempre il posto non solo alle prelature, ma eziandio agli altri *uffici* istituiti pel bene dell'Ordine con diritto di precedenza, come altresì ai *titoli* che, per grazia e parimente con diritto di precedenza, saranno conferiti ai Religiosi che se ne resero meritevoli per servigi prestati alla Religione.

VI. La precedenza di *titolo*, traendo origine non dal diritto, ma da un privilegio, ne risulta che i Religiosi, i quali godono di siffatto privilegio, non potranno precedere coloro che hanno la precedenza in forza di un diritto. Laonde l'ex-Provinciale di *esercizio*, per esempio, precederà l'ex-Provinciale di *titolo*, quantunque questi sia più anziano di Religione, per la ragione che quegli gode del titolo per diritto, questi soltanto per privilegio.

VII. Ogni Religioso deve godere la precedenza che gli spetta per gradi o per anzianità. L'anzianità vale per tutto l'Ordine. La precedenza, al contrario, che ha origine dalla prelatura, è limitata dalla natura stessa della prelatura. Da ciò se ne deduce che la precedenza per prelatura si deve distinguere in locale, provinciale, universale.

### **Ordine di precedenza pei Superiori Generali.**

1° Il Ministro Generale, come legittimo Successore del S. P. S. Francesco.

2° Il Procuratore Generale, che è eziandio per diritto Commissario Generale in assenza del Ministro Generale.

3° I Definitori Generali, conforme al posto che occupano nel Definitorio.

Questi sempre ed ovunque precederanno tutti gli altri Superiori, Provinciali e Locali, se collegialmente congregati; altrimenti siedono dopo il Provinciale quando questi è presente, e dopo il Superiore Locale in assenza del Provinciale.

### **Ordine di precedenza pei Superiori Provinciali.**

1° Il Ministro Provinciale ed il Vicario Provinciale, che per la morte del Provinciale governa la Provincia, ed il Commissario permanente.

2° I Definitori Provinciali e gli Assistenti di un Commissario Provinciale permanente.

Questi per tutta la Provincia precederanno i Superiori locali; il Provinciale sempre: i Definitori, se collegialmente congregati.

### **Ordine di precedenza pei Superiori locali.**

1° Il Guardiano nel proprio Convento.

2° Il Vicario che, per la morte del Guardiano, governa un Convento.

VIII. Oltre questi Prelati propriamente detti, vi sono altri Religiosi che, o per l'ufficio esercitato, o pel titolo conseguito, godono, o per diritto o per privilegio, della precedenza, o in tutto l'Ordine, o nella Provincia, o infine nel Convento.

### **Ordine di precedenza in tutto l'Ordine.**

1° L'ex-Ministro Generale, l'ex-Procuratore, gli ex-Definitori Generali, i quali sempre ed ovunque precedono tutti, eccettuato il Provinciale nella sua Pro-

vincia, i Definitori Provinciali quando sono congregati, il Guardiano nel proprio Convento ed il Presidente eletto *ad instar Guardiani*.

2° Il Predicatore Apostolico *come tale*.

3° Il Segretario Generale dell'Ordine, il Segretario Generale delle Missioni, il Postulatore Generale, il Segretario della Procura, i quali hanno posto immediatamente dopo gli ex-Provinciali di esercizio.

4° Gli altri Vice-Segretari o Sostituti, tanto del Generale, quanto del Procuratore e l'Archivista dell'Ordine che, durante il loro ufficio, hanno il titolo di Molto Reverendi, precedono tutti coloro che, per grazia, godono dello stesso titolo: quindi hanno precedenza sopra gli ex-Provinciali di titolo, non però sopra i Custodi Generali.

### **Ordine di precedenza nella Provincia.**

1° I Definitori di Provincia collegialmente congregati. In tal caso precedono tutti i Prelati locali, non escluso il Guardiano del Convento, ove trovansi radunati. Inoltre sebbene i Definitori Provinciali, fuori di congregazione, non precedono il Prelato locale; nondimeno quando un Definitore trovasi, assieme al proprio Prelato, in altro Convento, precede sempre, per la ragione che l'uno è soltanto Superiore locale, mentre l'altro, cioè, il Definitore fa parte del superiorato di tutta la Provincia. Lo stesso si dica degli Assistenti di un Commissario Provinciale permanente.

2° Dopo i Definitori attuali, hanno precedenza in tutta la Provincia gli ex-Ministri Provinciali di esercizio e subito dopo i Custodi Generali. Il primo Cu-



stode precederà il secondo, tuttochè più anziano, non però, se questi sarà ex-Provinciale di esercizio.

3° Dopo i Custodi Generali avranno posto gli ex-Provinciali di titolo, ai quali faranno seguito gli ex-Definitori di esercizio e gli ex-Definitori di titolo, che avranno precedenza sopra il Vicario del Convento, purchè non sia assente il Guardiano.

4° Il Segretario Provinciale seguirà immediatamente dopo il Vicario locale, tranne il caso di S. Visita, nella quale prenderà posto dopo gli ex-Definitori di titolo <sup>1</sup>.

### **Ordine di precedenza locale.**

1° La precedenza locale spetta sempre in primo luogo al Prelato, purchè non siano presenti altri Prelati Maggiori.

2° I Vicari precedono gli anziani della famiglia.

3° I Sacerdoti che compongono la famiglia del Convento, a meno che non sieno studenti, hanno il posto per ordine di anzianità. Così pure gli studenti ed i laici.

IX. Certo è, che per coloro, i quali godono di una precedenza universale, nessuna confusione è possibile. Ma, che si avrà a dire di quei Religiosi che godono soltanto di una precedenza provinciale o locale, e trovansi legittimamente fuori della propria giurisdizione? Quantunque sia regola generale, che nessun Prelato Provinciale o Locale, fuori della propria Provincia

<sup>1</sup> Capit. Gener. L, n. 64.

o Convento, ha altra precedenza all'infuori di quella che gli conferisce, l'anzianità di Religione nondimeno, per una decisione del Capitolo Generale del 1656, un Provinciale in atto gode della precedenza, immediatamente dopo gli ex-Provinciali di esercizio di quella Provincia in cui accidentalmente si trova<sup>1</sup>. Lo stesso Capitolo Generale dichiarò altresì che, sebbene i Guardiani, fuori del loro Convento o Distretto, non godano precedenza; pure nei confini di loro Provincia precedono sempre i Religiosi anziani in qualsiasi famiglia si trovino. Poichè dunque come membri formiamo tutti insieme un'unica famiglia, anzi un sol corpo, è conveniente che sia riconosciuta dovunque la dignità dei Prelati e Superiori dell'Ordine. Laonde, a titolo di convenienza, un Definitore attuale di altra Provincia prenderà posto dopo gli ex-Provinciali di titolo, e i Custodi Generali di altra Provincia dopo gli ex-Definitori di titolo.

X. In ultimo, per ciò che riguarda i Presidenti è necessario distinguere. O costoro presiedono, a guisa di Guardiani, in Conventi dipendenti immediatamente dal Ministro Provinciale, ed in allora godono, nel proprio Convento, la precedenza sopra gli altri Superiori locali: o presiedono ad un Ospizio posto nel Distretto di un qualche Convento, ed in tal caso devono cedere la precedenza al Guardiano di quel Convento da cui dipenderà l'Ospizio.

<sup>1</sup> Cap. Gener. XXXIV, n. 36 e Cap. Gener., XLI, n. 64.

*Nota.*

1. Il Padre Ministro Generale, il Padre Procuratore Generale, in quanto Commissario, presiedono anche agli atti della Comunità tanto in Coro, quanto in Refettorio dovunque; lo stesso dicasi dei Ministri Provinciali, e dei Commissari Provinciali permanenti nei luoghi delle rispettive Province e Commissariati.

2. Quando in un Convento sono assenti il Guardiano ed il Vicario, presiede agli atti della Comunità e tiene la superiorità in tutto quel Padre ivi di Famiglia, il quale ha la precedenza sugli altri, primo per diritto proveniente da una Prelatura ed ufficio già sostenuti nell'Ordine e nella Provincia, poi per privilegio e finalmente per anzianità di Religione.

3. Quando in una stessa Città vi sono due Conventi, nelle pubbliche processioni la precedenza spetta al Guardiano del Convento più antico di fondazione. Assente il Guardiano dell'altro Convento, il suo Vicario avrà la precedenza sopra il Vicario del Convento del quale è presente il Guardiano. In quanto ai religiosi delle due famiglie, ognuno prenderà il posto che gli spetta per ordine di anzianità <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Capit. Gener. L. nn. 23, 24, 25, 57, 58.

---

